

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII) .....	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X) .....	»	11
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	33
GIUSTIZIA (II) .....	»	46
DIFESA (IV) .....	»	57
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	58
FINANZE (VI) .....	»	70
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	96
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	110
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	112
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	113
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	119
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	122

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare-NCD-Centristi per l'Italia: AP-NCD-CpI; Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Civici e Innovatori (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod; Misto-UDC: Misto-UDC.

---

---

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	<i>Pag.</i>	123
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE .....	»	129
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI .....	»	130
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	135
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI .....	»	136
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO .....	»	139
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE .....	»	142
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI .....	»	143
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE .....	»	145
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	147

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

#### AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Pasquale Maietta. (doc. IV, n. 18) (*Cancellazione dall'ordine del giorno*) ..... 3

#### DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito del procedimento penale nei confronti della deputata Argentin (procedimento n. 16867/14 RG DIB) (doc. IV-ter, n. 17) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 3

AVVERTENZA ..... 6

#### AUTORIZZAZIONI AD ACTA

*Mercoledì 11 gennaio 2017. – Presidenza del presidente Ignazio LA RUSSA.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Pasquale Maietta (doc. IV, n. 18).**

*(Cancellazione dall'ordine del giorno).*

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, iniziato il 21 dicembre 2016.

Ignazio LA RUSSA, *presidente*, comunica che il legale del deputato interessato ha trasmesso copia del provvedimento, emesso il 19 dicembre 2016 e depositato il successivo il 21 dicembre 2016, con il quale il Tribunale di Roma, Sezione III-bis penale, specializzata per i procedimenti in materia di riesame, ha annullato l'ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Latina il 2 novembre 2016, con la quale

si disponeva nei confronti di Pasquale Maietta la misura cautelare della custodia in carcere.

Pertanto il procedimento parlamentare si considera senz'altro estinto e può essere cancellato dall'ordine del giorno.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

#### DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

**Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito del procedimento penale nei confronti della deputata Argentin (procedimento n. 16867/14 RG DIB) (doc. IV-ter, n. 17).**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 21 dicembre 2016.

Ignazio LA RUSSA, *presidente*, ricorda che la deputata interessata ha trasmesso una nota difensiva contenente i chiari-

menti che ha ritenuto opportuno rendere alla Giunta, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Regolamento della Camera.

La nota è a disposizione dei componenti della Giunta.

Dà quindi la parola alla relatrice, che svolgerà una relazione introduttiva.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatrice*, osserva come dall'esame degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria, l'onorevole Ileana Argentin risulti imputata del reato di cui all'articolo 595, comma 3, del codice penale (diffamazione aggravata dall'utilizzo di un mezzo di diffusione che, nel caso di specie, è un *social network*).

In particolare, dalla lettura del capo d'imputazione contenuto nel decreto di citazione diretta a giudizio del 16 luglio 2014, si legge che l'interessata « *nel sito youtube e nel proprio profilo facebook offendeva l'onore e il decoro di Marcello Tomassetti, Presidente dell'unione italiana Lotta alla Distrofia muscolare – sezione laziale – riportando falsamente la notizia dell'avvenuto rinvio a giudizio per malversazione (mentre il rinvio a giudizio era stato solo richiesto, come correttamente riferito dalla stampa), definendolo “losco” e affermando “questo Presidente era losco e continuava a fare i suoi affari rispetto agli interessi di quanto riguarda l'intera comunità delle persone con distrofia”. “Per quanto persona disabile ha utilizzato i soldi che la regione eroga per altri servizi (...) è veramente orribile immaginare che chi siede su una carrozzina vada a fregare i suoi simili”, tutte affermazioni che ledono il rispetto della dignità di Marcello Tomassetti, risolvendosi in attacchi di tipo personale. In Roma, luogo di residenza dell'indagata, 7 maggio 2012. ».*

Dagli atti processuali risulta che il video in questione sia stato « *postato* » dall'interessata il 7 maggio 2012, giorno della pubblicazione sul *Corriere della Sera* di un articolo che riferiva di una vicenda giudiziaria riguardante il querelante, Marcello Tomassetti, nella qualità di Presidente della sezione Lazio della onlus UILDM (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare). Nella sua denuncia-querela,

Tomassetti dichiara di avere assunto la presidenza nel 2001, per elezione, succedendo proprio ad Ileana Argentin.

Per quanto di competenza della Giunta, che non può entrare nel merito giudiziario, ma solo verificare se sussista un nesso funzionale tra le dichiarazioni *extra moenia* del deputato e l'esercizio della funzione parlamentare, fa presente come l'articolo in questione riporti la notizia di una richiesta di rinvio a giudizio emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti del querelante « *con l'accusa di malversazione ai danni dello Stato. Secondo il pubblico ministero (...), Tomassetti avrebbe utilizzato i 2 milioni e 200 mila euro della Regione [destinati alla UILDM] per ripianare i debiti della “Autonomi Srl”, una società privata impegnata a fianco della onlus nella cura della terribile malattia degenerativa. (...)».*

Il Tomassetti contesta l'ipotesi accusatoria sostenuta nei suoi confronti dalla Procura e risulta avere agito, oltre che nei confronti della Argentin, ritenendo diffamatorie le sue affermazioni, anche per il citato articolo di stampa.

Come si evince dal capo d'imputazione, la notizia della « *richiesta di rinvio a giudizio* » sarebbe stata correttamente riportata nell'articolo. Non sarebbe invece rispondente al vero quanto affermato dall'interessata nel suo video, che riporta la notizia di un « *avvenuto rinvio a giudizio* ».

Nel corso del procedimento penale, la difesa dell'onorevole Argentin ha sollevato eccezione di insindacabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003. L'eccezione è stata respinta e, pertanto, gli atti sono stati trasmessi a questa Camera contestualmente alla sospensione del giudizio penale. Si fa presente che, nelle more della verifica di una possibilità di composizione amichevole della controversia, il termine di sospensione obbligatoria previsto dalla legge è scaduto e che quindi l'autorità giudiziaria non è più tenuta ad attendere la deliberazione della Camera dei deputati.

Nella nota difensiva con la quale è stata sollevata l'eccezione, così come in quella successivamente trasmessa alla Giunta, si

fa riferimento ad un atto parlamentare tipico e, segnatamente, all'interrogazione a risposta immediata in Assemblea n. 3/01320, rivolta al Ministro della salute, presentata il 9 novembre 2010 e discussa il giorno successivo.

Nell'interrogazione l'interessata manifesta forti preoccupazioni per la stabilità finanziaria della sezione laziale della onlus UILDM che, oltre ad impiegare le proprie risorse per una serie di spese discutibili, « *sembra che continui a sostenere le perdite di una società controllata – il relativo deficit ammonta a 796.160 euro – che è convenzionata con le aziende sanitarie locali, per la fornitura di ausili ortopedici, e non è mai riuscita a diventare economicamente autosufficiente perché appesantita da costi di personale in costante soprannumero rispetto al necessario. Nel 2009 sono state coperte le ulteriori perdite di suddetta società con un fondo rischi di 120.000 euro. Per di più, sui rapporti tra la gestione della sezione e la suddetta società, sarebbero in corso indagini da parte della magistratura, in seguito alla denuncia presentata da due medici che avrebbero subito forti pressioni affinché i pazienti con necessità di assegnazione in convenzione di ausili ortopedici fossero orientati a rivolgersi verso questa stessa società* ».

Per i predetti fatti, l'onorevole Argentin avrebbe anche presentato un esposto alla Procura della Repubblica.

Ciò premesso, sembrerebbe evidente la connessione tra l'interrogazione parlamentare, l'articolo pubblicato sul *Corriere della Sera* ed il video dell'onorevole Argentin: l'interessata, infatti, ha ritenuto di trovare nell'articolo una conferma a quanto esposto nell'interrogazione ed ha deciso di esprimere le sue opinioni al riguardo, pubblicando il video in questione su *internet*. L'esame del video conferma l'esistenza di tale connessione, laddove Ileana Argentin usa espressioni quali: « *Io sono anni che continuavo a dire questa cosa...* ».

Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la presenza di un atto parlamentare tipico, purché di significato sostanzialmente corrispondente alle

dichiarazioni rese *extra moenia* dal deputato, costituisce fondamentale presupposto per il riconoscimento dell'esistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni stesse e l'esercizio della funzione parlamentare.

La Giunta dovrà valutare questo dato, soppesandolo anche con l'eventuale sussistenza di altri elementi di valutazione, che saranno oggetto di dibattito e di verifica.

Ricorda, infatti, che le opinioni espresse *extra moenia* con toni eccessivi o sconvenienti dovrebbero essere considerate estranee all'esercizio della funzione parlamentare.

In particolare, il documento recante i *Criteri generali di applicazione dell'insindacabilità parlamentare*, approvato dalla Giunta nella seduta del 14 gennaio 2009, afferma il principio secondo il quale « *l'esercizio delle funzioni rappresentative non può assumere extra moenia forme lessicali più disinvolte, licenziose e aspre di quelle consentite intra moenia. Sicché la Giunta e l'Assemblea potrebbero adottare il criterio per cui le affermazioni e le dichiarazioni a stampa di carattere politico parlamentare rese da un parlamentare sono in sé generalmente collegate alla funzione, purché non debordino nell'insulto o nell'espressione che non sarebbe consentita nelle formali sedi della Camera dei deputati* ».

Ricorda, infine, come la Giunta in questa legislatura abbia ribadito che anche l'attribuzione di un fatto determinato, oggettivamente offensivo e indimostrato, costituisce un limite alla configurazione del nesso tra le dichiarazioni *extra moenia* e l'esercizio della funzione parlamentare (si confrontino, in particolare, le recenti questioni di insindacabilità relative agli onorevoli Barbato e Crosetto).

Nel riservarsi ulteriori valutazioni all'esito del dibattito, invita i colleghi della Giunta ad approfondire la lettura della nota trasmessa dall'onorevole Argentin.

Ignazio LA RUSSA, *presidente*, auspica che l'esame della questione di insindacabilità in titolo possa costituire l'occasione per proseguire il dibattito sul delicato tema della ricerca dei confini del nesso funzionale e, segnatamente, della corri-

spondenza di contenuto tra gli atti parlamentari tipici compiuti *intra moenia* e le dichiarazioni rese *extra moenia* da un parlamentare. Corrispondenza che, a suo giudizio, non può essere totale ed assoluta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

**La seduta termina alle 15.40.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. Atto n. 355 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e una osservazione</i> ) .....	7
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	8

##### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 11 gennaio 2017. — Presidenza del presidente della II Commissione, Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.*

##### **La seduta comincia alle 14.40.**

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.**

**Atto n. 355.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e una osservazione).*

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 10 gennaio 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che le Commissioni riunite II e XII proseguono oggi l'esame dello schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/

2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (Atto n. 355), iniziato il 20 dicembre scorso, per il parere al Governo. Rammenta che le Commissioni non hanno potuto esprimere il parere entro il termine del 21 dicembre 2016 in quanto mancava il parere della Conferenza delle regioni e delle province autonome e che quest'ultimo è stato poi espresso il 22 dicembre scorso ed è stato trasmesso oggi alle Commissioni. Rammenta, altresì, che ieri i relatori hanno presentato una proposta di parere, che non è stata posta in votazione in quanto non era stato ancora trasmesso il parere della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Ricorda, infine, che i relatori nel corso dell'illustrazione della proposta di parere hanno evidenziato come questa tenga conto delle osservazioni che il gruppo MoVimento 5 Stelle aveva loro trasmesso proprio in relazione alla predisposizione della proposta di parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori (*vedi allegato*).

##### **La seduta termina alle 14.45.**

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.  
Atto n. 355.**

**PARERE APPROVATO**

Le Commissioni II e XII,  
esaminato il provvedimento in oggetto;

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in esame, predisposto ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in attuazione della legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione 2013 », reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose;

rilevato che:

l'articolo 3 del provvedimento reca disposizioni relative all'ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 8 e 15, paragrafo 1, del regolamento in materia di notifica di esportazione trasmessa alle parti e ad altri Paesi, prevedendo nei commi 1 e 2 sanzioni amministrative graduate in base al tipo di sostanza chimica oggetto di esportazione;

il predetto articolo, al comma 3, reca una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di inadempimento dell'obbligo di revisione della notifica, revisione che è richiesta per l'ipotesi in cui l'esportazione abbia luogo successivamente all'entrata in vigore di modifiche della

legislazione europea in materia di immissione in commercio, uso o etichettatura delle sostanze oggetto dell'esportazione nonché per l'ipotesi in cui venga variata la composizione della miscela;

riguardo a tali ipotesi, il comma in esame fa riferimento esclusivamente alle fattispecie di esportazione descritte nel precedente comma 1 mentre, in base all'articolo 15 del citato regolamento (CE) n. 649/2012, l'obbligo di revisione della notifica sembrerebbe posto anche con riguardo alle fattispecie di esportazione individuate nel comma 2;

osservato che:

l'articolo 5 concerne un obbligo specifico per le esportazioni in Paesi terzi aderenti alla Convenzione di Rotterdam, relativa alla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso in cui l'esportatore non si conformi alle decisioni contenute nella risposta del Paese importatore entro il termine di sei mesi dalla comunicazione delle medesime decisioni, da parte del segretariato della Convenzione, alla Commissione europea;

il termine « parte importatrice », utilizzato nel comma 2 del predetto articolo, designa, nella terminologia di cui al suddetto regolamento (CE) n. 649/2012, i soli Paesi aderenti alla Convenzione di Rotterdam, mentre il consenso esplicito è richiesto – da parte dell'articolo 14, pa-



ragrafo 6, del medesimo regolamento (CE) – anche per gli altri Paesi importatori;

al comma 4 del medesimo articolo, concernente l'esportazione di pesticidi, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di apporre un'etichetta contenente informazioni specifiche sulle condizioni di conservazione e sulla stabilità delle sostanze nelle condizioni climatiche del Paese importatore;

al riguardo, appare opportuno chiarire se la sanzione sia comminata anche per l'ipotesi di violazione dell'obbligo di conformità dei pesticidi esportati alle norme in materia di purezza previste dalla legislazione europea, obbligo di cui al secondo periodo dell'articolo 14, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 649/2012;

evidenziato che:

l'articolo 8, al comma 1, commina una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di inadempimento, da parte dell'esportatore delle sostanze chimiche, dell'obbligo di etichettatura ed imballaggio in conformità con le relative prescrizioni della legislazione europea, nonché di quello di corredo ed invio di una scheda informativa sulla sicurezza, redatta in conformità con le relative norme della legislazione europea;

per l'ipotesi specifica in cui la violazione consista nella mancata apposizione sull'etichetta della data di scadenza e della data di fabbricazione, ove richieste dalle norme europee, o, quando necessario, della data di scadenza indicata con riferimento a distinte zone climatiche, il comma 2 del medesimo 8 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria meno elevata;

in proposito, sotto il profilo redazionale, nella prima parte del comma 2 dovrebbe essere richiamato il paragrafo 2 dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 649/2012 anziché il paragrafo 1;

valutato che:

l'articolo 9, al comma 1, specifica che l'attività di vigilanza e di accertamento

e irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto è esercitata dai dicasteri di cui al precedente articolo 2, comma 2, e, nell'ambito delle rispettive competenze, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dal Corpo della Guardia di finanza e dalle regioni e province autonome;

tale attività di vigilanza non implicherebbe oneri supplementari per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, trattandosi di verifiche limitate al controllo delle schede di sicurezza e delle etichette delle sostanze esportate, che rientrano nell'ambito dei controlli espletati durante le ispezioni REACH E CLP in cui le regioni sono da anni impegnate;

il comma 3 del medesimo articolo 9 prevede, a carico del trasgressore, il sequestro amministrativo della sostanza chimica o di un articolo non conforme, secondo le prescrizioni del presente decreto, alle norme del regolamento (CE) n. 649/2012. Al riguardo, sembrerebbe opportuno chiarire se la norma riguardi anche le miscele, oggetto di alcune delle fattispecie di illecito di cui allo schema. Occorrerebbe inoltre valutare se sussista l'esigenza di definire i profili della confisca amministrativa, successiva al sequestro;

valutato altresì che:

l'articolo 11, al comma 1, demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la determinazione, sulla base del costo effettivo del servizio, delle tariffe per l'integrale copertura dei costi sostenuti dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, connessi all'espletamento della procedura di notifica di esportazione, e delle relative modalità di versamento. Le tariffe sono aggiornate ogni due anni con la medesima procedura. Al riguardo, appare opportuno chiarire se il predetto comma 1 prospetti la determinazione di una tariffa anche per le richieste di consenso esplicito (il quale deve essere acquisito, tramite le autorità interne, presso le autorità del Paese im-

portatore), tariffa la cui possibilità di istituzione è prevista dall'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 649/2012,

esprimono

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) sia riformulato il comma 3 dell'articolo 3, nel senso di ricomprendere, tra le ipotesi oggetto della sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista, anche le fattispecie di esportazione individuate dal comma 2 del medesimo articolo;

2) sia riformulato l'articolo 5, comma 2, in maniera tale da escludere qualsiasi dubbio interpretativo sulla richiesta del consenso esplicito per tutti i Paesi importatori e non esclusivamente per i soli Paesi aderenti alla Convenzione di Rotterdam;

3) sia chiarito, all'articolo 5, comma 4, se la sanzione amministrativa pecuniaria ivi specificamente prevista sia comminata anche per l'ipotesi di violazione dell'obbligo di conformità dei pesticidi espor-

tati alle norme in materia di purezza previste dalla legislazione europea, obbligo di cui al secondo periodo dell'articolo 14, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 649/2012;

4) sia richiamato, all'articolo 8, comma 2, il paragrafo 2 dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 649/2012, anziché il paragrafo 1;

5) sia chiarito se le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, che prevede il sequestro della sostanza chimica o di un articolo non conforme riguardi anche le miscele, oggetto di alcune delle fattispecie di illecito di cui allo schema in esame;

6) sia chiarito se le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, prospettino la determinazione di una tariffa anche per le richieste di consenso esplicito, tariffa la cui possibilità di istituzione è prevista dall'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 649/2012;

*e con la seguente osservazione:*

si valuti l'opportunità, all'articolo 9, comma 3, di definire i profili della confisca amministrativa.

## COMMISSIONI RIUNITE

### IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

7-00773 Arlotti: Misure a favore del cicloturismo.	
7-01110 Polidori: Misure a favore del cicloturismo.	
7-01141 Abrignani: Misure a favore del cicloturismo ( <i>Seguito discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 8-00213, n. 8-00214 e 8-00215</i> ) .....	11
ALLEGATO 1 ( <i>Risoluzione approvata</i> ) .....	25
ALLEGATO 2 ( <i>Risoluzione approvata</i> ) .....	28
ALLEGATO 3 ( <i>Risoluzione approvata</i> ) .....	31
ERRATA CORRIGE .....	13

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 11 gennaio 2017. — Presidenza del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI. — Interviene la sottosegretaria di Stato ai beni e alle attività culturali e al turismo, Dorina Bianchi.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**7-00773 Arlotti: Misure a favore del cicloturismo.**

**7-01110 Polidori: Misure a favore del cicloturismo.**

**7-01141 Abrignani: Misure a favore del cicloturismo.**

*(Seguito discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 8-00213, n. 8-00214 e 8-00215).*

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che è stata assegnata alle Commissioni

riunite IX e X la risoluzione Abrignani 7-01141 che, vertendo sullo stesso argomento, sarà discussa congiuntamente alle risoluzioni Arlotti 7-00773 e Polidori 7-01110.

Diego DE LORENZIS (M5S) fa presente di aver depositato nella giornata odierna il testo di una risoluzione di contenuto analogo a quello delle risoluzioni in esame. Chiede pertanto alle presidenze di valutare la possibilità di un rinvio delle deliberazioni previste per la giornata odierna al fine di consentire la discussione anche dell'atto di indirizzo presentato dal proprio gruppo.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, pur comprendendo le ragioni della richiesta del collega De Lorenzis, ricorda che nell'ultima riunione congiunta degli Uffici di presidenza si era concordato di procedere

all'approvazione delle risoluzioni in titolo nella prima seduta utile. Rileva peraltro come la risoluzione del gruppo del M5S non risulti ancora assegnata alle Commissioni riunite.

Mattia FANTINATI (M5S) segnala che la risoluzione è già stata depositata presso gli uffici competenti della Camera nella mattinata di oggi.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ritiene che, anche in considerazione dell'esame istruttorio già svolto dal Governo, sia opportuno procedere all'approvazione delle risoluzioni in esame.

La sottosegretaria Dorina BIANCHI ricorda che nella seduta del 3 novembre scorso, il Ministro Franceschini ha svolto una dettagliata relazione sull'oggetto delle risoluzioni in discussione.

Per quanto riguarda i profili di più stretta competenza del Ministero da lei rappresentato, accoglie tutti gli impegni di tutte le risoluzioni in titolo.

Per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, segnala che il parere favorevole è subordinato ad alcune limitate riformulazioni, che derivano anche da quanto previsto dalla legge di bilancio per il 2017. In particolare, chiede di sostituire il quarto inciso della parte dispositiva della risoluzione a prima firma Arlotti, nonché il terzo inciso della parte dispositiva della risoluzione a prima firma Polidori con il seguente: « ad inserire all'interno della rete nazionale delle ciclovie turistiche i percorsi e i progetti di Bicitalia e EuroVelo monitorando lo stato di avanzamento dei lavori e delle priorità così come individuate dall'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall'articolo 1, comma 145, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. ».

Chiede altresì di inserire, al quarto inciso della parte dispositiva della risoluzione a prima firma Abrignani, dopo le parole « linee ferroviarie dismesse » le seguenti: « ove non interessate da progetti diversi. »

Tiziano ARLOTTI (PD) accetta la riformulazione proposta che derivano anche da dibattito svoltosi nell'ambito dell'esame della legge di bilancio 2017 che ha evidenziato il carattere strategico del settore del cicloturismo. Ringrazia quindi i colleghi degli altri gruppi parlamentari ed il Governo per il confronto costruttivo.

Catia POLIDORI (FI-PdL) accetta senz'altro la riformulazione proposta dal Governo e ringrazia il collega Arlotti per aver posto all'attenzione delle Commissioni un tema rilevante per il settore del turismo. Invita quindi il Governo a sostenere future iniziative legislative, anche di origine parlamentare, volte a sostenere concretamente il settore del cicloturismo.

Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE), ringrazia il collega Arlotti per aver sollecitato la discussione su di un tema che giudica assai rilevante per il rilancio del turismo e accetta la riformulazione avanzata dal rappresentante del Governo.

Mattia FANTINATI (M5S), sottolineando la rilevanza e la condivisione dei contenuti delle risoluzioni in discussione, dichiara il voto favorevole del proprio gruppo. Con riferimento al Piano strategico del turismo sul quale la Commissione Attività produttive sarà chiamata ad esprimere un parere, auspica che non resti soltanto un libro dei sogni ma che ad esso seguano provvedimenti concreti.

La sottosegretaria Dorina BIANCHI nel ringraziare a sua volta le Commissioni per il lavoro svolto in un clima di collaborazione istituzionale ad integrazione di quanto già dichiarato e a riprova della fattiva azione intrapresa dal Governo, sottolinea che il Piano strategico per lo sviluppo del turismo assegnato per il parere alla Commissione Attività produttive, contiene proposte che possono integrare gli impegni richiesti negli atti di indirizzo oggi in discussione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano all'unanimità il testo riformu-

lato della risoluzione 7-00773 Arlotti che assume il numero 8-00213 (*vedi allegato 1*), il testo riformulato della risoluzione 7-01110 Polidori che assume il numero 8-00214 (*vedi allegato 2*) e il testo riformulato della risoluzione 7-01141 Abrignani che assume il numero 8-00215 (*vedi allegato 3*).

**La seduta termina alle 15.**

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 738 del 7 dicembre 2016, a pagina 3, sommario:

sesta riga, sostituire le parole: « ALLEGATO 2 » con la parola: « ALLEGATO 1 (*Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle*) »;

aggiungere la seguente settima riga: « ALLEGATO 2 (*Proposta alternativa di parere del gruppo Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà*);

aggiungere la seguente ottava riga: « ALLEGATO 3 (Parere approvato).

A pagina 3, seconda colonna:

seconda riga, dopo la parola M5S, inserire le seguenti parole: « (*vedi allegato 1*) »;

terza riga, dopo la parola SI-SEL, inserire le seguenti parole: « (*vedi allegato 2*) ».

A pagina 5, seconda colonna, penultima riga, sostituire la parola: « *allegato* » con le parole: « *allegato 3* ».

Alla pagina 6, prima riga, sostituire la parola: « ALLEGATO » con le parole:

« ALLEGATO 1

### **Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (Atto n. 337).**

#### **PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

Le Commissioni IX e X riunite, esaminato l'atto del Governo in titolo,

premesso che:

la direttiva 2014/94/UE stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi nell'Unione. La direttiva stabilisce requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati membri, nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e

requisiti concernenti le informazioni agli utenti;

tale direttiva rientra nella più ampia strategia europea volta a sostenere l'innovazione e l'efficienza, dare impulso alla decarbonizzazione del settore dei trasporti, frenare la dipendenza dalle importazioni di petrolio e guidare il passaggio verso fonti energetiche interne e rinnovabili;

in termini generali, l'impianto della normativa introdotta dal provvedimento in esame, nel definire un quadro strategico nazionale per lo sviluppo del mercato dei combustibili alternativi, è in

grado di potenziare notevolmente il contributo dei trasporti al raggiungimento del target 2020 e dei futuri obiettivi al 2030 in termini di apporto di energia rinnovabile sul consumo interno lordo di energia primaria;

L'approvazione del provvedimento in esame e la sua rapida attuazione possono costituire un passaggio essenziale per cambiare le politiche energetiche del nostro Paese e per il rafforzamento delle politiche ambientali;

si manifesta al contempo l'esigenza di apportare specifiche modifiche allo schema di decreto in esame, al fine di garantire una adeguata attuazione della Direttiva 2014/94 e di evitare che il quadro normativo delineato dal provvedimento sia suscettibile di divenire un fattore di limitazione della concorrenza e del ricorso a fonti rinnovabili;

è opportuno evidenziare che la Direttiva 2014/94, pur facendo riferimento alla cosiddetta «neutralità tecnologica», individua chiaramente, come prima opzione, la mobilità elettrica quale soluzione da promuovere per il trasporto su strada delle persone. La mobilità elettrica può dare ulteriore impulso all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, tenuto conto della possibilità per i veicoli elettrici di operare in sinergia con la rete di distribuzione al fine di mantenere in equilibrio il sistema;

dalla lettura dello schema di decreto in esame non emerge però né, in termini generali, una chiara strategia di medio e lungo termine nel settore del trasporto di persone, né, tantomeno, una decisa opzione per la mobilità elettrica;

lo schema di decreto in esame, al contrario, assume una specifica tecnologia (GNL e GNC) come opzione principale nell'ambito dei combustibili alternativi, prevedendo molteplici semplificazioni procedurali per la realizzazione delle relative infrastrutture. Non si ravvisano, al contempo, analoghe scelte strategiche e conseguenti agevolazioni per le altre ti-

pologie di combustibili alternativi, andando così anche in direzione contraria rispetto alle indicazioni contenute nella strategia europea delineata dal Libro Bianco dei Trasporti;

in particolare, l'articolo 9, inserito nel Capo I del Titolo IV, in materia di semplificazione delle procedure amministrative reca norme per le infrastrutture di stoccaggio e trasporto del GNL di interesse nazionale. La disposizione prevede che sono considerate infrastrutture e insediamenti strategici le infrastrutture di stoccaggio di GNL, connesse o funzionali all'allacciamento e alla realizzazione della rete nazionale di trasporto del gas naturale, o di parti isolate della stessa, ai sensi, dell'articolo 1, comma 7, lettera *i*), della legge 23 agosto 2004, n. 239;

la norma indica la finalità di tale qualificazione nel perseguimento degli obiettivi di cui alla sezione *c*), ossia la fornitura di gas naturale per il trasporto e per altri usi (a sua volta divisa nelle ulteriori sottosezioni Fornitura di gas naturale liquefatto (GNL) per la navigazione marittima e interna, per il trasporto stradale e per altri usi, Fornitura di gas naturale compresso (GNC) per il trasporto stradale) dell'allegato III in materia di Quadro strategico nazionale e del contenimento dei costi nonché nella sicurezza degli approvvigionamenti;

tali infrastrutture e insediamenti sono qualificati di pubblica utilità, nonché indifferibili e urgenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

in base al comma 2, i gestori di tali impianti ed infrastrutture sono soggetti agli obblighi di servizio pubblico, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e al decreto legislativo del 1 giugno 2011, n. 93, come definiti e regolamentati dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico. Da ciò deriva, secondo l'Aeegsi, che alle citate infrastrutture di stoccaggio di GNL sia applicata la regolazione dell'Autorità in tema di remunerazione degli investimenti e di disciplina

dell'accesso, volta a garantire che non vi siano vincoli infrastrutturali e prevedere una esplicita regolazione delle condizioni di accesso;

tale decisione strategica ai fini degli obiettivi generali di politica energetica nazionale viene assunta in assenza di qualsiasi analisi costi/benefici, resa da soggetto terzo e indipendente, che consenta di verificare la sostenibilità economica di tali interventi e quindi la coerenza con le finalità espressamente enunciate dal medesimo articolo, ossia « il contenimento dei costi nonché la sicurezza degli approvvigionamenti »;

l'AEEGSI ha altresì rilevato che la norma, così formulata, « lascia intravedere la possibilità di sviluppare un sistema isolato alimentato a gas naturale con un tratto di rete di trasporto non interconnessa al resto della rete nazionale di gasdotti e con connesse reti di distribuzione locale. [...] la sostenibilità economica di tale assetto si ritiene debba essere preventivamente verificata in termini di analisi costi/benefici, valutando altresì l'onerosità che si troverebbero a sostenere i clienti di un simile sistema isolato che, in ottemperanza al principio della *cost reflectivity*, dovrebbe ovviamente essere ricompreso in un apposito separato ambito tariffario. »;

al comma 2 si prevede inoltre il possibile svolgimento, da parte di tali gestori, anche delle attività di cui all'articolo 10, in materia di infrastrutture di stoccaggio e trasporto del GNL non destinate all'alimentazione di reti di trasporto;

il citato articolo 10 reca disposizioni per le infrastrutture di stoccaggio e trasporto del GNL non destinate all'alimentazione di reti di trasporto di gas naturale. L'articolo in questione prevede un regime semplificato per le opere volte alla realizzazione di infrastrutture di stoccaggio di GNL che abbiano una capacità uguale o superiore a 200 tonnellate. Il regime di semplificazione è esteso anche

alle opere connesse e alle infrastrutture necessarie per la costruzione e l'esercizio di tali impianti;

è opportuno evidenziare che il comma 3 stabilisce che le attività di carico, stoccaggio, scarico su navi o autobotti di parte di GNL non destinato alla rete nazionale di trasporto di gas naturale non rientrano fra le attività regolate e sono svolte in regime di separazione contabile, fermo restando quanto stabilito in tema di separazione contabile e societaria per le imprese del gas naturale dall'articolo 21 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e dall'articolo 25 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93. Nonostante l'espressa esclusione di tali attività dal novero di quelle regolate, il secondo periodo del comma 3 prevede comunque – in palese contraddizione con il primo periodo del medesimo comma – che l'Autorità determini le modalità per lo svolgimento di tali attività, al fine di evitare oneri impropri sulle attività regolate e distorsioni sui mercati non regolamentati relativi alle attività di cui al citato articolo 10;

occorre altresì evidenziare, con riferimento all'articolo 9, che il comma 4 chiarisce che, al termine del procedimento unico, di cui alla legge n. 241 del 1990 (artt. 14 e seguenti) è rilasciata l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle infrastrutture e degli insediamenti strategici di cui al comma 3, e nell'ambito del citato procedimento unico sono acquisiti i pareri delle Amministrazioni competenti per i profili ambientale, fiscale e di sicurezza e delle altre amministrazioni titolari di interessi, compreso il nulla osta alla fattibilità di cui al D.Lgs. 105 del 2015 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) e i provvedimenti, ove richiesti, del codice ambientale. Desti perplessità il mancato esplicito riferimento all'obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadono le opere da realizzare, così come previsto, all'articolo 46 del decreto-legge

1° ottobre 2007, n. 159, per la costruzione e di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero in caso di aumento della capacità dei terminali esistenti;

L'articolo 13 contiene delle ulteriori disposizioni per i procedimenti amministrativi relativi al GNL. In particolare, viene specificato che l'autorizzazione rilasciata al termine delle procedure autorizzative semplificate, previste dagli articoli 9 e 10, qualora riguardi impianti o infrastrutture ubicate in aree portuali, costituisce anche approvazione della variante al piano regolatore del sistema portuale. Inoltre, vi si stabilisce che le procedure autorizzative semplificate di cui agli articoli 9, 10 e 11 possono essere applicate anche ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del decreto in questione, su richiesta del proponente il progetto. Vengono, successivamente, previste una serie di sanzioni per i soggetti che effettuano attività di vendita di gas naturale, anche sotto forma di GNL o GNC a clienti finali, qualora i soggetti stessi non abbiano la relativa autorizzazione e non siano iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali;

da ultimo, l'articolo in questione precisa che le disposizioni del decreto si applicano anche ai progetti di riconversione delle infrastrutture e siti energetici già esistenti qualora sia prevista una attività di stoccaggio e successivo scarico su navi e autobotti del GNL;

L'infrastruttura per l'erogazione al pubblico dei combustibili alternativi per il trasporto, da realizzarsi almeno nelle quattro componenti di fornitura di energia di cui all'articolo 3 «Quadro strategico nazionale» dello schema in esame (energia elettrica, idrogeno, gas naturale inclusivo di GNC e GNL, GPL), dovrebbe anche tener conto dei diversi contributi delle singole componenti di fornitura alle politiche europee e nazionali in materia di protezione dell'ambiente e del clima. In particolare, come evidenziato anche dal-

l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) in sede di audizione sullo schema di decreto in esame, all'articolo 3, comma 5, quanto appena richiamato andrebbe meglio esplicitato, in modo tale che il quadro strategico nazionale possa tenere conto, modulandole al proprio interno, delle singole componenti di fornitura, favorendo quelle maggiormente sostenibili dal punto di vista ambientale;

appare dunque necessario considerare la diversa percentuale di fonti energetiche rinnovabili contenute nell'unità del singolo combustibile alternativo e del differente livello di emissione di gas serra per chilometro percorso;

L'articolo 15 reca disposizioni in materia di misure per agevolare la realizzazione di punti di ricarica. In particolare, si prevede che entro il 1° giugno 2017 i Comuni modifichino i propri regolamenti urbanistici per rendere obbligatoria, con decorrenza dalla medesima data, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli ad alimentazione elettrica. L'obbligo sarà previsto per gli edifici di nuova costruzione residenziali con almeno 50 unità abitative per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiori al 20 per cento di quelli totali;

risulta decisamente limitativo imporre l'obbligo della predisposizione alla installazione delle ricariche elettriche solo per gli edifici residenziali con più di 50 unità abitative. La predisposizione dovrebbe essere presente anche negli edifici residenziali nuovi di piccole dimensioni se si intende realmente creare le basi di una rete elettrica in grado di garantire la possibilità ai possessori di veicoli elettrici di dotarsi di punti di ricarica privati semplicemente installando un dispositivo dedicato;

si ritiene, infine, che non sia rispettosa del principio di neutralità tecnologica la disposizione secondo cui l'obbligo di avere il 25 per cento dei veicoli alimentato dai combustibili alternativi pre-



visto dall'articolo 18, comma 9, per le zone ad alto inquinamento, possa essere raggiunto indifferentemente con veicoli a gas o alimentati ad elettricità, senza alcun riferimento ai veicoli ad idrogeno e a celle a combustibile. Considerato il minore costo dei veicoli a gas e le ristrettezze dei bilanci delle amministrazioni pubbliche, tale previsione discrimina significativamente l'approvvigionamento di autoveicoli elettrici, per non parlare di quelli ad idrogeno, a cui dovrebbe essere perlomeno destinata una quota minima;

con riferimento al Quadro Strategico Nazionale di cui all'Allegato III dello schema di decreto, è opportuno evidenziare come prevedere un regime di gare su ambiti territoriali vasti sia incompatibile con quanto disposto dalla direttiva 2014/94. La normativa comunitaria ribadisce chiaramente la libertà degli operatori di fornire servizi di ricarica al pubblico, stabilendo che « a creazione e il funzionamento dei punti di ricarica dei veicoli elettrici dovrebbero essere ispirati ai principi di un mercato concorrenziale con accesso aperto a tutte le parti interessate nello sviluppo ovvero nell'esercizio delle infrastrutture di ricarica ». La pianificazione nazionale contenuta nel Quadro Strategico Nazionale, al capitolo 7, si basa invece su gare per l'aggiudicazione degli spazi per punti di ricarica al pubblico su ambiti territoriali vasti;

il ricorso a gare su vasti ambiti territoriali presuppone che potranno essere operatori nel settore delle ricariche aperte al pubblico, per lo più grandi gruppi, con un evidente fattore di concentrazione e limitazione della concorrenza. Si realizzerà dunque non solo una violazione della normativa concorrenziale, ma anche dell'articolo 4 della Direttiva 2014/94, che impone ai distributori di favorire e non limitare la concorrenza nel settore le infrastrutture di ricarica;

sempre con riferimento al Quadro Strategico Nazionale, risultano piuttosto carenti i riferimenti alla alimentazione tramite fonti rinnovabili di energia;

si osserva, comunque, la rilevanza dell'atto in esame, anche alla luce degli obiettivi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici contenuti nell'Accordo di Parigi e del ruolo essenziale del settore dei trasporti nel processo di decarbonizzazione delle economie;

si sottolinea l'esigenza di adottare una visione di medio lungo periodo in grado di orientare il mercato verso una graduale messa al bando dei veicoli equipaggiati con propulsori endotermici a benzina, gasolio e, in prospettiva, anche a gas di origine fossile;

osservata negativamente l'eccessiva semplificazione delle procedure amministrative per la realizzazione di grandi infrastrutture di stoccaggio del GNL e, più in generale, l'attribuzione di un peso eccessivo del gas che, al contrario, incrementa il rischio di veder semplicemente sostituita la dipendenza dal petrolio con quella dal gas, anche in un'ottica di lungo periodo,

esprimono parere favorevole con le seguenti condizioni:

all'articolo 9, escludere che le infrastrutture di stoccaggio del GNL, connesse o funzionali all'allacciamento e alla realizzazione della rete nazionale di trasporto del gas naturale, o di parti isolate della stessa, siano considerate infrastrutture e insediamenti strategici e qualificati di pubblica utilità, nonché indifferibili e urgenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

all'articolo 10, escludere che le infrastrutture di stoccaggio e trasporto del GNL, che abbiano una capacità uguale o superiore a 200 tonnellate, non destinate all'alimentazione di reti di trasporto di gas naturale, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie per la costruzione e l'esercizio di tali impianti, siano qualificate come strategiche ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui sezione c) dell'Allegato III, e conseguentemente che alle stesse si applichi il regime semplificato dell'autorizzazione unica;

all'articolo 9, esplicitare che, nell'ambito del procedimento unico di cui al comma 4, sia fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadono le opere da realizzare;

sempre con riferimento agli articoli 9 e 10, occorre prevedere che ogni eventuale decisione di investimento su tali tipologie di infrastrutture sia successiva all'effettuazione di un'analisi costi/benefici, realizzata da un soggetto terzo e indipendente, che verifichi la sostenibilità economica e la coerenza con le finalità espressamente enunciate dal provvedimento in esame;

all'articolo 13, escludere che le disposizioni di cui al comma 5 si applichino ai progetti di riconversione delle infrastrutture e siti energetici diversi da quelli esistenti di cui al comma 1 del medesimo articolo, ossia diversi da quelli ubicati in area portuale o in area ad essa contigua;

all'articolo 2, recante le definizioni, appare necessario modificare la definizione di «veicolo elettrico» di cui al comma 1, lettera *b*), al fine di garantire che siano considerati tali i soli veicoli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo, così come definiti dall'articolo 17-bis, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 134;

sempre in riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *g*), appare opportuno eliminare il riferimento al punto di ricarica la cui area di stazionamento è accessibile al pubblico mediante autorizzazione e pagamento di un diritto di accesso, di cui al numero 1 della predetta lettera, al fine di coordinare la definizione recata dalla disposizione in esame con quella dell'articolo 2 della Direttiva n. 2014/94/UE;

all'articolo 5, specificare, ai fini di una univoca e corretta interpretazione del

comma 2, che per «motore a idrogeno» deve intendersi anche quello che utilizza celle a combustibile, come previsto al comma 1 dello stesso articolo;

sempre all'articolo 5, appare opportuno modificare il termine al 31 marzo 2017 per l'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione;

all'articolo 15, comma 1, capoverso «1-ter», è necessario eliminare il riferimento alle 50 unità abitative, al fine di favorire la realizzazione di punti di ricarica, in particolare in occasione degli interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello;

all'articolo 18, comma 3, è necessario che, per tutti gli impianti di distribuzione di carburanti stradali già esistenti alla data del 31 dicembre 2015, l'obbligo di presentare progetti al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica, nonché di distribuzione di GNC o GNL, sia previsto per gli impianti di distribuzione che hanno erogato, al 31 dicembre 2015, quantitativi di carburante superiori a 5 milioni di litri e non 10 milioni come attualmente previsto dallo schema di decreto;

con riferimento alle misure per la diffusione dell'utilizzo di veicoli a combustibili alternativi nel trasporto stradale, all'articolo 18, comma 9, appare necessario incrementare fino al 50 per cento il valore della percentuale di veicoli a GNC e GNL e veicoli elettrici che le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di acquistare al momento della sostituzione del rispettivo parco auto, autobus e mezzi della raccolta dei rifiuti urbani;

all'articolo 18, comma 9, con riferimento alla sussistenza dell'obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni centrali, alle Regioni, agli enti locali e ai gestori di servizi di pubblica utilità da essi controllati di acquistare al momento della sostituzione del rispettivo parco auto, autobus e mezzi della raccolta dei rifiuti urbani

veicoli alimentati a combustibili alternativi, è opportuno sopprimere il riferimento alle province ad alto inquinamento;

estendere le disposizioni recate dal Titolo V, Capo II, dello schema di decreto anche all'idrogeno, prevedendo, in particolare, all'articolo 18, comma 9, la possibilità in capo alle amministrazioni pubbliche di scegliere di acquistare, al momento della sostituzione del parco auto, autobus e mezzi della raccolta dei rifiuti urbani, veicoli ad idrogeno e a celle a combustibile, al fine di favorire la diffusione dell'idrogeno nel segmento delle flotte pubbliche di mezzi leggeri e pesanti;

all'Allegato I allo schema di decreto, recante le Specifiche tecniche, occorre inserire una clausola volta a specificare che i punti di ricarica accessibili al pubblico, sia su suolo pubblico che privato, devono garantire l'interoperabilità e il roaming tra gestori del servizio elettrico;

con riferimento al Quadro Strategico Nazionale di cui all'Allegato III, occorre garantire una effettiva concorrenza nell'apertura di spazi di ricarica aperti al pubblico, escludendo la previsione di gare su ambiti territoriali vasti e assicurando condizioni di gara per gli spazi pubblici che consentano la più ampia partecipazione;

Si formulano, inoltre, le seguenti osservazioni:

sarebbe opportuno, all'articolo 2, comma 1, lettera *f*) dello schema di decreto, prevedere che la fornitura di elettricità alle infrastrutture di ormeggio a servizio delle navi adibite alla navigazione marittima o alla navigazione interna ormeggiante possa essere effettuata con generatore elettrici isolati alimentati con qualsiasi tipologia di combustibile alternativo e non solo a gas naturale liquefatto – GNL;

sarebbe opportuno prevedere all'articolo 3, tra gli elementi del Quadro stra-

tegico nazionale, una valutazione del livello di emissioni di CO<sub>2</sub> delle singole tipologie di combustibile alternativo;

sarebbe necessario valutare l'opportunità di non limitare, all'articolo 3, comma 2, le possibilità di utilizzo dell'idrogeno nel solo settore del trasporto stradale, al fine di favorire lo sviluppo anche in altri settori quali quello navale, ferroviario e industriale;

all'articolo 4, comma 1, occorrerebbe valutare l'opportunità di anticipare al 31 dicembre 2018 l'installazione di un adeguato numero di punti di ricarica, tale da garantire la circolazione dei veicoli elettrici negli agglomerati urbani e suburbani, in altre zone densamente popolate e nel reticolo di determinati ambiti;

all'articolo 8, comma 2, sarebbe opportuno prevedere, per la conformità al testo della direttiva, nonché per accrescere la consapevolezza dei consumatori e garantire la trasparenza riguardo ai prezzi dei combustibili in modo coerente in tutta l'Unione, la fissazione di un esplicito divieto volto ad evitare che tutte le informazioni rese agli utenti possano indurre in errore o ingenerare confusione;

sarebbe opportuno prevedere che una quota almeno pari a un quarto dei veicoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 18, comma 9, sia alimentato ad elettricità;

sarebbe auspicabile introdurre l'obbligo di predisporre infrastrutture di ricarica anche per gli edifici di minori dimensioni, nonché adottare misure volte a garantire la possibilità ai tutti i possessori di veicoli elettrici di dotarsi di punti di ricarica di ricarica aperti al pubblico nelle vicinanze delle abitazioni;

si auspica siano previste misure volte a favorire la fornitura di energia proveniente da fonti rinnovabili per l'alimentazione dei punti di ricarica accessibili al pubblico, utilizzando anche i benefici derivanti dai sistemi efficienti di utenza. »

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (Atto n. 337).****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO  
SINISTRA ITALIANA-SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ**

La Commissione IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), La Commissione X (Attività Produttive),

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi – Atto del Governo n. 337;

considerato che:

nel Titolo I (Finalità ed obiettivi) sono contenute le enunciazioni teleologiche e le definizioni. Il campo di applicazione (articolo 1) dà attuazione all'articolo 1 della direttiva, enunciando la finalità della riduzione della dipendenza dal petrolio e dell'attenuazione dell'impatto ambientale del settore dei trasporti. Per la realizzazione dell'infrastruttura dei combustibili alternativi i requisiti minimi sono i punti di ricarica per i veicoli elettrici, di rifornimento di idrogeno per il trasporto stradale, di gas naturale (sia liquido – GNL, sia compresso – GNC). Rispetto a tali ambiti (costituenti la parte obbligatoria della direttiva) lo schema di decreto aggiunge il gas petrolio liquefatto (GPL) per il trasporto, che per il Governo è rilevante per l'Italia ed è previsto nella stessa direttiva come combustibile alternativo;

l'articolo 2, nel recare le definizioni, dà attuazione all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva, raccordandola con le definizioni recate dalle norme nazionali preesistenti: ad esempio, per il veicolo elettrico si segue l'impianto (relativo ai biocarburanti) del d.lgs. n. 28 del 2011 e

della legge n. 134 del 2012. Anche il punto di ricarica è stato dettagliato, rispetto alla direttiva, con il *range* « di potenza standard » (lenta o accelerata): ciò in coerenza con l'attuale classificazione per la pianificazione e gestione delle reti di ricarica sul territorio nazionale. Per il « punto di ricarica di potenza elevata », il testo reca una ulteriore specificazione – rispetto alla direttiva – per la ricarica ultra veloce (sopra i 50 kW), mentre la direttiva si limitava a definire il trasferimento di elettricità ad una potenza superiore ai 22 kW. Per l'ambito locale del quale si colloca l'azione di ricarica, si è specificato che la prescritta non discriminazione – nell'accessibilità al pubblico – si realizza anche quando il pubblico accede all'area di stazionamento mediante autorizzazione o pagamento di un diritto di accesso;

nel Titolo II la disciplina generale del Quadro strategico nazionale (di cui al Capo I) passa per la realizzazione dell'infrastruttura nel rispetto dei requisiti minimi della direttiva (che, agli articoli da 4 a 7, sono calate nelle specificità della fornitura di elettricità per il trasporto, di idrogeno per il trasporto stradale, di gas naturale per il trasporto e altri usi, nonché di gas di petrolio liquefatto per il trasporto). L'articolo 3 si occupa del Quadro strategico nazionale (in attuazione dell'articolo 3 paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 della direttiva), che rappresenta il primo obbligo temporale (18 novembre 2016) per il recepimento della Direttiva;

viene introdotta, al comma 2, l'articolazione in 4 distinte sezioni del QSN, ognuna per le quattro fonti energetiche considerate. Al loro interno, trovano sistematizzazione le conoscenze che sin qui hanno riguardato ciascuna materia, e che sono riassunte nell'allegato III: il comma 3 rinvia quindi al piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (di cui ai DPCM 26 settembre 2014 e 18 aprile 2016, per i quali il comma 6 fa salva la procedura di aggiornamento vigente), aggiungendo una sottosezione per natanti ed aerei (che elenca lo stato di elettrificazione delle banchine e le misure per la fornitura di elettricità agli aeromobili stazionanti). La realizzazione di sistemi di elettrificazione delle banchine portuali, denominati *cold ironing*, rappresenta una delle strategie per la riduzione dell'impatto ambientale delle imbarcazioni nei porti. Tradizionalmente, la produzione di energia è affidata ai generatori di bordo (motori diesel alimentati da gasolio per trazione marina), con conseguenti emissioni di CO<sub>2</sub> e altri inquinanti, nonché emissioni rumorose. Alternativamente alla generazione di energia a bordo, le navi possono essere ancorate e collegate ad un sistema di alimentazione elettrica dalla rete locale. Banchine elettrificate sono già operative in Nord America nei porti di Los Angeles, Seattle, Juneau e Vancouver; in Europa a Goteborg e Lubecca, e sono allo studio in molti altri grandi scali del mondo. Il comma 4 attiene alla sottosezione sulla fornitura di GNL per navigazione, trasporto stradale ad altro (di cui in allegato sono riportati i dati sul relativo dimensionamento), nonché alla sottosezione sul GNC per il trasporto stradale. Il comma 10 opera un raccordo anche con la normativa di rango primario vigente, in materia di biocarburanti. Per il comma 7, la realizzazione dell'infrastruttura, nel recepire i requisiti obbligatori della direttiva, tende alla semplificazione delle procedure amministrative, alla promozione della diffusione dei combustibili alternativi ed al raccordo con le linee guida per la redazione dei PUMS (piani urbani per la

mobilità sostenibile). Il comma 8 salvaguarda la normativa europea ambientale e proconcorrenziale, mentre il comma 9 invita a seguire un criterio – riconducibile a proporzionalità e sussidiarietà – nella valutazione delle condizioni locali e degli interessi; in ogni caso, si tratta di profili (parallelamente previsti dai paragrafi 3, 5 e 6 della direttiva) che potranno essere valutati dalla Commissione europea, che è beneficiaria della notifica dei QSN di cui al paragrafo 7 dell'articolo 3 della direttiva, sulla scorta dei quali pubblica ed aggiorna le informazioni nazionali;

L'articolo 4 reca disposizioni specifiche per la fornitura di elettricità per il trasporto, in attuazione dell'articolo 4 della direttiva; al comma 1 è prevista l'installazione entro il 31 dicembre 2020 di un adeguato numero di punti di ricarica, tale da garantire la circolazione dei veicoli elettrici negli agglomerati urbani e suburbani, in altre zone densamente popolate e nel reticolo di determinati ambiti;

L'articolo 5, specificamente rivolto alla fornitura di idrogeno per il trasporto stradale, reca attuazione dell'articolo 5 della direttiva. A tal fine il comma 1 prevede la creazione di un adeguato numero di punti di rifornimento per l'idrogeno accessibili al pubblico: essa andrà conseguita in modo graduale entro il 31 dicembre 2025, in linea con la domanda di mercato, per consentire la circolazione di veicoli da esso alimentati, ivi compresi i veicoli dotati di celle a combustibile;

L'articolo 6, per la fornitura di gas naturale per trasporto, dà attuazione all'articolo 6 paragrafi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 della direttiva. I commi 1 e 2 prevedono la creazione nei porti marittimi e nei porti della navigazione interna, rispettivamente entro il 31 dicembre 2025 ed il 31 dicembre 2030, di un adeguato numero di punti di rifornimento per navi alimentate a GNL adibite alla navigazione interna o alla navigazione marittima nella rete centrale TEN-T (per la cui adeguata copertura è prevista anche la possibilità di forme di collaborazione transfrontaliera con gli

Stati Membri confinanti, secondo la deroga consentita dall'articolo 6 paragrafo 6 della direttiva, che l'assoggetta ad appositi obblighi di rendicontazione). La designazione dei relativi porti è collocata dal comma 3 nella sezione c) del QSN, in considerazione della circostanza che lo sviluppo graduale del mercato del GNL per uso marittimo dipenderà dalla futura diffusione di unità navali alimentate a GNL;

L'articolo 7 introduce norme sulla fornitura di gas di petrolio liquefatto, che, alla luce del « considerando » 7 della direttiva, « è un combustibile alternativo derivato dal trattamento del gas naturale e della raffinazione del petrolio, con una minore impronta di carbonio e emissioni inquinanti significativamente minori rispetto ai combustibili convenzionali. Il bio GPL ottenuto da varie fonti di biomassa dovrebbe emergere come tecnologia economicamente valida a medio lungo termine;

nel Titolo III l'articolo 8 reca disposizioni in materia di informazioni per gli utenti. Esso costituisce attuazione dell'articolo 7, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 7 della direttiva 2014/94/UE, in materia di informazioni per gli utenti;

L'articolo 9, inserito nel Capo I del Titolo IV, in materia di semplificazione delle procedure amministrative, reca norme per le infrastrutture di stoccaggio e trasporto del GNL di interesse nazionale;

la disposizione prevede che sono considerate infrastrutture e insediamenti strategici le infrastrutture di stoccaggio di GNL, connesse o funzionali all'allacciamento e alla realizzazione della rete nazionale di trasporto del gas naturale, o di parti isolate della stessa, ai sensi, dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239;

L'articolo 10 reca disposizioni per le infrastrutture di stoccaggio e trasporto del GNL non destinate all'alimentazione di reti di trasporto di gas naturale. L'articolo in questione prevede un regime semplificato per le opere volte alla realizzazione di infrastrutture di stoccaggio di GNL che

abbiano una capacità uguale o superiore a 200 tonnellate. Il regime di semplificazione è esteso anche alle opere connesse e alle infrastrutture necessarie per la costruzione e l'esercizio di tali impianti;

L'articolo 11 contiene una serie di disposizioni per le infrastrutture di stoccaggio e trasporto del GNL di piccole dimensioni. Si tratta, in particolare, degli impianti di stoccaggio di GNL che hanno una capacità inferiore a 50 tonnellate. Per le opere di realizzazione di tali impianti e per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, viene prevista una procedura amministrativa semplificata nel rispetto della normativa ambientale, sanitaria, fiscale e di sicurezza;

L'articolo 12, relativo ai serbatoi criogenici di stoccaggio di GNL prevede che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provveda ad identificare tali serbatoi, installati presso i punti di rifornimento, con un sistema di codifica da stabilire con determinazione dell'Agenzia stessa;

L'articolo 13 contiene delle ulteriori disposizioni per i procedimenti amministrativi relativi al GNL. In particolare, viene specificato che l'autorizzazione rilasciata al termine delle procedure autorizzative semplificate, previste dagli articoli 9 e 10, qualora riguardi impianti o infrastrutture ubicate in aree portuali, costituisce anche approvazione della variante al piano regolatore del sistema portuale. Inoltre, vi si stabilisce che le procedure autorizzative semplificate di cui agli articoli 9, 10 e 11 possono essere applicate anche ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del decreto in questione, su richiesta del proponente il progetto. Vengono, successivamente, previste una serie di sanzioni per i soggetti che effettuano attività di vendita di gas naturale, anche sotto forma di GNL o GNC a clienti finali, qualora i soggetti stessi non abbiano la relativa autorizzazione e non siano iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali;

al momento, la diffusione delle auto elettriche è pesantemente rallentata non dalla mancanza di colonnine di ricarica, ma da barriere psicologiche e tecnologiche che attualmente rendono incerto e limitano il mercato;

il principale è che l'auto elettrica, pur riducendo il costo dei consumi, non presenta ancora un costo complessivo di vita del veicolo sufficientemente attrattivo in contropartita agli svantaggi che offre in termini di flessibilità e incertezza di mobilità. Il prezzo di acquisto del veicolo elettrico, su cui pesa il costo ancora elevato delle batterie, ha un impatto determinante nelle scelte di un consumatore che non sempre considera o non è in grado di considerare appieno i costi di esercizio;

altro tema è la scarsa autonomia della batteria elettrica che non permette un'elevata flessibilità negli spostamenti. La « *Range Anxiety* » è tra i freni maggiori alla diffusione dei veicoli elettrici. A tali limitazioni si aggiunge una maggiore difficoltà nel gestire le operazioni quotidiane di ricarica soprattutto in caso di ricarica veloce che prevede un connettore e un cavo particolarmente pesante;

in linea generale si apprezzano tutti gli sforzi ad istituire strategie nazionali alternative all'utilizzo del greggio e conseguentemente l'introduzione di una strategia nazionale sul GNL, elettrificazione diffusa e uso dell'idrogeno. Allo stesso tempo andrebbe però specificato che tali strategie di implementazione avvengano in un regime di piena concorrenza non avvantaggiando alcuni soggetti che potrebbero risultare monopolisti di alcuni servizi, come ad esempio Enel nel settore della realizzazione dei punti di ricarica;

alla luce di quanto precede esprime parere positivo con le seguenti condizioni:

si evidenzia la necessità di garantire in tutti gli aspetti dello schema di decreto il principio di neutralità tecnologica tra i vari combustibili alternativi, eliminando

ogni riferimento a specifici combustibili alternativi. In particolare, con riferimento all'articolo 18, comma 9, che impone alle pubbliche amministrazioni, nonché agli enti ivi indicati, situati nelle province ad alto tasso di inquinamento e al momento della sostituzione del rispettivo parco autoveicoli l'obbligo di acquistare almeno il 25 per cento di veicoli a GNC, GNL ed elettrici, si segnala l'esigenza di evitare l'individuazione di specifiche tipologie di alimentazione, ritenendosi preferibile un richiamo onnicomprensivo a « veicoli a combustibili alternativi »;

si richiama l'opportunità di definire con maggiore esaustività e trasparenza il quadro di incentivazione fiscale o parafiscale legato all'ambito di applicazione dello schema di decreto, nonché qualsiasi eventuale sussidio, sia di natura diretta che indiretta, specificandone il destinatario, la natura e l'eventuale impatto sulla componente A3 della bolletta e comunque garantendo un'adeguata ed equilibrata ripartizione di qualsiasi incentivo tra i vari combustibili alternativi o settori trasportistici collegato all'implementazione della direttiva nel nostro Paese. In generale gli investimenti sui punti di ricarica e più in generale sullo sviluppo dei combustibili di cui al presente schema di decreto andrebbero attentamente valutati anche in termini di impatto sulla bolletta elettrica e gli eventuali oneri per i cittadini;

e con le seguenti osservazioni:

a valutare l'introduzione di misure volte a garantire l'evoluzione tecnologica delle auto presenti sul mercato a partire dal 2018 che porteranno l'autonomia effettiva del veicolo elettrico dagli attuali circa 100 km a più di 300 km, giustificando quindi l'installazione di punti di ricarica a largo raggio;

si segnala l'esigenza di chiarire la definizione di veicolo elettrico di cui all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, chiarendo in particolare se tale definizione include, o meno, anche i vei-

coli ibridi non a ricarica esterna, che dunque non necessitano di un'infrastruttura di ricarica;

all'articolo 2, comma 1, lettera *f*) sostituire le parole « di trasmissione » con la parola « elettrica »;

quanto all'articolo 2, comma 1, lettera *g*), si ritiene che la definizione di « punto di ricarica o di rifornimento accessibile al pubblico » ivi indicata possa ingenerare confusione, segnalando l'opportunità di una formulazione più aderente al testo della direttiva;

all'articolo 3, comma 5, andrebbe esplicitato che il quadro strategico nazionale possa tenere conto modulandole al proprio interno, delle singole componenti di fornitura, favorendo quelle maggiormente sostenibili dal punto di vista ambientale;

all'articolo 4, comma 7, si valuti l'opportunità di precisare che occorre dotare di sistemi di misurazione intelligenti il punto di connessione della stazione di

ricarica alla rete pubblica e non anche i singoli punti di ricarica all'interno della medesima stazione;

per la costruzione delle infrastrutture di ricarica elettrica lungo la rete autostradale, si ritiene opportuno affidare direttamente ai concessionari autostradali, a loro spese, la realizzazione e l'assegnazione delle aree per le stazioni di ricarica, mediante procedure competitive, trasparenti ed aperte al mercato. Ciò al fine di garantire tempi e risorse certe per la copertura della rete e condizioni concorrenziali e non discriminatorie per l'accesso dei vari operatori, come già avviene per l'installazione e l'assegnazione delle aree di rifornimento dei combustibili tradizionali;

all'articolo 9, si valuti l'opportunità di integrare la norma prevedendo di far precedere la decisione di investimento con una analisi costi/benefici di un soggetto terzo e indipendente quale l'AEEGSI, che consenta di verificare la sostenibilità economica di tali interventi e quindi la coerenza con le finalità espressamente enunciate dal medesimo articolo.

ALLEGATO 3 »



## ALLEGATO 1

**7-00773 Arlotti: Misure a favore del cicloturismo.****RISOLUZIONE APPROVATA**

Le Commissioni IX e X,

premessi che:

L'Italia si conferma primo produttore europeo di biciclette in Europa con 2.728.600 esemplari prodotti nel 2014, in crescita del 2,1 per cento sull'anno precedente;

sono presenti in Italia circa 25 milioni di biciclette con 12 milioni di ciclisti che usano frequentemente le due ruote: dal rapporto Isfort Audimob (2014) sulla mobilità degli italiani si rileva che la domanda di mobilità abbia preferito più spostamenti a piedi (15,9 per cento), in bici (3,8 per cento) e anche con il mezzo pubblico (10,8 per cento), mentre il mezzo privato perde il 3,6 per cento rispetto al 2013. La bicicletta aumenta le sue quote modali in tutte le ripartizioni territoriali: Nord-Ovest +0,4 per cento, Nord-Est +0,9 per cento, Centro +0,9 per cento e Mezzogiorno +1 per cento. Gli amanti della bicicletta raddoppiano le percorrenze rispetto ai pedoni, si muovono su itinerari intorno ai 4 km con una velocità media di circa 16 km/h;

l'utilizzo della bicicletta, ossia il cicloturismo può rappresentare un'importante leva economica per il turismo nazionale: secondo dati Enit infatti, il ritorno economico del cicloturismo ha una potenzialità di 3,2 miliardi di euro di fatturato all'anno;

nel 2013-2014 circa 450 mila cicloturisti hanno visitato l'Italia e il settore ha prodotto un giro d'affari da 44 miliardi di euro e circa 20 milioni di pernottamenti nelle strutture ricettive;

le destinazioni cicloturistiche italiane più richieste sono Toscana, Veneto, Trentino & Dolomiti, Emilia-Romagna, Lago di Garda, visitate non solo nei mesi estivi, ma anche in quelli immediatamente precedenti e successivi (ovvero marzo e aprile, settembre e ottobre);

i cicloturisti in Italia sono per il 61 per cento stranieri (soprattutto tedeschi, inglesi, scandinavi, olandesi, svizzeri, ma anche americani, australiani e canadesi) e 39 per cento italiani; il profilo del cicloturista verso l'Italia è quello di un turista di livello economico e culturale medio-alto, per il 48 per cento si tratta di coppie, per il 28 per cento famiglie e il 14 per cento gruppi e l'età media è 40-45 anni;

le strutture scelte dai cicloturisti sono generalmente dotate di standard e livelli di comfort medio-alti, da 3 stelle in su: la preferenza va a quelle alberghiere (20,5 per cento), agriturismo 19,5 per cento, B&B 18,5 per cento, appartamento 14 per cento, campeggio 8,5 per cento, camper (11 per cento);

particolare rilievo nell'offerta turistica dedicata a questo segmento hanno i *bike hotels* e gli alberghi *bike friendly*, generalmente uniti in consorzi, che dedicano servizi specifici ai cicloturisti;

le numerose manifestazioni di cicloturismo e amatoriali italiane (Nove Colli in Romagna, Maratona des Dolomites, Granfondo delle 5 Terre, solo per citarne alcune) vedono la partecipazione di migliaia di ciclisti e in molti casi rappresentano un veicolo promozionale straordinario producendo un forte indotto

turistico grazie alle specificità e alle caratteristiche del prodotto che viene promosso;

la promozione e lo sviluppo dell'uso della bicicletta sia per gli spostamenti quotidiani (casa, scuola, lavoro e servizi), sia per le attività turistico-ricreative (cicloturismo) sono temi particolarmente presenti nel dibattito politico sia a livello nazionale che locale: ad esempio, la proposta di legge C. 2305 « Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica », abbinata ad altre 5 proposte di legge in materia, prevede disposizioni sulla mobilità ciclistica, specie per quanto riguarda le competenze degli enti locali, l'intermodalità bici e trasporto pubblico locale e la classificazione delle ciclovie;

se il costo previsto per una pista ciclabile può arrivare fino a 400 euro al metro, studi internazionali dimostrano che ogni euro investito in questo settore ne restituisce 4 o 5 alla collettività in meno di tre anni;

a livello europeo esiste il progetto EuroVelo, la rete ciclabile europea, teso a sviluppare una rete di 12 itinerari-ciclabili di lunga percorrenza attraverso tutto il continente europeo che prevede oltre 70.000 chilometri di rete ciclabile di cui più di 40.000 chilometri già in essere;

dentro EuroVelo, l'Italia attraverso l'Enit partecipa a EuroVelo8, la pista ciclabile del Mediterraneo che vede cooperare un *network* transnazionale di 13 *partner*, ed è interessata per una lunghezza di 965 chilometri;

la delibera del CIPE n. 1/2001 del 10 febbraio 2001, individua la Rete nazionale di percorribilità ciclistica (RNPC)-Bicitalia quale rete infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema della rete ciclabile transeuropea EuroVelo e la dichiara di interesse strategico nazionale;

il decreto-legge n. 83/2014 (cosiddetto *Art-bonus*) ha previsto l'adozione di un piano straordinario della mobilità tu-

ristica e la convocazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo (MiBACT) di apposite conferenze di servizi per semplificare e velocizzare il rilascio di atti autorizzativi di varia natura relativi alla realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza;

il cicloturismo, che muove ogni anno in Europa oltre 10 milioni di persone, può essere incrementato e valorizzato in Italia attraverso l'utilizzo di un sistema di reti ciclabili a diversi livelli che, partendo dall'implementazione e dalla manutenzione delle reti esistenti di percorribilità ciclistica, consentano di offrire percorsi e luoghi che siano meta per i cicloturisti;

una rete nazionale dei percorsi naturalistici e culturali per le due ruote insieme al potenziamento e alla valorizzazione dei *bike hotel* potenzierebbe l'offerta turistica per i cicloamatori attraverso la creazione di pacchetti turistici completi con percorsi costituiti da luoghi di ristoro e di accoglienza, punti di assistenza tecnica, proposte culturali e percorsi enogastronomici;

la realizzazione di ciclovie di media e lunga percorrenza a fini prevalentemente ricreativi e turistici sta diventando una esigenza sempre più sentita dalle amministrazioni a vari livelli, presso le quali va crescendo di giorno in giorno la consapevolezza della necessità di valorizzare i propri territori all'insegna della sostenibilità: a livello nazionale esiste la proposta di rete ciclabile nazionale Bicitalia, un *network* nazionale che considera esclusivamente gli ambiti di collegamento di grande respiro, ovvero itinerari, ad uso della bicicletta di dimensione sovraregionale o di collegamento con i Paesi confinanti;

in alcune regioni vi è una forte attività sul tema della mobilità ciclistica, ma sembrerebbe emergere il bisogno di coordinamento attraverso una cabina di regia che provveda a gestire più aree di azione, tra le quali i finanziamenti, l'omogeneità realizzativa, la valorizzazione

dei territori più vocati; nuovi club di prodotto dedicati, segnaletica cicloturistica, pubblicazioni, cartografie e intermodalità con il treno,

impegnano il Governo:

a favorire, sostenere e sviluppare le potenzialità del cicloturismo con attività di promo-commercializzazione che coinvolgano la filiera costituita da Enit, APT regionali, Unioni di prodotto e consorzi, valorizzando l'offerta turistica di prodotti e pacchetti specifici, promuovendo le manifestazioni e gli eventi già esistenti e favorendo la costruzione di offerte tematiche differenti integrate lungo uno stesso percorso o differenziate per percorsi e legate al paesaggio, all'archeologia, ai beni culturali, ai pellegrinaggi, all'enogastronomia;

a costruire sinergie a livello nazionale con il coordinamento del MiBACT e il coinvolgimento degli operatori del settore del turismo, stanziando risorse specifiche e favorendo strategie di promozione del settore del cicloturismo nazionale e dei percorsi sovraregionali che tengano conto della percezione del nostro Paese da parte degli stranieri;

a favorire i processi di digitalizzazione delle informazioni e delle caratteristiche dei percorsi e dei luoghi interessati al cicloturismo;

ad inserire all'interno della rete nazionale delle ciclovie turistiche i percorsi e i progetti di Bicitalia e EuroVelo monitorando lo stato di avanzamento dei lavori e delle priorità così come individuate dall'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall'articolo 1, comma 145, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

**(8-00213)** « Arlotti, Gandolfi, Benamati, Braga, Borghi, Senaldi, Amato, Narduolo, Capone, Petrini, Terrosi, Giacobbe, Camani, Moretto, Stella Bianchi, Lodolini, Antezza, Romanini, Patriarca, Sbroliini, Carloni, Marco Di Maio, Scuvera, Patrizia Maestri, Cominelli, Paola Boldrini, Galperti, Gadda, Mura, Cani, Giovanna Sanna, Zardini, Folino, Castricone, Fossati, Montroni, Cenni, Iori, Lattuca, Donati, Brandolin, Ascani, Cova, Tentori ».

## ALLEGATO 2

**7-01110 Polidori: Misure a favore del cicloturismo.****RISOLUZIONE APPROVATA**

Le Commissioni IX e X,  
premessi che:

L'Italia è tra i principali produttori europei di biciclette; nel nostro Paese circolano circa 25 milioni di unità; l'Ancma (associazione di categoria dei produttori di bici e accessori) ha pubblicato gli ultimi dati del mercato della bici relativi al 2015, evidenziando che, dopo un positivo bilancio nella produzione italiana di biciclette, nel 2014, con un aumento del 6,6 per cento, nel 2015, il mercato della bicicletta è tornato nuovamente a scendere, registrando una diminuzione del 2,86 per cento nelle vendite, che quindi tornano al di sotto della soglia minima di 1,6 milioni di unità vendute;

in particolare, risultano diminuite le vendite delle biciclette tradizionali, mentre si registra una consistente crescita nella vendita del numero di biciclette a pedalata assistita (+9,83 per cento) che, con 56.189 unità, rappresentano il 3,5 per cento del totale delle biciclette vendute in Italia;

al di là dei dati economici relativi alla produzione, nell'anno del consolidamento della ripresa della domanda di mobilità, il fronte delle scelte modali degli italiani ha registrato una decisa spinta verso le soluzioni di trasporto più ecologiche e sostenibili;

in un quadro generale di incremento degli spostamenti per tutti i modi di trasporto, le percorrenze a piedi e in bicicletta, in particolare, sono aumentate

di oltre un quarto in un solo anno, invertendo un *trend* negativo che si prolungava dal 2008;

come risulta dal 12o Rapporto Isfort Audimob per il 2014, il monitoraggio degli spostamenti effettuati a piedi o in bicicletta evidenzia una forte spinta complessiva della mobilità non motorizzata, in particolare nelle aree urbane (+25 per cento di percorrenze nel 2014), invertendo un lungo ciclo negativo. Allo stesso tempo, la quota modale della mobilità ecologica nelle città ha ripreso a salire, dopo diversi anni, attestandosi al 28,1 per cento;

nella suddivisione tra spostamenti a piedi e spostamenti in bicicletta, il 2014 segna un ulteriore incremento della quota modale della bici, in particolare negli ambiti urbani: si passa infatti dal 4,7 per cento del 2013 al 5,3 per cento del 2014, con un valore relativo alla mobilità ciclistica che torna ai livelli del 2008;

il cosiddetto cicloturismo, o turismo in bicicletta, individua quella tipologia di viaggi itineranti o gite giornaliere, senza finalità agonistiche, lungo percorsi prevalentemente agevoli, su strade a scarso traffico o riservate alle biciclette (ciclopiste). Il cicloturismo è una proposta turistica che offre un contatto diretto con l'ambiente circostante, con la possibilità di approfondire la cultura e le tradizioni, ad una velocità a misura d'uomo che consente di «vivere» i percorsi, sostandovi per visita, ristoro, ospitalità;

si tratta quindi di una tipologia di turismo certamente sostenibile, perché

preserva l'ambiente e che può costituire un importante volano economico per tutto il turismo nazionale;

attualmente, il cicloturismo è un valore aggiunto poco considerato per il turismo nel nostro Paese, ma se adeguatamente supportato potrebbe risolvere i problemi di numerosi operatori turistici, specialmente nei periodi di bassa stagione, come la primavera o l'autunno, periodi ideali per praticare il cicloturismo;

in Italia, i cicloturisti sono per la maggior parte stranieri, provenienti dal Nord Europa, tedeschi, inglesi, scandinavi, ma anche americani, dove è maggiormente radicata una cultura del turismo sostenibile, che comprenda anche il cicloturismo;

larga parte dei cicloturisti sono ricompresi nella fascia di età tra i 25 e i 49 anni. La maggior parte di essi viaggia in coppia, ma ci sono anche famiglie e talvolta gruppi superiori a quattro persone, con comitive che possono superare le trenta persone; generalmente, il cicloturista fa parte della cosiddetta « classe media », superando così completamente l'immagine del cicloturismo come vacanza « economica », scelta da chi non può « permettersi un altro tipo di viaggio »;

le località turistiche italiane più richieste per il cicloturismo si trovano in Piemonte, Trentino Alto Adige, Toscana ed Emilia-Romagna e vengono visitate, a scopo di cicloturismo, non solo in piena estate ma anche in primavera e autunno;

da un paio d'anni è realtà il progetto della Federazione italiana amici della bicicletta: « Bicalitalia ». Si tratta di una mappa aggiornata della rete di ciclovie nazionali che include circa 18 mila chilometri di strade ciclabili (10 mila mappati), 18 itinerari e 50 ciclovie di qualità; Bicalitalia è un *network* che prende in considerazione i collegamenti molto ampi, sovraregionali; a livello europeo, la corrispondente di Bicalitalia è « Eurovelo », un grande reticolato ciclabile sviluppato dalla European Cyclists Federation: 70 mila chilometri di strade, tutte con infrastrutture

standardizzate, che consentono, volendo, di recarsi da un Paese all'altro, utilizzando esclusivamente la bicicletta;

esistono diverse iniziative di cicloturismo in numerose località italiane (ad esempio il Granfondo dell'Appennino in Liguria, e la Maratona *des Dolomites*), a cui partecipano ogni anno migliaia di ciclisti, oltreché cicloamatori; tali appuntamenti producono un importante indotto turistico, grazie alla forte visibilità che viene data ai territori nei quali si svolgono le corse;

il cicloturismo muove ogni anno in tutta Europa oltre 10 milioni di persone; è necessario pertanto favorirne la promozione e la valorizzazione, attraverso uno sviluppo di reti ciclabili a vari livelli, che parta dalla manutenzione delle reti già esistenti e consenta agli appassionati di fruire di percorsi e luoghi che avranno un sicuro ritorno economico;

in grande espansione nel mondo dell'offerta turistica risultano i cosiddetti *bike hotels* e gli alberghi *bike friendly*, spesso uniti in consorzi, che dedicano strutture specifiche ai cicloamatori;

la delibera del Cipe n. 1 del 10 febbraio 2001 ha individuato la Rete nazionale di percorribilità ciclistica (Rnpc) – Bicalitalia quale rete infrastrutturale a livello nazionale, integrata nella rete transeuropea Eurovelo, dichiarandola di interesse strategico nazionale,

impegnano il Governo:

ad assumere iniziative per prevedere lo stanziamento di risorse specifiche da destinare alla valorizzazione e alla promozione del settore del cicloturismo, coinvolgendo l'intera filiera turistica, dando particolare rilievo alle iniziative e agli eventi già esistenti;

a sostenere tutte le attività legate al settore del cicloturismo, anche attraverso la valorizzazione dell'offerta turistica e

favorendo le proposte di pacchetti turistici specifici, in piena collaborazione con gli enti locali coinvolti;

ad inserire all'interno della rete nazionale delle ciclovie turistiche i percorsi e i progetti di Bicalia e EuroVelo monitorando lo stato di avanzamento dei

lavori e delle priorità così come individuate dall'articolo 1, comma 640 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall'articolo 1, comma 145, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

**(8-00214)**

« Polidori, Biasotti ».

## ALLEGATO 3

**7-01142 Abrignani: Misure a favore del cicloturismo.****RISOLUZIONE APPROVATA**

Le Commissioni IX e X,

premesso che:

l'Italia rappresenta il primo produttore di biciclette in Europa;

seppur con una flessione nel 2015 rispetto al 2014 il volume di esemplari prodotti fa sì che il nostro Paese sia ancora *leader* sia nella produzione di biciclette che nella produzione di tutta la componentistica correlata;

il 2015 ha visto anche una crescita del numero di biciclette a pedalata assistita vendute (+9,83 per cento) che, con 56.189 unità, rappresentano ancora solo il 3,5 per cento del totale delle biciclette vendute nel nostro Paese;

sono presenti in Italia più di 24 milioni di biciclette con circa 10 milioni di ciclisti che usano frequentemente le due ruote;

l'utilizzo della bicicletta, ossia il cicloturismo può rappresentare un'importante leva economica per il turismo nazionale: secondo dati Enit infatti, il ritorno economico del cicloturismo ha una potenzialità che supera i 3 miliardi di euro di fatturato all'anno;

le destinazioni cicloturistiche italiane più richieste sono quelle dove sono presenti maggiori servizi ad uso del ciclista come, ad esempio, l'Emilia-Romagna ed il Veneto;

i cicloturisti in Italia sono per il 61 per cento stranieri e il 39 per cento italiani;

le strutture scelte dai cicloturisti sono generalmente dotate di standard e livelli di comfort medio alti;

particolare rilievo nell'offerta turistica dedicata a questo segmento hanno i *bike hotel* e gli alberghi *bike friendly*, generalmente uniti in consorzi, che dedicano servizi specifici ai cicloturisti;

le numerose manifestazioni di cicloturismo e amatoriali italiane vedono la partecipazione di migliaia di ciclisti e in molti casi rappresentano un veicolo promozionale straordinario, producendo un forte indotto turistico grazie alle specificità e alle caratteristiche del prodotto che viene promosso;

la realizzazione di ciclovie di media e lunga percorrenza a fini prevalentemente ricreativi e turistici sta diventando una esigenza sempre più sentita dalle amministrazioni a vari livelli, presso le quali va crescendo di giorno in giorno la consapevolezza della necessità di valorizzare i propri territori all'insegna della sostenibilità,

impegnano il Governo:

a valorizzare il cicloturismo attraverso specifici accordi con enti locali e associazioni del settore;

ad assumere iniziative per potenziare la rete informativa lungo i percorsi ciclo-turistici esistenti;

a sostenere gli sforzi per la messa in sicurezza e la manutenzione delle ciclovie;

a sostenere i progetti volti a trasformare le linee ferroviarie dismesse, ove non interessate da progetti diversi, in ciclovie turistiche.

**(8-00215)**

« Abrignani, Sottanelli ».



## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano. Emendamenti C. 56-A cost. Alfreider .... 33

##### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 33

Variazioni nella composizione della Commissione ..... 33

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. C. 3113 Nesci (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 34

ALLEGATO (*Relazione tecnica trasmessa dal Governo*) ..... 36

##### COMITATO DEI NOVE

*Mercoledì 11 gennaio 2017.*

**Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano. Emendamenti C. 56-A cost. Alfreider.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.20 alle 9.30.

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 11 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

##### Variazioni nella composizione della Commissione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che, per il gruppo Partito democratico, i deputati Roger De Menech e Teresa Piccione entrano a far parte della Commissione, in sostituzione rispettivamente dei deputati Gennaro Migliore e Gianclaudio Bressa, nominati sottosegretari di Stato.

Comunica, inoltre, che per il gruppo Area popolare-NCD-CPI, il deputato Maurizio Lupi entra a far parte della Com-

missione in sostituzione della deputata Dorina Bianchi, nominata sottosegretaria di Stato. Comunica, infine, che per il gruppo Civici e innovatori, il deputato Domenico Menorello entra a far parte della Commissione in sostituzione del deputato Antimo Cesaro, nominato sottosegretario di Stato.

**Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale.**  
C. 3113 Nesci.

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 dicembre 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che, in data 12 maggio 2016, la Commissione ha richiesto al Governo la predisposizione di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, per la quantificazione degli oneri recati dal provvedimento in esame. Ricorda, altresì, di aver scritto a più riprese al Governo per sollecitarne la trasmissione.

Fa presente che, in data odierna, è stata trasmessa la predetta relazione tecnica, che risulta negativamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze (*vedi allegato*).

Considerata la necessità di approfondire l'esame della documentazione ricevuta, ritiene opportuno rinviare ad una prossima seduta l'esame delle proposte emendative presentate al testo.

Emanuele FIANO (PD), alla luce dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze, chiede alla presidenza delucidazioni circa le modalità di prosecuzione dell'esame del provvedimento, in

relazione ad eventuali interventi modificativi da apportare al provvedimento medesimo, che siano in grado di superare i rilievi di carattere finanziario evidenziati nella citata relazione tecnica. Fa notare, infine, che tale relazione tecnica è stata trasmessa alla Commissione con un evidente ritardo, tenuto conto che, secondo quanto desunto dalla stessa relazione tecnica, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato aveva già formulato i propri rilievi con una nota risalente all'8 novembre 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa presente che, nell'ambito della successiva fase dell'esame degli emendamenti, spetterà al relatore formulare eventuali ulteriori proposte di modifica al testo, che siano volte a superare i rilievi critici indicati nella relazione tecnica, ferma restando la possibilità per i gruppi di presentare subemendamenti. Fa notare, inoltre, che la V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) dovrà poi pronunciarsi in sede consultiva sul testo risultante dall'esame delle proposte emendative approvate dalla Commissione. Ritiene, in ogni caso, che le modalità di prosecuzione dell'*iter* potranno essere definite più compiutamente in una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, anche alla luce delle determinazioni che saranno assunte dalla conferenza dei presidenti dei gruppi in ordine alla programmazione dei lavori dell'Assemblea. Si augura, in ogni caso, che prima della prossima seduta, che ritiene potrà essere convocata martedì 17 gennaio, possa svolgersi una proficua interlocuzione tra i gruppi e il Governo, in vista della formulazione di un testo appropriato e condiviso.

Dalila NESCI (M5S), *relatrice*, dopo aver stigmatizzato il ritardo con cui il Governo ha provveduto a trasmettere la presente relazione tecnica, preannuncia proposte di modifica al provvedimento

tese a rendere gli interventi normativi previsti sostenibili dal punto di vista economico e finanziario, sottolineando, al riguardo, la sua disponibilità a confrontarsi con gli altri gruppi, in vista della formulazione di un testo il più possibile condiviso.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI, nel ritenere condivisibili le finalità del provvedimento, si augura che il testo possa essere migliorato in sede di esame delle proposte emendative sia nei suoi aspetti di

merito sia sotto il profilo della sostenibilità finanziaria.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nell'augurarsi che il Governo in futuro interloquisca con il Parlamento con maggiore tempestività, anche a seguito di una più stretta collaborazione tra i diversi dicasteri coinvolti, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

ALLEGATO

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale (C. 3113 Nesci).

## RELAZIONE TECNICA TRASMESSA DAL GOVERNO

MODULARIO  
P.C.M. - 188

Mod. 251

*Presidente del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Roma,

Al Presidente della I Commissione  
affari costituzionali, della Presidenza del  
Consiglio e interni  
Camera dei deputati

e, p.c. Al Ministero dell'interno  
- Ufficio legislativo

Al Ministero dell'economia e delle finanze  
- Ufficio del coordinamento legislativo

LORO SEDI

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DRP 0000127 P-4.20.11.2  
del 11/01/2017



15681507



OGGETTO: A.C. 3113 - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale.  
Relazione tecnica.

Si trasmette la relazione tecnica relativa al provvedimento indicato in oggetto, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con la nota che si allega.

d'ordine della Ministra  
La Capo di Gabinetto  
Cons. Daniela D'Ottavio



*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*  
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO  
Ufficio legislativo - Economia

*Prot. n. 1-41*

Roma, 10/01/2017

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI


-Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DRP 0000093 A-4.20.12.2  
del 10/01/2017

e. p. c.

AL MINISTERO DELL'INTERNO - U.L.

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - U.L.



AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA  
GENERALE DELLO STATO

LORO SEDI


OGGETTO: Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei Deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale.  
A.C. 3113 - *Relazione tecnica.*

Si fa riferimento alla nota n. 11760 del 30 giugno 2016, indirizzata anche a codesto Dipartimento, con la quale il Ministero dell'Interno ha trasmesso, per la prescritta verifica da parte di questo Ministero, la nuova relazione tecnica relativa al provvedimento indicato in oggetto, aggiornata con i contributi pervenuti dal Ministero della Giustizia.

Al riguardo, nel trasmettere copia della nota n. 80784 dell'8 novembre 2016, con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha reso il proprio parere sul provvedimento in esame, si restituisce la citata **relazione tecnica negativamente verificata.**

IL CAPO DELL'UFFICIO

DD/A.C.3113.RT.PCM



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA  
UFFICIO X

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO  
Atti Parlamentari Economia e Finanze

- 8 NOV. 2016

Prot. n. ..... *l-5189* .....  
Roma,

- 8 NOV. 2016

All'Ufficio legislativo Economia  
Sede

e p.c.

All'Ufficio del coordinamento  
legislativo  
Sede

All'Ufficio legislativo Finanze  
Sede

Prot. n. 80784/2016  
Entrata prot. n. 56170/2016  
Allegati:  
Riferimento a nota n.

OGGETTO: AC 3113 – Proposta di legge riguardante modifiche al testo unico di cui al DPR 361/1957 concernente l'elezione della Camera dei deputati, a al testo unico di cui al DPR 570/1960 concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. Relazione tecnica

Sono stati esaminati il provvedimento indicato in oggetto e la relazione tecnica trasmessa dal Ministero dell'Interno con nota n. 1721304/L2016-001388 del 30 giugno 2016, integrata con gli elementi forniti dal Ministero della Giustizia.

Preliminarmente si rappresenta che la relazione tecnica trasmessa con la predetta nota dal Ministero della giustizia non risulta conforme al dettato dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009, oltre che dalle disposizioni impartite con Circolare MEF-RGS n. 32 del 13 settembre 2010, non essendo presente l'indicazione delle coperture finanziarie relative agli oneri recati dal provvedimento in esame, di cui taluni anche evidenziati nella medesima relazione tecnica.

Pertanto, in assenza di indicazione della copertura finanziaria si esprime, sin da ora, parere contrario all'ulteriore corso del provvedimento in oggetto.

Fermo restando quanto sopra esposto, in merito alla portata delle norme esaminate, si fa presente quanto segue:

**Articolo 1, comma 1, lettera b) e Articolo 2, comma 1, lettera a)**

Le disposizioni prevedono la riduzione di uno scrutatore per ogni seggio sia per le elezioni della Camera che per quelle amministrative.

aS

La relazione tecnica, nell'evidenziare un possibile risparmio derivante dalla mancata corresponsione del compenso previsto per legge per ogni scrutatore, fa presente che il Ministero dell'Interno in occasione dell'esame di merito esprimerà parere contrario dal punto di vista tecnico, in quanto la riduzione prevista potrebbe comportare disfunzioni nell'espletamento delle operazioni elettorali di scrutinio.

In proposito, in merito alla quantificazione del possibile risparmio non si hanno osservazioni, tenuto conto che l'importo di 120 euro indicato è quello previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 13 marzo 1980, n. 70.

Tuttavia, si segnala che per ogni consultazione elettorale sono previste dalla predetta disposizione anche delle maggiorazioni, in caso si svolgano più elezioni contemporaneamente, che danno luogo a compensi aggiuntivi pari a 25 euro per ogni elezione aggiuntiva (fino ad un massimo di quattro maggiorazioni). Pertanto, il risparmio in caso di consultazioni elettorali contemporanee potrebbe essere più elevato di quello indicato.

Per quanto riguarda le considerazioni eventualmente adottate dal Ministero dell'Interno sulle possibili disfunzioni nella regolarità della procedura elettorale si ritiene irriuale che le stesse siano inserite nella relazione tecnica, in quanto documento tecnico rivolto a fornire elementi di quantificazione degli effetti finanziari delle disposizioni e pertanto andrebbero espunte.

**Articolo 3, comma 1, lettera b) capoverso Articolo 6, lettere a) e b)**

La norma prevede nuove modalità di formazione delle sezioni elettorali mediante sorteggio, ad opera del Presidente della Corte d'Appello, di un numero di nominativi iscritti all'albo degli scrutatori. La relazione tecnica in esame indica che tali attività saranno espletate con le risorse disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, ai sensi della menzionata Circolare MEF-RGS n. 32 del 13 settembre 2010, si rappresenta la necessità che la Rt indichi i dati e gli elementi atti a giustificare l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione delle risorse già presenti in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime.

**Articolo 3, comma 1, lettera b) capoverso Articolo 6, comma 6.**

La proposta all'esame dispone l'istituzione di corsi di formazione per tutti gli scrutatori, oltre 260.000 unità, che impattano sulle attività delle Prefetture.


La relazione tecnica pervenuta, riferita erroneamente all'articolo 3, comma 6, propone, al fine di adempiere al dettato normativo, la predisposizione di corsi "on line" avvalendosi delle risorse umane e strumentali disponibili, senza indicazione alcuna in merito alle risorse finanziarie eventualmente occorrenti, e senza indicare i capitoli di spesa sui quali graveranno gli oneri.

**Articolo 4**

La norma, così come formulata appare suscettibile di generare nuovi e maggiori a carico della finanza pubblica, i quali, ai sensi della vigente normativa contabile, necessitano di idonea quantificazione e adeguata copertura finanziaria.

Per quanto sopra, in attesa della produzione di una Relazione tecnica conforme alla vigente normativa contabile, si restituisce la relazione tecnica negativamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato





Prot: RGS 0056170/2016



*Ministero dell'Interno*  
UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N. 1721304/L2016-001388

Roma, data del protocollo

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
- Ufficio Legislativo – Economia  
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

*e. p.c.*

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
- Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento  
Ufficio II Procedimento Legislativo

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
- Ufficio Legislativo

ROMA

Oggetto: Proposta di legge d'iniziativa dei deputati Nesci ed altri recante: "Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale". (A.C. 3113)

**Relazione tecnica unitaria.**

Di seguito a precorsa corrispondenza, si ritrasmette, per la sottoposizione alla prescritta verifica da parte della Ragioneria Generale dello Stato, l'unita relazione tecnica al provvedimento in oggetto indicato, integrata con gli elementi forniti dal Ministero della Giustizia e pervenuti a questo Ufficio il 28 giugno scorso.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

*Brando Fratesi*

Prot: RGS 0056170/2016

A.C. 3113

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La proposta di legge in esame reca una sicura ricaduta in termini di oneri finanziari che non trovano quantificazione nello schema all'esame della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati.

In particolare, dalle modifiche normative che si intendono apportare alla disciplina elettorale nazionale e locale, derivano costi *una tantum* e costi da sostenere, tendenzialmente, in occasione di ogni tornata elettorale.

Più in dettaglio si rappresenta quanto segue.

**Uso di urne in materiale trasparente per verificare la mera presenza di schede elettorali al loro interno, ma non anche l'identificazione delle stesse - Art. 1, co. 1, lett. a)**

In merito al costo per la sostituzione di tutte le urne elettorali attualmente in uso con altrettante urne costituite in materiale semitrasparente, l'Istituto Poligrafico ha fatto conoscere le risultanze di un'apposita indagine di mercato dalla quale emerge che l'esborso complessivo sarebbe pari ad € 738.744 (costo risultante dalla moltiplicazione del numero di 61.562 seggi x il costo medio di un'urna in polipropilene pari ad € 12, comprensivo di costi di imballaggio, trasporto ed IVA).

**Sostituzione attuali cabine elettorali con cabine riparate solo su tre lati - Art. 1, c. 1, lett. e), Art. 2, co. 1, lett c), Art. 6, co. 1, cap. Art. 53-ter**

Si prevede che le cabine elettorali, in sostituzione di quelle attualmente in uso, siano chiuse solamente su due lati, frontalmente e lateralmente, con "ripari" collocati in corrispondenza del ripiano dove viene appoggiata la scheda per l'espressione del voto.

Il costo da quantificare è quello relativo all'acquisto di 246.248 cabine con tali caratteristiche da allestire presso le sezioni elettorali (4 nuove cabine elettorali per ciascuna delle 61.562 sezioni elettorali, per un totale appunto di 246.248 cabine). Va aggiunto poi il costo relativo alla predisposizione di 4 cabine, anch'esse dotate di 2 "ripari", da collocare in ciascuna delle 140 sezioni elettorali aggiuntive (1 sezione presso ognuno dei 140 tribunali del territorio nazionale), da costituire perché vi possano esprimere il voto gli elettori che, trovandosi per ragioni di studio o di lavoro, in un comune di una regione diversa da quella del comune di residenza, intendano qui votare, previa apposita istanza (art. 6); l'onere è quindi quello relativo all'acquisto di 560 cabine aggiuntive (4 nuove cabine elettorali per ciascuna delle 140 sezioni).

Il totale complessivo delle cabine da acquistare sarebbe quindi pari a 246.808.

Prot: RGS 0056170/2016

Da una prima ricognizione compiuta informalmente sul mercato è emerso che il costo unitario di ogni cabina elettorale (in alluminio a 2 ante ed 1 ripiano interno – pannelli in polipropilene opaco alveolare autoestinguente CLASSE V2 secondo gli standard UL 94) varia dai 135 euro + IVA 22 % per un quantitativo di cabine da acquistare inferiore a 10, ai 105 euro + IVA 22% per un quantitativo di 10 cabine, ai 98 euro + IVA 22 % per un quantitativo di 100 cabine.

Il costo complessivo presunto per l'acquisto delle cabine elettorali della tipologia indicata per far fronte al fabbisogno su tutto il territorio nazionale può pertanto quantificarsi, alla stregua di questa prima indagine - salvo verificare in concreto sul mercato elettronico la possibilità di realizzare ulteriori risparmi derivanti dall'espletamento delle relative procedure di gara - in una cifra corrispondente a un esborso pari a **31.384.319,44 euro**, IVA inclusa (come indicato in dettaglio nel prospetto che si allega e che documenta i diversi costi da comune a comune legati al rispettivo fabbisogno di cabine).

**Riduzione di un componente dell'Ufficio elettorale di sezione - Art. 1, co. 1, lett. b) e Art. 2, co. 1, lett. a)**

Rispetto alla possibile riduzione di uno scrutatore per ogni seggio, si rappresenta che l'importo del risparmio complessivo, dato dal compenso previsto per legge per ogni scrutatore (120 €) per il numero di seggi (61562) ammonterebbe a **7.387.440 €**.

In merito a tale riduzione, il Ministero dell'interno rappresenterà in occasione dell'esame dei merito parere contrario dal punto di vista tecnico, atteso che l'attuale numero di sei componenti risulta necessario a garantire la regolarità delle operazioni elettorali e di scrutinio. Si pensi, ad esempio, ai numerosi seggi da cui si deve "staccare" il seggio volante (composto da tre componenti) per raccogliere il voto a domicilio o nei luoghi di cura con meno di 100 posti letto, mentre i restanti tre componenti procedono in contemporanea alle operazioni di votazione ordinarie, durante le quali nessuno di essi si può assentare per alcun motivo, perché la legge prescrive proprio il numero minimo di tre componenti per la regolarità del procedimento (art. 66, primo comma, d.P.R. n. 361/57; art. 25 d.P.R. n. 570/60). In caso di riduzione del numero degli scrutatori, tale numero minimo non potrebbe più essere garantito.

**Sostituzione del presidente di seggio in caso di impedimento in occasione di elezioni politiche e amministrative - Art. 1, co. 1, lett. c), n. 2) e Art. 2, co. 1, lett. a), n.3).**

Le norme prevedono, nel caso di impedimento del presidente del seggio elettorale, l'ipotesi della sua sostituzione, ad opera del Presidente della corte di appello, mediante estrazione a sorte dall'elenco dei presidenti di seggio all'uopo costituito.

Trattandosi di norme di natura meramente dispositiva non si evincono profili di maggiore onerosità per la finanza pubblica.

Prot: RGS 0056170/2016

**Nuove modalità di formazione delle sezioni elettorali con sorteggio – Art. 3, co. 1**

La norma definisce nuove modalità di formazione delle sezioni elettorali mediante sorteggio, ad opera del Presidente della corte di appello, di un numero di nominativi iscritti all'albo degli scrutatori, pari a quello occorrente. All'adempimento delle operazioni di sorteggio e formazione delle sezioni elettorali si provvederà con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Lezioni formative per i sorteggiati alle funzioni di scrutatore - Art. 3, co. 6**

In merito alla previsione di istituire corsi di formazione per tutti gli scrutatori, va evidenziato che ciò determinerebbe un significativo impatto tecnico-amministrativo per le Prefetture che, in periodo elettorale, dovrebbero organizzare e gestire corsi per oltre 260.000 scrutatori. L'organizzazione di siffatti moduli formativi recherebbe, peraltro, sicuri oneri finanziari la cui quantificazione non è rimessa, unitamente alla definizione dei criteri e delle modalità di attuazione, ad un successivo decreto del Ministro dell'interno. Nell'ottica, pertanto, della economicità e della semplificazione complessiva, potrebbe valutarsi l'ipotesi di predisporre corsi "on line", soluzione che consentirebbe di adempiere al dettato normativo avvalendosi delle risorse umane e strumentali disponibili.

**Modifiche al numero degli iscritti delle sezioni elettorali - Art. 4**

La norma dispone la modifica del numero minimo di iscritti in ogni sezione in cui è suddiviso ogni Comune significando che il numero degli iscritti non potrà ora essere inferiore a 800. Si prevede inoltre che, quando particolari condizioni di lontananza e viabilità rendono difficoltoso l'esercizio del diritto di voto, possano essere costituite sezioni con un numero di iscritti, di regola, non inferiore a 100.

Dalla norma non si evincono profili di maggiore onerosità per la finanza pubblica.

La previsione dell'aumento del numero minimo di iscritti per ogni sezione elettorale comportando una contestuale riduzione del numero di sezioni elettorali, produrrà risparmi di spesa allo stato non quantificabili.

**Oneri connessi al voto fuori dal comune di residenza - Art. 6**

Viene prevista la possibilità di voto per coloro i quali, per ragioni di studio o di lavoro, si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti.

In tal caso si stabilisce che i Tribunali predispongano una sezione elettorale nonché uno spazio apposito dove l'elettore possa esprimere il voto e comporre il plico nel quale inserire la scheda di voto. Sul piano logistico, il Ministero della Giustizia ha confermato la possibilità di fornire locali e spazi necessari nell'ambito delle strutture giudiziarie esistenti, al fine di espletare le attività

Prot: RGS 0056170/2016

connesse alle procedure elettorali nonché per eventuali adempimenti conseguenti.

Oltre alle nuove cabine e urne, ulteriore costo - per consentire la possibilità di votare nel luogo di domicilio per gli elettori "fuori regione" per ragioni di lavoro o studio - è sia quello relativo alle spese per la costituzione delle 140 sezioni elettorali aggiuntive nei 140 tribunali italiani (il M.E.F. stanziava ordinariamente 750,00 € a sezione:  $140 \times 750,00 = 105.000$  €), sia quello relativo alla spedizione dai seggi ai comuni delle buste con le schede votate per un quantitativo stimato di 100.000 (6,05 € per raccomandata X 100.000 invii ipotizzati ai comuni di schede elettorali votate = 605.000 € circa); l'onere totale si attesterebbe quindi intorno a 710.000 euro.

-----

#### Riepilogo oneri finanziari

Costi <i>una tantum</i>	Sostituzione cabine elettorali	€ 31.384.319,44
Costi ricorrenti ad ogni consultazione	Acquisto urne semitrasparenti	€ 738.744
	Oneri per voto fuori residenza	€ 710.000
<b>Totale</b>		<b>€ 32.833.063,44</b>

La verifica della prescritta relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

- 8 NOV. 2016

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere. C. 3824 Misiani (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame rinvio)* ..... 46

##### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. C. 3671-bis Governo, C. 3609 Fabbri e C. 3884 Fanucci *(Seguito dell'esame e rinvio)* ..... 47

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. C. 3500 Bindi *(Seguito esame e rinvio)* . 47

ALLEGATO (Emendamenti dei relatori) ..... 52

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. Atto n. 365 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio)* ..... 47

ERRATA CORRIGE ..... 51

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 11 gennaio 2017. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.*

#### **La seduta comincia alle 14.45.**

**Modifica all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere.**

**C. 3824 Misiani.**

(Parere alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 gennaio 2017.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, precisa che la proposta di legge in titolo ha come finalità quella di risolvere un contenzioso sorto a seguito della recente vicenda, che ha avuto anche una notevole risonanza mediatica, relativa alle autocertificazioni, risultate mendaci, rese da un consistente numero di docenti, poi licenziati proprio per non aver dichiarato condanne penali conseguite anche molti anni addietro. Ritiene tuttavia, che sia opportuno effettuare ulteriori valutazioni da sottoporre alla Commissione di merito. Chiede, per tale ragione, che la Commissione disponga di un ulteriore periodo di riflessione per poter elaborare le oppor-

tune osservazioni di merito sul provvedimento.

Donatella FERRANTI, *presidente*, concorda sull'opportunità di effettuare una più approfondita analisi sulla materia. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 11 gennaio 2017. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.**  
C. 3671-bis Governo, C. 3609 Fabbri e C. 3884 Fanucci.

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 gennaio 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti dei relatori è fissato per le ore 11 di domani, giovedì 12 gennaio 2017.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.**

C. 3500 Bindi.

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 novembre 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 16 novembre scorso i relatori ed il Governo hanno espresso i pareri sugli emendamenti presentati e che nella seduta del 23 novembre scorso era stata rappresentata dal Governo l'opportunità, condivisa dai relatori, di procedere ad ulteriori approfondimenti relativamente ad alcune questioni. Avverte che i relatori hanno presentato nuovi emendamenti (*vedi allegato*), il cui termine per la presentazione dei subemendamenti è fissato alle ore 14 di giovedì 26 gennaio prossimo. Avverte, infine, che i relatori hanno ritirato gli emendamenti 7.2, 13.1 e 14.1.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 11 gennaio 2017. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.**

Atto n. 365.

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, rammenta che lo schema di decreto legislativo in esame è diretto ad attuare la delega contenuta nell'articolo 19 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015), diretta, a sua volta, ad attuare la decisione-quadro del Consiglio 2003/568/GAI, in materia di corruzione nel settore privato.

Fa presente che la fattispecie penale della corruzione tra privati è già stata introdotta nell'ordinamento italiano, essendo prevista dall'articolo 2635 del codice civile. In particolare, questa fattispecie è stata introdotta dalla legge 61 del 2002 (allora rubricata « Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità »), è stata poi riformata dalla citata legge Severino (L. 190 del 2012), che ha, così, inteso adempiere agli obblighi internazionali in materia (sia le Convenzioni di Merida e di Strasburgo sulla corruzione che la decisione quadro 2003/568/GAI).

Osserva che il vigente articolo 2635 del codice civile (Corruzione tra privati), che subordina la sua applicabilità al fatto che la condotta non costituisca un più grave reato, evitando così il concorso con altre fattispecie criminose – sanziona con la reclusione da uno a tre anni gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società (primo comma). Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei dirigenti indicati al primo comma (secondo comma). Le indicate condotte commesse dai soggetti di cui ai primi due commi costituiscono corruzione passiva. Integra invece il delitto di corruzione attiva chiunque dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma; le sanzioni sono le stesse della corruzione passiva (terzo comma).

Rileva che le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) (quarto

comma). Il reato di corruzione tra privati è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi (quinto comma). Il decreto legislativo n. 202 del 2016 (di attuazione della Dir. 2014/42/UE, in materia di confisca) ha di recente introdotto nell'articolo 2635 c.c. un ultimo comma che prevede che – a seguito di condanna o patteggiamento – la misura della confisca per equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date o promesse.

Osserva che il presente schema di decreto legislativo mira a rendere la normativa interna pienamente conforme alle previsioni della decisione-quadro, così come recepite nei principi di delega, di cui agli artt. 2 (che definisce come illecito penale le condotte di corruzione attiva e passiva nel settore privato), 3 (istigazione), 4 (sanzioni), 5 e 6 (responsabilità delle persone giuridiche e relative sanzioni). La decisione quadro 2003/568/GAI è volta a stabilire il principio generale in base al quale devono costituire illeciti penali all'interno dell'Unione europea e devono essere sanzionati con pene effettive, proporzionate e dissuasive i comportamenti di corruzione attiva e passiva tenuti nel settore privato; in tale ambito debbono essere perseguite anche le persone giuridiche private (artt. 4 e 5).

Segnala che la decisione quadro impone, quindi, agli Stati membri di procedere alla introduzione nei propri ordinamenti di sanzioni penali che colpiscano i seguenti comportamenti illeciti, in quanto condotte intenzionali compiute nell'esercizio di attività professionali, svolte nell'ambito di entità a scopo di lucro o non di lucro (articolo 2): promettere, offrire o concedere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura ad una persona, per essa stessa o per un terzo, che svolge funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un'entità del settore privato, affinché essa compia o ometta di compiere un atto in violazione di un dovere (par. 1, lett. a) – tale fattispecie riguarda la cor-



ruzione attiva tra privati; sollecitare o ricevere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accettare la promessa di tale vantaggio, per sé o per un terzo, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un'entità del settore privato, per compiere o per omettere un atto, in violazione di un dovere (par. 1, lett. *b*) – tale ipotesi consiste nella corruzione passiva tra privati; istigare e favorire chi esercita funzione direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un'entità del settore privato a porre in essere le indicate condotte corruttive (articolo 3).

Rammenta che le sanzioni (articolo 4) per le indicate ipotesi di corruzione tra privati debbono consistere in pene di durata massima compresa tra uno e tre anni. Inoltre, una persona fisica collegata a una determinata attività commerciale già condannata per corruzione attiva e passiva deve essere temporaneamente interdetta – perlomeno qualora occupi una posizione dirigenziale nell'azienda interessata – dall'esercizio della specifica attività commerciale o altra comparabile ove dai fatti accertati emergesse un chiaro rischio di abuso di posizione o abuso d'ufficio per corruzione attiva o passiva (articolo 4).

Osserva che ai sensi della decisione quadro, gli Stati membri devono prevedere la sanzionabilità per corruzione attiva e passiva, oltre che delle sole persone fisiche, anche delle persone giuridiche private, quando i suddetti illeciti sono commessi a loro beneficio da qualsiasi persona (articolo 5), che agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, che occupi una posizione dirigente in seno all'ente. Analoga responsabilità sussiste a causa della carenza di sorveglianza o controllo da parte di un dirigente della persona giuridica che abbia reso possibile la commissione dei reati di corruzione attiva e passiva o di istigazione e favoreggiamento della corruzione. La decisione quadro prevede sanzioni pecuniarie di natura penale o non penale ed eventuali ulteriori sanzioni, anche di natura interdittiva, nei confronti della per-

sona giuridica (articolo 6), come l'esclusione da finanziamenti e altri aiuti pubblici, l'interdizione, anche temporanea, ad esercitare attività commerciale, l'assoggettamento a sorveglianza e a liquidazione giudiziaria.

Segnala che l'attuale disciplina del decreto legislativo n. 231 del 2001, per il solo delitto di corruzione attiva tra privati, prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria compresa tra 200 e 400 quote (articolo 25-*ter*, comma 1, lett. *s-bis*), aumentata di un terzo ove il profitto per l'ente derivante dalla corruzione sia di rilevante entità. L'adeguamento della normativa italiana operato con la legge Severino del 2012 non è stato ritenuto soddisfacente a livello europeo in quanto non recepisce pienamente i contenuti della Convenzione penale sulla corruzione del 1999 (ratificata dall'Italia con la legge n. 112 del 2012) e della decisione quadro 2003/568/GAI. In particolare, dopo che la necessità di un più incisivo intervento in materia del legislatore italiano era già stata sottolineata nelle Raccomandazioni contenute nei rapporti del GRECO (Gruppo di Stati contro la corruzione) del Consiglio d'Europa del 2 luglio 2009 e del 23 marzo 2012, la prima Relazione (biennale) della Commissione Europea sulla lotta alla corruzione (allegato sull'Italia) del 3 febbraio 2014 ha ritenuto che la nuova disciplina « non affronta tutte le carenze connesse alla portata del reato di corruzione nel settore privato e al regime sanzionatorio ». Il più recente rapporto del GRECO (*Third evaluation round; Second compliance Report on Italy*), pubblicato il 5 dicembre 2016, ha analizzato lo stato di avanzamento degli Stati membri nell'adeguamento alle sue Raccomandazioni in materia di corruzione. In relazione all'introduzione nell'ordinamento del reato di corruzione tra privati il GRECO ha confermato come, al momento, l'Italia risulti ancora parzialmente inadempiente. Il Rapporto, tuttavia, segnala la delega concessa al Governo con la legge di delegazione europea 2015 (v. *ultra*) nonché la conseguente adozione da parte dell'Esecu-

tivo dello schema di decreto (ora all'esame del Parlamento) per l'attuazione della citata decisione quadro 2003/568/GAI.

Per quanto attiene al contenuto del provvedimento in esame, rammenta che questo è composto da 7 articoli (divisi in tre Titoli). In particolare, lo schema di decreto legislativo: riformula, in conformità dei principi di delega, le fattispecie di corruzione tra privati di cui all'articolo 2635 del codice civile; prevede la punibilità anche dell'istigazione alla corruzione tra privati; inasprisce le sanzioni relative alla responsabilità degli enti. Il Titolo I (composto dal solo articolo 1) riguarda l'oggetto del decreto (ovvero l'attuazione nell'ordinamento nazionale della decisione quadro 2003/568/GAI), mentre il Titolo II (artt. 2-6) reca modifiche ed integrazioni al codice civile ed al D.lgs. n. 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. L'articolo 2 adegua, anzitutto, la rubrica del titolo XI del libro V del codice civile per ricompredervi – oltre a società e consorzi – anche le disposizioni penali relative « ad altri enti privati », in coerenza con la nuova formulazione dell'articolo 2635 c.c. dettata dall'articolo 3 del decreto. Infatti, mentre l'attuale articolo 2635 c.c. circoscrive le ipotesi corruttive passive ed attive al solo ambito societario, la nuova versione della disposizione – conformemente alla disposizione di delega e alla decisione quadro – ne prevede l'estensione anche ad altri enti privati. L'articolo 3 dello schema di decreto, mantenendo inalterato l'apparato sanzionatorio della corruzione tra privati (reclusione da uno a tre anni), modifica il primo, terzo e sesto comma dell'articolo 2635 del codice civile. In particolare, nel nuovo articolo, per quanto concerne la corruzione passiva tra privati, coerentemente con la norma di delega e con la decisione quadro, al primo comma si prevede che autori del reato possono essere – oltre che i soggetti in posizione apicale elencati dal vigente articolo 2635 (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori) – anche coloro che, nella società o ente, esercitano

funzioni direttive diverse da quelle di amministrazione e controllo indicate. Non si prevede come possibile autore dell'illecito il soggetto che svolga attività lavorative di qualsiasi tipo (non solo direttive, quindi) nella società o nell'ente privato. È introdotto il riferimento all'indebito vantaggio per sé o per altri (denaro o altra utilità « non dovuti ») in cambio della violazione degli obblighi di ufficio e di fedeltà. Sono ampliate le condotte costituenti reato con l'introduzione di una specifica fattispecie di corruzione passiva che si realizza con la sollecitazione, da parte dell'intraneo all'ente, della dazione di denaro o altra utilità; non è infatti attualmente « coperto » dall'ordinamento il caso dell'eventuale richiesta di denaro o altra utilità avanzata dal corrotto al corruttore (come previsto dall'articolo 2, par. 1, lett. *b*) della decisione quadro). Rammenta che tale ipotesi è, invece, prevista nell'istigazione alla corruzione « pubblica » (articolo 322 c.p.). È introdotto il riferimento espresso all'intermediario (l'interposta persona) per il cui tramite sia sollecitato o ricevuto l'indebito vantaggio. Non si configura un reato di evento non essendo, quindi, necessario che dalla corruzione derivi un danno alla società o all'ente (è espunto, infatti, il riferimento al « documento alla società »). Il reato si perfeziona con la mera sollecitazione, ricezione o accettazione della promessa di denaro o altra utilità, finalizzate al compimento od omissione di un atto in violazione degli obblighi di ufficio o di fedeltà; la fattispecie si perfeziona, quindi, in un momento anteriore rispetto alla disciplina vigente, che richiede la commissione o l'omissione di atti in violazione di tali obblighi. L'articolo 4, conformemente alle previsioni della delega, introduce nel codice civile l'articolo 2635-*bis* relativo alla nuova fattispecie penale di istigazione alla corruzione tra privati, prevista dall'articolo 3 della decisione quadro. Lo stesso articolo 3 prevede l'introduzione del favoreggiamento, ipotesi, tuttavia, già disciplinata in generale dagli artt. 378 e 379 c.p., relativi al favoreggiamento personale e reale. Rileva che anche in questo caso

sono previste due fattispecie di istigazione: attiva e passiva, le cui fattispecie corrispondono alle condotte corruttive di cui all'articolo 2635, primo e terzo comma. L'articolo 5 dello schema di decreto introduce nel codice civile l'articolo 2635-ter (pene accessorie) che prevede sempre l'applicazione, a carico del condannato per corruzione attiva e passiva tra privati (articolo 2635) e istigazione alla corruzione tra privati (articolo 2635-bis c.c.), dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale. L'interdizione di cui all'articolo 5 è, quindi, stabilita in deroga ai limiti di pena (reclusione minima di 6 mesi) previsti dall'articolo 32-bis. L'articolo 6 concerne la responsabilità delle persone giuridiche in relazione alla corruzione e all'istigazione alla corruzione nel settore privato. La disposizione – riformulando la lett. s-bis del comma 1 dell'articolo 25-ter del D.Lgs. 231/2001, aumenta le sanzioni pecuniarie a carico dell'ente previste per la corruzione attiva tra privati (di cui all'articolo 2635, terzo comma, c.c.). La sanzione è fissata da 400 e 600 quote (attualmente è da 200 e 400). Si ricorda che la disposizione di delega prevede che la sanzione pecuniaria debba riguardare tutte le fattispecie corruttive tra privati, riferendosi genericamente alla « responsabilità delle persone giuridiche in relazione al reato di corruzione tra privati » (articolo 19, comma 1, lett. e). Viene introdotta

una sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote per l'istigazione attiva alla corruzione tra privati (articolo 2635-bis, primo comma, c.c.). Si prevede, altresì, l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, del D. Lgs. 231 ovvero: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi. L'articolo 7, relativo al Titolo III del decreto, precisa l'invarianza finanziaria derivante dall'attuazione del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 745 del 10 gennaio 2017, a pagina 14, prima colonna, venticinquesima riga, le parole: « sull'emendamento » sono sostituite dalle seguenti « sugli emendamenti Fabbri 11.1 e ».

## ALLEGATO

**Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. C. 3500 Bindi.****EMENDAMENTI DEI RELATORI**

## ART. 1.

*Al comma 2, sostituire le parole: si applicano con le seguenti: possono essere applicate.*

**1. 100.** I Relatori.

## ART. 2.

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) alla lettera *a)* le parole: « anche indipendentemente dal loro esito » sono soppresse;

2) alla lettera *c)*, primo periodo, la parola « consapevolmente » è soppressa.

**2. 100.** I Relatori.

## ART. 4.

*Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: tenuto conto delle valutazioni espresse dalle competenti Autorità giudiziarie e di Pubblica Sicurezza.*

**4. 100.** I Relatori.

## ART. 5.

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

1) alla lettera *a)* sostituire le parole « sorveglianza e di accompagnamento a cura degli organi di polizia » con le seguenti: « vigilanza e protezione »;

2) alla lettera *f)* sopprimere le parole da « anche per il permesso » fino alla fine del periodo.

**5. 100.** I Relatori.

## ART. 6.

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

1) alla lettera *d)* sostituire le parole: « pubbliche ordinarie » con le seguenti: « del servizio sanitario nazionale »;

2) alla lettera *e)* sostituire le parole « , nonché in relazione ai procedimenti per la tutela di posizioni soggettive lese a motivo della sottoposizione alle speciali misure di protezione » con le seguenti: « ; per i relativi oneri, si applica la normativa del Testo Unico delle disposizioni sulle spese di giustizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente iscrizione della relativa spesa nello stato di previsione del Ministero della Giustizia »;

3) alla lettera *f)* dopo le parole « subito a causa » aggiungere le seguenti: « della testimonianza resa »;

4) alla lettera *h)* sostituire la parola « rilevata » con la seguente: « rivelata ».

**6. 100.** I Relatori.

## ART. 7.

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

1) alla lettera *b)* sostituire le parole « l'individuazione e lo svolgimento, non oltre sei mesi dal trasferimento nella lo-

calità protetta » con le seguenti: « la tempestiva individuazione e lo svolgimento, dopo il trasferimento nella località protetta »;

2) sostituire la lettera c) con le seguenti:

c) il sostegno alle imprese dei protetti che abbiano subito o che possano concretamente subire nocumento a causa delle loro dichiarazioni o dell'applicazione delle speciali misure di tutela, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 23. Sono applicabili a tal fine, ove compatibili, anche le disposizioni relative alle aziende confiscate alla criminalità organizzata di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c-bis) l'eventuale assegnazione in uso di beni nella disponibilità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

3) alla lettera g), secondo periodo, sostituire le parole « nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche e nel rispetto delle disposizioni limitative » con le seguenti: « anche in soprannumero alle piante organiche delle amministrazioni interessate e in deroga alle disposizioni limitative » e al quarto periodo dopo le parole « dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 » aggiungere le seguenti: « , ovvero quelli che, prima dell'entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001, n. 45, erano ammessi alle speciali misure o allo speciale programma di protezione deliberati dalla Commissione Centrale e possedevano i requisiti di cui all'articolo 16-bis del citato decreto legge 15 gennaio 1991 n. 8 nella formulazione previgente. Per il coniuge e i figli ovvero, in subordine per i fratelli dei testimoni di giustizia, stabilmente conviventi, a carico e ammessi alle speciali misure di protezione, è consentita l'assunzione esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale, che non abbia esercitato il diritto al collocamento obbligatorio. ».

**7. 100.** I Relatori.

ART. 8.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 8.

*(Durata delle speciali misure di protezione).*

1. La commissione centrale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, di seguito denominata « commissione centrale », fissa il termine, non superiore a sei anni, di durata delle speciali misure di protezione, entro il quale deve comunque procedersi alle verifiche sull'attualità e gravità del pericolo e sull'idoneità delle misure adottate.

2. Le misure di tutela di cui all'articolo 5 sono mantenute fino alla cessazione del pericolo attuale, grave e concreto e, ove possibile, sono gradualmente affievolite. Nel caso in cui, al termine delle speciali misure di protezione, il testimone di giustizia non abbia riacquisito l'autonomia lavorativa o il godimento di un reddito proprio, si procede ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f) o lettera g).

3. Quando il testimone di giustizia è definitivamente trasferito in località diversa da quella di origine, al termine dello speciale programma di protezione ha diritto ad ottenere l'acquisizione dei beni immobili dei quali è proprietario in località d'origine al patrimonio dello Stato, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro a prezzo di mercato, nelle forme e modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 23.

**8. 100.** I Relatori.

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 8-bis.

*(Composizione della Commissione Centrale e della Segreteria).*

1. All'articolo 10 del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: « La Commissione Centrale è composta da un Sottosegretario di Stato all'interno che la presiede, da un avvocato dello Stato, da due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali. I componenti della Commissione diversi dal presidente e dall'avvocato dello Stato sono preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato specifiche esperienze nel settore e che siano in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalità organizzata, ma che non sono addetti ad uffici che svolgono attività di investigazione, di indagine preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo. Uno dei componenti, designato a seguito di apposita delibera della Commissione, assume le funzioni di Vicepresidente ».

2. All'articolo 10 del decreto legge 15 gennaio 1991, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, al comma 2-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Per lo svolgimento dei compiti di segreteria e di istruttoria, la Commissione Centrale si avvale di una Segreteria costituita con il regolamento di cui all'articolo 23 che ne stabilisce la dotazione di personale e di mezzi ».

**8. 0101.** I Relatori.

ART. 10.

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

1) al comma 2 sostituire le parole: « che richiede il parere, in caso di delitti di mafia e terrorismo, » con le seguenti: « che richiede il parere, in caso dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3 bis, ter e quater, del codice di procedura penale, »;

2) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. Nel caso in cui la proposta di cui al comma 1 del presente articolo abbia riguardo a soggetti di minore età in condizioni di disagio familiare

e/o sociale, essa è altresì trasmessa al Tribunale per i minorenni territorialmente competente per l'adozione di eventuali determinazioni di competenza. ».

**10. 100.** I Relatori.

ART. 11.

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

1) sostituire la rubrica « Programma preliminare per la protezione » con la seguente: « Piano provvisorio per la protezione »;

2) al primo comma le parole da « un programma preliminare » fino alla fine del primo periodo sono sostituite dalle seguenti: « un piano provvisorio di misure di protezione, assicurando agli interessati le speciali misure di protezione e, quando possibile, condizioni di vita congrue rispetto alle precedenti »;

3) sostituire il comma 2 con il seguente: « 2. Nel piano provvisorio di protezione, opera il referente del testimone di giustizia individuato secondo quanto previsto all'articolo 14. »;

4) al comma 3 sostituire le parole: « entro trenta giorni dalla nomina » con le seguenti: « Entro trenta giorni dall'ingresso in piano provvisorio »;

5) al comma 4, primo e secondo periodo, sostituire le parole: « programma preliminare » con le seguenti: « piano provvisorio ».

**11. 100.** I Relatori.

ART. 12.

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

1) al comma 1 sopprimere le parole « e con la partecipazione degli interessati e del referente del testimone di giustizia »;

2) al comma 3, al primo periodo sopprimere le parole: « , anche preliminare, » e « o su richiesta dell'interessato o del referente del testimone di giustizia » nonché sopprimere al secondo periodo le parole: « e del referente del testimone di giustizia »;

3) Sopprimere il comma 5.

**12. 100.** I Relatori.

ART. 13.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 13.

*(Specificazione e attuazione delle speciali misure di protezione).*

Alla attuazione e alla specificazione delle modalità esecutive del piano provvisorio e del programma speciale di protezione deliberati dalla Commissione centrale provvede il Servizio centrale di protezione istituito, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne stabilisce la dotazione di personale e di mezzi, anche in deroga alle norme vigenti. Il Servizio centrale di protezione e' articolato in uffici distinti, dotati ciascuno di personale e di strutture differenti e autonome, aventi competenza l'uno sui collaboratori di giustizia e l'altro sui testimoni di giustizia. *Nell'ambito dell'ufficio per i testimoni di giustizia viene individuato il referente di cui all'articolo 14.* Il Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza coordina i rapporti tra prefetti e tra autorità di sicurezza nell'attuazione degli altri tipi di speciali misure di protezione, indicate nell'articolo 5, la cui determinazione spetta al Prefetto del luogo di residenza attuale del testimone, anche mediante impieghi finanziari non ordinari autorizzati dallo stesso Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gen-

naio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

**13. 100.** I Relatori.

ART. 14.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 14.

*(Referente del testimone di giustizia).*

1. Il testimone di giustizia, insieme al relativo nucleo degli altri protetti, ha diritto di avvalersi di un referente specializzato del servizio centrale di protezione che mantenga un costante rapporto, diretto e personale, con gli interessati per tutta la durata delle misure speciali.

2. Il referente deve:

a) informare regolarmente il testimone di giustizia e gli altri protetti sulle misure speciali applicate, sulle loro conseguenze, sulle loro possibili modifiche sulla loro attuazione, nonché sui diritti patrimoniali e non patrimoniali, interessati dal programma di protezione;

b) individuare e quantificare il patrimonio, attivo e passivo, e le obbligazioni del testimone di giustizia e degli altri protetti;

c) informare periodicamente la commissione centrale sull'andamento del programma di protezione, sulla eventuale necessità di adeguarlo alle sopravvenute esigenze dell'interessato, nonché sulla condotta e sull'osservanza degli impegni assunti;

d) assistere gli interessati nella gestione del patrimonio e dei beni aziendali, delle situazioni creditorie e debitorie e di ogni altro interesse patrimoniale del testimone di giustizia e degli altri protetti se questi non possono provvedervi a causa delle dichiarazioni rese o dell'applicazione del programma di protezione;

e) assistere nella presentazione dei progetti di reinserimento sociale e lavorativo e verificare la loro concreta realizzazione;

f) assistere nella presentazione dei progetti di capitalizzazione, nella concreta realizzazione e nella rendicontazione periodica alla commissione centrale dell'utilizzazione delle somme attribuite ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f);

2-bis. La titolarità delle decisioni di cui al punto 3 resta in capo al testimone di giustizia e agli altri protetti.

3. L'assistenza del referente si protrae per la durata del programma di protezione e, comunque, finché il testimone di giustizia e gli altri protetti riacquistano la propria autonomia economica.

**14. 100.** I Relatori.

ART. 15.

*Al comma 1 sostituire le parole: programma preliminare con le seguenti: piano provvisorio, sostituire la parola: quindici con la seguente: trenta e aggiungere in fine le parole: attraverso l'audizione da parte della commissione centrale o del servizio centrale di protezione.*

**15. 1.** I Relatori.

ART. 16.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Al comma 1, dell'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, dopo il settimo periodo, aggiungere il seguente: « Allo scopo,

l'autorità provinciale di pubblica sicurezza si avvale del Servizio centrale di protezione.

**16. 1.** I Relatori.

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Interventi finanziari).*

1. Al comma 4, dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, aggiungere, infine, il seguente periodo: « A tali interventi finanziari non si applicano le norme vigenti in materia di tracciabilità dei pagamenti e fatturazione elettronica ».

**16. 0100.** I Relatori.

ART. 23.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 23.

*(Regolamento di attuazione).*

1. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la commissione centrale, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione della presente legge.

2. Il regolamento di cui all'articolo 13 è adottato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la commissione centrale.

**23. 100.** I Relatori.



## **IV COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Difesa)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	57
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 11 gennaio 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14.45 alle 14.50.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. C. 3258 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	58
ALLEGATO 1 ( <i>Relazione tecnica</i> ) .....	61
Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato. Nuovo testo C. 3666 e abb. (Parere alla VI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	59
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali o per l'uso <i>online</i> del mercato interno. Atto n. 366 (Rilievi alla VI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	60
ALLEGATO 2 ( <i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i> ) .....	67
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	60

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 gennaio 2017. — *Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

#### La seduta comincia alle 14.45.

#### Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata.

#### C. 3258 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 dicembre 2016.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, ricorda che nella seduta del 7 novembre 2016 la Commissione aveva deliberato di

richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 1*).

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3258 e abb.-A, recante Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata;

preso atto della relazione tecnica trasmessa dal Governo, da cui si evince che:

i soggetti competenti in materia di controllo, da individuare ai sensi del

comma 9 dell'articolo 3, sono quelli già competenti ai fini del controllo sull'attività di ristorazione svolta in modo tradizionale, ivi compresa l'Agenzia delle entrate per quanto riguarda gli ordinari controlli tributari;

le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 4 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto stabiliscono esclusivamente le caratteristiche o i requisiti richiesti alle attività di *home restaurant* e ai soggetti che svolgono tale attività;

appare opportuno che il decreto di cui all'articolo 3, comma 9, sia adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e non viceversa, posto che il provvedimento è finalizzato a garantire prioritariamente la trasparenza, la tutela dei consumatori e la leale concorrenza, nell'ambito dell'economia della condivisione,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

si valuti l'opportunità, all'articolo 3, comma 9, di sostituire le parole: con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico *con le seguenti:* con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, fa presente di aver provveduto alla presentazione in Assemblea di un emendamento recante la specifica modifica al testo prevista dall'osservazione contenuta nel parere testé approvato dalla Commissione.

**Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato.**

**Nuovo testo C. 3666 e abb.**

(Parere alla VI Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 ottobre 2016.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, evidenziando che le questioni problematiche, dal punto di vista finanziario, del provvedimento in esame riguardano principalmente la possibile onerosità dell'insegnamento dell'educazione finanziaria, ricorda che la Commissione è in attesa della trasmissione, da parte del Governo, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009. Chiede pertanto al rappresentante del Governo se la relazione tecnica sia disponibile.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI auspica di poter trasmettere la relazione tecnica entro la prossima settimana, essendo in attesa del completamento dell'attività istruttoria di competenza da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 11 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali o per l'uso *online* del mercato interno.**

**Atto n. 366.**

(Rilievi alla VI Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 10 gennaio 2017.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, ad integrazione dei chiarimenti già forniti dal rappresentante del Governo nella seduta precedente, deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero della giustizia (*vedi allegato 2*).

Francesco LAFORGIA (PD), formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online del mercato interno (atto n. 366);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'attribuzione alle sezioni dei tribunali e delle Corti di appello specializzate in materia di impresa della cognizione delle controversie aventi ad oggetto la proprietà intellettuale e i diritti d'autore e diritti connessi, di cui all'articolo 39, non

comporta effetti negativi sull'organizzazione delle attività lavorative per il personale di magistratura e amministrativo nell'ambito degli uffici giudiziari interessati e potrà essere espletata con le risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia alla Missione 6 – U.d.V. 1.2. Giustizia civile e penale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

considerato che il provvedimento in oggetto non modifica la natura delle attività di vigilanza già svolte dal Ministero dei beni e delle attività culturali, sia nei confronti della SIAE, per quanto riguarda il diritto d'autore, sia delle altre società, per quanto concerne la gestione dei diritti connessi, il medesimo Ministero svolgerà le funzioni indicate all'articolo 40 con le risorse disponibili a legislazione vigente;

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato potrà far fronte agli adempimenti introdotti dall'articolo 44 del provvedimento in esame con le risorse derivanti dalle modalità di finanziamento già previste a legislazione vigente,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

ALLEGATO 1

**Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata.  
C. 3258 e abb.-A.**

**RELAZIONE TECNICA**



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
GABINETTO DEL MINISTRO

Roma, - 9 GEN. 2017

Prot. 1-23

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI

- Dipartimento per i rapporti con il Parlamento

e, p.c.:

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO  
ECONOMICO

- Ufficio legislativo

Al Dipartimento della ragioneria generale dello  
Stato

Al Dipartimento delle finanze

LORO SEDI

OGGETTO: A.C. 3258-A - Disciplina attività di ristorazione in abitazione privata (*home restaurant*)

Per i seguiti di competenza, si trasmette la relazione tecnica al provvedimento in oggetto pervenuta dal Ministero dello sviluppo economico, positivamente verificata dal Dipartimento della ragioneria con nota prot. 104610 del 2 gennaio 2017.

Si coglie tuttavia l'occasione per segnalare la necessità di apportare una modifica al testo, con specifico riferimento alla disposizione contenuta all'articolo 3, comma 9, in base alla quale le modalità finalizzate a garantire il controllo delle attività svolte per il tramite delle piattaforme digitali di *home restaurant* sono individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Tenuto conto che le finalità del provvedimento sono di natura prettamente commerciale e non fiscale, in quanto prioritariamente volte a garantire la trasparenza, la tutela dei consumatori e la leale concorrenza, nell'ambito dell'economia della condivisione, appare opportuno che il decreto in questione, diversamente da quanto previsto dalla suddetta norma, sia emanato dal Ministro dello sviluppo economico, con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Si chiede pertanto di voler autorizzare la presentazione di un emendamento in tal senso.

IL VICE CAPO DI GABINETTO

12868



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato Generale per gli Affari Economici  
UFFICIO VI

Roma,

- 2 GEN. 2017

Prot. nr. 104610  
Rif. Prot. Entrata nr. 101792  
Allegati: 1  
Risposta a Nota del:

All'Ufficio Legislativo Economia  
All'Ufficio del Coordinamento Legislativo  
e p.o. Al Gabinetto del Ministro  
All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: A.C. 3258 - Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. Relazione tecnica.

Si restituisce verificata positivamente la nuova versione della relazione tecnica al provvedimento in oggetto, pervenuta in data 21 dicembre 2016, che tiene conto degli approfondimenti svolti sui controlli disciplinati dall'art. 3, comma 9, con il Ministero dello sviluppo economico e con l'Agenzia delle entrate.

A questo proposito, si rinvia al Dipartimento delle finanze, in merito alla proposta della Direzione Centrale di accertamento dell'Agenzia delle entrate di inserire, nel testo del decreto interministeriale che sarà adottato ai sensi del richiamato art. 3, comma 9, il rinvio ad un provvedimento del Direttore Agenzia che regolamenti e disciplini la messa a disposizione dell'Agenzia stessa dei dati inseriti dagli esercenti nelle piattaforme digitali di cui all'art. 3, comma 1, ciò allo scopo di renderli immediatamente disponibili per le proprie finalità istituzionali.

Inoltre, si prende atto della nota n. 1-6044 del 22 dicembre 2016, con cui il Gabinetto del Ministro ha segnalato al Ministero dello sviluppo economico l'opportunità di prevedere che il decreto di cui al citato art. 3, comma 9, sia emanato dal medesimo Ministro, tenuto conto delle

R

finalità del provvedimento in esame, considerate di natura prettamente commerciale e non fiscale, in quanto volte a garantire la trasparenza, la tutela dei consumatori e la leale concorrenza nell'ambito della *share economy*.

Il Ragioniere Generale dello Stato



Prot. RGS 0101792/2016

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA****Articolo 1****Oggetto e finalità**

L'articolo 1, al comma 1, definisce l'oggetto della disciplina relativa all'attività di ristorazione esercitata da persone fisiche in abitazione privata e agli strumenti tesi a garantire la trasparenza, la tutela dei consumatori e la leale concorrenza, nell'ambito dell'economia della condivisione, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali. Al comma 2, ne identifica lo scopo nella valorizzazione e nel sostegno alla cultura del cibo tradizionale e di qualità.

Al riguardo, dalla norma, stante il suo contenuto volto ad individuarne l'oggetto e le finalità, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Articolo 2****Definizioni**

L'articolo 2 reca alcune definizioni, relative, in particolare, a:

- **attività di home restaurant**, definita come "l'attività finalizzata alla condivisione di eventi enogastronomici esercitata da persone fisiche all'interno delle unità immobiliari ad uso abitativo di residenza o domicilio, proprie o di un soggetto terzo, per il tramite di piattaforme digitali che mettono in contatto gli utenti, anche a titolo gratuito e dove i pasti sono preparati all'interno delle strutture medesime";

- **soggetto gestore**, inteso come il soggetto che gestisce la piattaforma digitale finalizzata all'organizzazione di eventi enogastronomici;

- **utente operatore cuoco**, ossia il soggetto che attraverso la piattaforma digitale svolge l'attività di home restaurant;

- **utente fruitore**, inteso come il soggetto che attraverso la piattaforma digitale utilizza il servizio di home restaurant condiviso dall'utente operatore cuoco.

In tal senso, da tale norma, avente carattere meramente esplicativo e definitorio, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Articolo 3****Obblighi del gestore**

L'articolo 3 individua gli obblighi del gestore e, in tal senso, reca prescrizioni in capo al soggetto gestore della piattaforma digitale di home restaurant.

In particolare, si prevede che:

- (comma 1): il gestore deve garantire che le informazioni relative alle attività degli utenti, iscritti alle piattaforme medesime, siano tracciate e conservate, nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy. Si prevede, inoltre, che le attività di home restaurant devono essere inserite nella piattaforma almeno trenta minuti prima del loro svolgimento e che l'eventuale cancellazione del servizio prima della sua fruizione deve rimanere tracciata;

- (comma 2): il gestore è tenuto a mettere a disposizione delle informazioni relative alle attività degli utenti, iscritti alle piattaforme medesime, nella disponibilità degli enti di controllo competente;

- (comma 3): le transazioni di denaro sono operate mediante le piattaforme digitali, che prevedono modalità di registrazione univoche dell'identità, e avvengono esclusivamente attraverso sistemi di pagamento elettronico;

- (comma 4): le piattaforme digitali prevedono modalità di registrazione univoche dell'identità;

- (comma 5): la partecipazione dell'utente fruitore all'evento enogastronomico richiede in ogni caso l'assenso da parte dell'utente operatore cuoco;



Prot. RGS 0101792/2016

- (comma 6): il gestore verifica che gli utenti operatori cuochi siano coperti da polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dall'attività di *home restaurant* e che l'unità immobiliare ad uso abitativo sia coperta da apposita polizza che assicuri per la responsabilità civile verso terzi;
- (comma 7): il gestore verifica inoltre che gli utenti operatori cuochi siano in possesso dei requisiti di cui alla legge per lo svolgimento dell'attività di *home restaurant*, ai fini dell'iscrizione alla piattaforma digitale;
- (comma 8): il gestore fornisce all'utente fruitore, nel rispetto del principio di trasparenza, le corrette informazioni relative al servizio offerto e alle polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dall'attività di *home restaurant*, esplicitando che trattasi di un'attività non professionale di ristorazione.

Il comma 9 dispone, infine, che entro 90 giorni dalla data dell'approvazione della legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, saranno determinate le modalità per garantire il controllo delle attività svolte per il tramite delle piattaforme digitali di *home restaurant*.

In particolare il decreto sarà volto a garantire e disciplinare la tracciabilità delle attività di *home restaurant* svolte per il tramite delle piattaforme digitali.

Dalle previsioni di cui ai commi da 1 a 8, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi dell'elencazione degli obblighi richiesti al soggetto che gestisce la piattaforma digitale finalizzata all'organizzazione di eventi enogastronomici.

In merito alle disposizioni di cui al comma 9, si ritiene che il provvedimento non appare finalizzato ad individuare nuovi soggetti competenti in materia di controllo, né nuovi aspetti sostanziali dello stesso. Tali soggetti, quindi, non potranno che essere individuati in quelli già competenti per l'attività di ristorazione svolta in modo tradizionale, ivi compresa l'Agenzia delle entrate, per gli ordinari controlli tributari. Il DDL in oggetto è finalizzato, piuttosto, ad identificare le specifiche modalità di svolgimento del controllo in relazione alla circostanza che, come suindicato, le attività in questione siano svolte per il tramite delle piattaforme digitali di *home restaurant*.

Di conseguenza, tale decreto potrà garantire che l'attività di controllo possa essere espletata mediante l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Articolo 4

##### *Ambito di applicazione e svolgimento dell'attività di *home restaurant**

L'articolo 4, al comma 1, reca disposizioni per lo svolgimento dell'attività di *home restaurant*, escludendo dall'applicazione della nuova disciplina le attività non rivolte al pubblico o comunque svolte da persone unite da vincoli di parentela o di amicizia, che sono definite libere e non soggette a procedura amministrativa.

Il comma 2 specifica i requisiti per lo svolgimento dell'attività di *home restaurant*, quali: l'utilizzo della propria organizzazione familiare e di parte di un'unità immobiliare ad uso abitativo, dotata dei requisiti prescritti al successivo articolo 5 del progetto di legge, riguardanti gli immobili destinati a tale attività, nonché il possesso, da parte degli utenti operatori cuochi, dei requisiti di onorabilità di cui al D.Lgs. 59/2010, art. 71, commi 1 e 2.

Il comma 3 dispone che l'attività di *home restaurant* è considerata saltuaria e come tale non può superare il limite massimo di 500 coperti per anno solare, né generare proventi superiori a 5.000 euro annui.

Il successivo comma 4 applica alle attività di *home restaurant* le vigenti disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Dlgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Il comma 5 subordina l'attività di *home restaurant* al possesso dei requisiti previsti dal successivo articolo 5, suindicati, nonché al rispetto delle procedure previste dall'attestato dell'analisi dei rischi e controllo di punti critici (HACCP), ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari.

Prot: RGS 0101792/2016

Infine, il comma 6 dispone che le persone fisiche che intendano esercitare l'attività in discorso sono tenute a comunicare al comune competente la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); non si ritiene necessaria, invece, l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio.

Dalle previsioni di cui ai commi da 1 a 5, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto stabiliscono le caratteristiche o i requisiti richiesti alle attività di *home restaurant* e ai soggetti che svolgono tale attività.

Con riferimento, invece, alla previsione di cui al successivo comma 6, si osserva che dalla stessa non deriveranno nuovi oneri per la finanza pubblica in quanto le attività connesse a tali adempimenti corrispondono a compiti già esercitati dalle amministrazioni pubbliche interessate.

#### Articolo 5

##### *Requisiti degli immobili destinati all'attività di home restaurant*

L'articolo 5 definisce i requisiti degli immobili ad uso abitativo destinati all'attività di *home restaurant*, che devono possedere le caratteristiche di abitabilità e di igiene previste dalla normativa vigente. La norma specifica, inoltre, che l'attività esercitata non comporta la modifica della destinazione d'uso dell'immobile.

Si prevede inoltre che l'attività di *home restaurant* non possa essere esercitata nelle unità immobiliari ad uso abitativo in cui sono esercitate attività turistico-ricettive in forma non imprenditoriale o attività di locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni.

Al riguardo, dalla norma, avente carattere meramente esplicativo (requisiti che devono possedere gli immobili ad uso abitativo destinati all'attività di *home restaurant*), non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Articolo 6

##### *Sanzione*

L'articolo 6 prevede che, in caso di esercizio dell'attività di *home restaurant* in assenza di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), si disponga la cessazione dell'attività medesima e l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi (legge n. 287 del 1991).

Si osserva che dalla norma non deriveranno nuovi oneri per la finanza pubblica in quanto la stessa è rivolta al soggetto privato che esercita l'attività di *home restaurant* senza aver adempiuto alla segnalazione certificata di inizio di attività.

Inoltre, come già visto sub articolo 4, comma 6, in merito alla comminazione della relativa sanzione le attività connesse a tali adempimenti corrispondono a compiti già esercitati dalle amministrazioni pubbliche interessate.

#### Articolo 7

##### *Clausola di invarianza finanziaria*

L'articolo 7 dispone che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione ha avuto esito

*[firma]*

POSITIVO

*[firma]*  
Il Rappresentante dello Stato

ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online del mercato interno. Atto n. 366.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE  
DEL GOVERNO**



*Ministero della Giustizia*

GABINETTO DEL MINISTRO  
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

*All'Ufficio Legislativo*

OGGETTO: A.G.366 "Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno".

E' stato esaminato il testo relativo allo schema di decreto legislativo in oggetto indicato che, alla luce delle disposizioni della recente legge delega 12 agosto 2016, n. 170 (articoli 1-20), si propone di dare piena attuazione alla direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno. Al riguardo si comunica, per quanto di competenza di questo Ministero, che la disposizione prevista all'articolo 39, contiene una modifica all'articolo 156 della Legge 633/1941 in materia di risoluzione delle controversie sui diritti d'autore, introducendo nello specifico, il comma 3 bis, che prevede la devoluzione delle controversie giudiziarie inerenti la materia dei diritti d'autore e dei diritti connessi al diritto d'autore, alle sezioni specializzate in materia di impresa, di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.

L'atto normativo "de quo", infatti, prevede la specifica competenza delle sezioni specializzate relative al tribunale delle imprese nelle sedi di Milano, Roma e Napoli alle quali sono inderogabilmente assegnate le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 7 giugno 2003, n. 168 relativo alla "Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello". Trattasi, al riguardo, della individuazione della competenza inderogabile, anche per le controversie relative alla proprietà intellettuale e ai diritti d'autore e diritti connessi, presso le Sezioni specializzate in materia di impresa di Milano, Roma e Napoli, che non



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

*comporta riflessi negativi sull'organizzazione delle attività lavorativa per il personale di magistratura e amministrativo nell'ambito dei predetti uffici giudiziari. L'implementazione delle competenze non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e potrà essere espletata con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente iscritte nel bilancio di questa amministrazione alla Missione 6 – U.d.V.*

*1.2. Giustizia civile e penale come di seguito riportato:*

Missione	UDV	Programma	Azione	Categoria di spesa	Capitolo di bilancio	Stanziamento iniziale 2017 (milioni di euro)	Stanziamento iniziale 2018 (milioni di euro)	Stanziamento iniziale 2019 (milioni di euro)
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (personale civile)	Spese di Personale	1402	1.304,59	1.269,63	1.293,18
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (personale civile)	Spese di Personale	1406	24,70	24,70	24,70
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (personale civile)	Spese di Personale	1421	86,70	85,33	85,95
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (personale civile)	Spese di Personale	1430	4,84	4,84	4,84
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (magistrati)	Spese di Personale	1403	1.635,85	1.660,51	1.666,70
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (magistrati)	Spese di Personale	1415	4,20	4,20	4,20
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (magistrati)	Spese di Personale	1420	0,03	0,03	0,03
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (magistrati)	Spese di Personale	1431	107,08	108,69	109,09



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

6	1.2	Giustizia civile e penale	Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari	Acquisto di beni e servizi	1462	47,57	46,88	49,93
6	1.2	Giustizia civile e penale	Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia Informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	Informatica di servizio	1501	50,68	49,93	47,99
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento uffici giudiziari	Acquisto beni e servizi	1451	119,19	118,62	128,79
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento uffici giudiziari	Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari	1550	283,74	279,09	293,29,81

Rimane invariata, invece, la normativa sui meccanismi alternativi alla risoluzione giudiziaria di tale tipologia di liti, già prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, con facoltà di ricorso, anche in quest'ambito, all'istituto della mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili.

*Il Dirigente*

*Massimiliano Micheletti*

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. Atto n. 367 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	70
Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. Atto n. 368 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	83

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi (COM (2015) 586 final).	
Comunicazione della Commissione: «Verso il completamento dell'Unione bancaria» (COM (2015) 587 final) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i> ) .....	84
ALLEGATO 1 ( <i>Documento finale approvato dalla Commissione</i> ) .....	90
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di documento finale presentata dal gruppo M5S</i> ) .....	93

##### RISOLUZIONI:

7-01130 Villarosa: Estensione del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione ai soggetti che non abbiano acquistato direttamente tali titoli dalle predette banche ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	87
Sui lavori della Commissione .....	88
7-01138 Bernardo: Iniziative per favorire la creazione di un distretto finanziario a Milano ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	89

##### ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Luigi Casero.

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle**

**spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.**  
**Atto n. 367.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Sergio BOCCADUTRI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (Atto n. 367).

Per quanto riguarda il contenuto della direttiva 2014/92/UE di cui si propone il recepimento, essa disciplina la comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, il trasferimento del conto di pagamento e l'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

In particolare, il Capo II della direttiva (costituito dagli articoli da 3 a 8) riguarda i profili di comparabilità delle spese legate a un conto di pagamento.

Le norme impongono agli Stati membri di redigere un elenco provvisorio dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento, che è destinato a confluire in un elenco approvato a livello UE, allo scopo di adottare una terminologia standardizzata per i servizi di pagamento maggiormente rappresentativi e armonizzata a livello europeo.

Ai sensi dell'articolo 4 i prestatori di servizi di pagamento devono fornire ai consumatori le informazioni precontrattuali attraverso un documento *standard*, in ordine alle spese del conto di pagamento.

Inoltre, in base all'articolo 5 i prestatori devono fornire gratuitamente al consumatore almeno una volta all'anno un riepilogo di tutte le spese sostenute nonché informazioni con riguardo ai tassi di interesse per i servizi collegati al conto di pagamento.

I consumatori devono avere accesso gratuito ad almeno un sito Internet per il confronto delle spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento. Spetta all'EBA, l'Autorità Bancaria Europea, il compito di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione, da presentare alla Commissione europea per l'approvazione.

Nel Capo III della direttiva (costituito dagli articoli da 9 a 14) è contenuta la disciplina del trasferimento dei conti di pagamento.

Le disposizioni vincolano i prestatori di servizi di pagamento a offrire ai consumatori una procedura chiara, rapida e sicura per trasferire i conti di pagamento, compresi i conti di pagamento con caratteristiche di base. Gli Stati membri hanno la facoltà, in caso di trasferimento tra prestatori di servizi di pagamento situati entrambi sul loro territorio, di introdurre o conservare meccanismi diversi da quelli previsti nella norma europea, se tale circostanza è chiaramente nell'interesse del consumatore, se non vi sono oneri supplementari e la conclusione del trasferimento è effettuata secondo la tempistica dettata dalla direttiva.

Il prestatore di servizi di pagamento ricevente è considerato responsabile dell'avvio e della gestione della procedura per conto del consumatore. Viene consentito agli Stati membri di utilizzare strumenti supplementari, quali apposite soluzioni tecniche, che eccedono gli obblighi fissati dalla direttiva.

La direttiva pone altresì specifici obblighi di cooperazione tra prestatori di servizi di pagamento trasferente e ricevente durante le procedure di trasferimento; si tratta ad esempio di obblighi informativi, utili a riattivare i pagamenti sul nuovo conto di pagamento. Tali informazioni non possono andare oltre quanto necessario per effettuare il trasferimento.

Le norme della direttiva proteggono inoltre i consumatori da perdite finanziarie, compresi le spese e gli interessi, causate da eventuali errori commessi dai prestatori di servizi di pagamento interessati dal processo di trasferimento; i consumatori devono essere sollevati dalle perdite finanziarie derivanti dal pagamento di spese supplementari, interessi o altri oneri nonché sanzioni pecuniarie, penali o qualsiasi altro tipo di danno finanziario a causa del ritardo nell'esecuzione del pagamento. Ai sensi dell'articolo 13, le norme di recepimento nazionali devono

garantire che eventuali perdite siano rimborsate senza indugio dal responsabile della violazione delle procedure.

Il Capo IV della direttiva (costituito dagli articoli da 15 a 20) contiene la disciplina dell'accesso ai conti di pagamento, in particolare quello di base.

In primo luogo la direttiva sancisce che a tale materia si applica il principio di non discriminazione: gli Stati devono assicurare che gli enti creditizi non discriminino i consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione in ragione della cittadinanza o del luogo di residenza o per qualsiasi altro in relazione alla domanda da parte di tali consumatori di conto di pagamento o all'accesso al conto nell'Unione.

Ai consumatori devono essere offerti conti di base da tutti gli enti creditizi o da un numero di enti creditizi sufficiente a garantirne l'accesso a tutti i consumatori nel loro territorio e a evitare distorsioni della concorrenza, comunque non solo da enti creditizi che offrono funzioni unicamente online. Sono previste norme di tutela nei confronti dei consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione, ivi compresi i consumatori senza fissa dimora, i richiedenti asilo e i consumatori a cui non è rilasciato il permesso di soggiorno ma che non possono essere espulsi per motivi di fatto o di diritto; sono previsti obblighi di risposta (accettazione o diniego) in tempi brevi e senza ritardo. Inoltre, l'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base non deve essere subordinato all'acquisto di servizi accessori, o di azioni dell'ente creditizio, salvo che tale condizione valga per tutti i clienti dell'ente creditizio.

Sono precisati i servizi che deve avere il conto di pagamento con caratteristiche di base e sono disciplinate le modalità minime di erogazione. Per quanto riguarda le spese del conto di base, i servizi minimi del conto di base devono essere offerti a titolo gratuito o per una spesa ragionevole. Le spese sono definite «ragionevoli» tenendo conto almeno dei livelli di reddito nazionali e delle spese medie

addebitate dagli enti creditizi nello Stato membro interessato, per i servizi forniti sui conti di pagamento.

In base al Capo V della direttiva gli Stati sono tenuti a individuare le Autorità nazionali incaricate di garantire l'applicazione e il rispetto della direttiva stessa, dotandole di poteri di indagine e di intervento; è prevista l'applicazione di meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

In ordine alle sanzioni (di cui al Capo VI, articolo 26), esse sono definite dagli Stati membri e devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

La direttiva fissa il termine per il recepimento a livello nazionale al 18 settembre 2016.

Per quanto riguarda la normativa di delega in base alla quale è stato predisposto lo schema di decreto legislativo, segnala come essa sia definita dal combinato disposto degli articoli 1 e 14 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015).

In particolare l'articolo 14 reca i principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della normativa UE: la lettera *a*) del comma 1 dispone che siano apportate al Testo unico bancario (TUB), di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/92/UE, nonché dei relativi atti delegati adottati dalla Commissione europea. Ove opportuno, è previsto il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia, che emana le disposizioni di attuazione senza necessità di previa deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio – CICR.

Nell'emanazione della disciplina secondaria l'istituto deve tenere conto delle linee guida dell'Autorità Bancaria Europea (EBA), ai sensi della direttiva 2014/92/UE (tra i poteri dell'EBA vi sono infatti quelli di individuare le norme tecniche di regolamentazione che devono essere approvate dalla Commissione), e deve assicurare il coordinamento con quanto previsto con riguardo al conto di pagamento dal Titolo



VI del TUB, che reca la disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti coi clienti.

La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 14 designa la Banca d'Italia quale autorità amministrativa competente e quale punto di contatto con autorità estere, attribuendo ad essa i relativi poteri di vigilanza e di indagine.

La lettera *c)* del comma 1 delega il Governo ad estendere l'apparato sanzionatorio attualmente previsto dal TUB per le violazioni degli obblighi relativi alla trasparenza, di cui al citato Titolo VI, anche alla violazione degli obblighi stabiliti dalla direttiva 2014/92/UE e dall'articolo 127, comma 01, del TUB.

Il richiamato comma 01 dispone che le autorità creditizie esercitino i poteri previsti dal Titolo VI avendo riguardo anche alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela. A questi fini la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può dettare anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni.

In tale contesto rammenta che per l'inosservanza delle disposizioni in materia di trasparenza, l'articolo 144, comma 1, del TUB dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti.

Il predetto articolo 144 del TUB è stato profondamente innovato dal decreto legislativo n. 72 del 2015, in attuazione delle disposizioni della direttiva CRD IV (direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento). Coerentemente all'articolo 65 della richiamata direttiva 2013/36/UE, si è passati ad un sistema volto a sanzionare in primo luogo l'ente e, solo sulla base di presupposti individuati dal diritto

nazionale, anche l'esponente aziendale o la persona fisica responsabile della violazione. Con previsioni ulteriori rispetto alla direttiva CRD IV, ma nei limiti della legge di delega, il decreto legislativo n. 72 del 2015 ha differenziato i limiti minimo e massimo dell'entità della sanzione applicabile alle società o enti (tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del 10 per cento del fatturato, come già illustrato) ed eventualmente alle persone fisiche (da 5.000 euro a 5 milioni di euro). Si consente di elevare dette sanzioni fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile. Per le fattispecie connotate da minore effettiva offensività o pericolosità sono stati predisposti strumenti deflativi del contenzioso e di semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione. Le autorità di vigilanza possono altresì adottare misure alternative, quali l'ordine di cessare o porre rimedio a condotte irregolari, in presenza di specifici presupposti.

La lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 14 dispone che il Governo si avvalga della facoltà di non applicare, se rilevante, la direttiva 2014/92/UE alla Cassa depositi e prestiti ed alla Banca d'Italia, conformemente all'articolo 1, paragrafo 5 della direttiva.

Le lettere da *e)* a *g)* recano i principi e i criteri di delega per la parte della direttiva che riguarda specificamente la comparabilità delle spese relative al conto di pagamento.

La lettera *e)* consente di includere nel documento informativo sulle spese un indicatore sintetico dei costi complessivi che sintetizza i costi totali annui del conto di pagamento per i consumatori; inoltre il documento informativo deve essere fornito insieme alle altre informazioni precontrattuali richieste dalla vigente disciplina e applicabili al conto di pagamento, al fine di consentire ai consumatori di riceverle in un'unica soluzione.

Ai sensi della lettera *f)* il riepilogo delle spese previsto dalla direttiva 2014/92/UE deve essere fornito insieme alle altre informazioni oggetto delle comunicazioni

periodiche richieste dalla vigente disciplina applicabile al conto di pagamento.

La lettera *g*), nel dare attuazione alle previsioni della direttiva 2014/92/UE sui siti internet di confronto, chiede di fare riferimento per quanto possibile alle iniziative private.

La lettera *h*) reca i principi e i criteri di delega relativi al trasferimento del conto di pagamento.

In primo luogo il numero 1) della lettera *h*) prevede che sia rivista la disciplina di cui agli articoli 2 e 2-*bis* del decreto legge n. 3 del 2015, che hanno anticipato l'attuazione della direttiva 2014/92/UE, disponendo in particolare che tali norme confluiscono nel TUB.

In merito rammenta che il richiamato articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2015 obbliga gli istituti bancari e i prestatori di servizi di pagamento, nel caso di trasferimento di un conto di pagamento, a dare corso al trasferimento con le procedure ed entro i termini predefiniti dalla direttiva n. 2014/92/UE. In particolare, nel caso di mancato rispetto dei termini, si prevede che il cliente sia indennizzato per il ritardo, in misura proporzionale al ritardo stesso e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento. La disciplina introdotta si applica anche al trasferimento di strumenti finanziari da un conto di deposito titoli ad un altro, con o senza la chiusura del conto di deposito titoli di origine, senza oneri e spese per il consumatore. Sono infine introdotti adempimenti di trasparenza informativa da fornire alla clientela.

La normativa del decreto legge n. 3 demanda a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, peraltro non ancora emanato, sentita la Banca d'Italia, il compito di definire i criteri di quantificazione del predetto indennizzo nonché le modalità e i termini di adeguamento alle disposizioni in materia di trasparenza informativa alla clientela. Inoltre, i prestatori di servizi di pagamento sono obbligati ad adeguarsi alla normativa introdotta complessivamente dall'articolo 2 en-

tro il termine di due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 3.

L'articolo 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 3 prevede disposizioni volte ad agevolare l'apertura di un conto di pagamento o di un conto corrente transfrontaliero da parte dei consumatori.

In particolare, nel caso di richiesta di trasferimento transfrontaliero di un conto di pagamento/conto corrente verso un istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento di uno Stato membro comunitario, l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento che riceve la richiesta di trasferimento è tenuto a fornire, nei termini previsti dalla disciplina europea una specifica assistenza, che consiste:

nella fornitura gratuita di un insieme di informazioni (in particolare concernenti gli ordini permanenti di bonifico e gli addebiti diretti): ciò non comporta, per il nuovo prestatore di servizi di pagamento, alcun obbligo di attivare servizi che non fornisce;

nel trasferimento dell'eventuale saldo positivo sul conto aperto o detenuto dal cliente presso il nuovo prestatore di servizi di pagamento, purché tale richiesta contenga informazioni complete che consentano l'identificazione del nuovo prestatore di servizi di pagamento e del conto del cliente;

nella chiusura del conto detenuto dal cliente presso il prestatore originario di servizi.

Ai sensi del numero 2) della predetta lettera *h*), nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento «trasferente» (ossia dal quale il consumatore si distacca) cessa di accettare i bonifici in entrata e gli addebiti diretti sul conto di pagamento del consumatore, al di fuori dei casi di reindirizzamento automatico, si prevede l'obbligo di informare tempestivamente il pagatore o il beneficiario delle ragioni del rifiuto dell'operazione di pagamento.

Il numero 3) della lettera *h*) delega il Governo a valutare se introdurre mecca-

nismi di trasferimento alternativi, purché siano nell'interesse dei consumatori, senza oneri supplementari per gli stessi e nel rispetto dei termini previsti dalla direttiva 2014/92/UE, avvalendosi in tal modo dei poteri consentiti dalla direttiva stessa.

La lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 170 contiene i principi e i criteri direttivi di delega con riferimento alla disciplina del conto di pagamento con caratteristiche di base.

In particolare il numero 1) della lettera *i*) prevede che le banche, Poste Italiane S.p.A. e gli altri prestatori di servizi di pagamento – relativamente ai servizi di pagamento che essi già offrono – siano tenute a offrire un conto con caratteristiche di base.

Ai sensi del numero 2) della lettera *i*) sono tipizzate le ipotesi in cui i prestatori di servizi di pagamento possono rifiutare legittimamente la richiesta di accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. In particolare, il rifiuto è legittimo se il consumatore è già titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi minimi indicati dalla direttiva 2014/92/UE (all'articolo 17, paragrafo 1), fatto salvo il caso di trasferimento del conto, oppure per motivi di contrasto del riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

In merito ricorda che, ai sensi del menzionato articolo 17, paragrafo 1, della direttiva, il conto di pagamento con caratteristiche di base deve comprendere i seguenti servizi:

*a*) servizi che permettano di eseguire tutte le operazioni necessarie per l'apertura, la gestione e la chiusura del conto di pagamento;

*b*) servizi che consentano di depositare fondi sul conto di pagamento;

*c*) servizi che consentano il prelievo di contante dal conto di pagamento all'interno dell'Unione, allo sportello o ai distributori automatici durante o al di fuori degli orari di apertura dell'ente creditizio;

*d*) possibilità di eseguire le seguenti operazioni di pagamento nell'Unione:

addebiti diretti;

operazioni di pagamento mediante carta di pagamento, ivi compresi i pagamenti *on line*;

bonifici, compresi gli ordini permanenti, ove disponibili, presso terminali e sportelli bancari e tramite le funzioni di banca online dell'ente creditizio.

Il numero 3) della lettera *i*) chiarisce che le norme delegate devono prevedere la possibilità di includere, tra i servizi che i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a offrire con il conto di pagamento con caratteristiche di base, anche servizi ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, tenendo conto delle esigenze dei consumatori a livello nazionale, esclusa la concessione di qualsiasi forma di affidamento.

Il numero 4) della lettera *i*) chiarisce che per i servizi inclusi nel conto di pagamento con caratteristiche di base, diversi da quelli richiamati dall'articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 2014/92/UE, le norme delegate devono prevedere, ove opportuno, un numero minimo di operazioni comprese nel canone annuo: il canone annuo e il costo delle eventuali operazioni eccedenti devono essere ragionevoli e coerenti con le finalità di inclusione finanziaria.

Al riguardo ricorda che il richiamato articolo 17, paragrafo 5, della direttiva stabilisce che per alcuni servizi offerti nel conto di base (servizi che permettano di eseguire tutte le operazioni necessarie per l'apertura, la gestione e la chiusura del conto di pagamento; servizi che consentano di depositare fondi sul conto di pagamento; servizi che consentano il prelievo di contante dal conto di pagamento all'interno dell'Unione, allo sportello o ai distributori automatici durante o al di fuori degli orari di apertura dell'ente creditizio; la possibilità di eseguire operazioni di pagamento mediante carta di paga-

mento, ivi compresi i pagamenti online), ad eccezione delle operazioni di pagamento mediante carta di credito, gli Stati membri garantiscono che gli enti creditizi non addebitino alcuna spesa al di fuori delle eventuali spese considerate ragionevoli, indipendentemente dal numero di operazioni eseguite sul conto di pagamento.

Il numero 5) della lettera *i*) dell'articolo 14 delega il Governo ad esercitare la facoltà, prevista dall'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva 2014/92/UE, di ammettere l'applicazione di diversi regimi tariffari a seconda del livello di inclusione bancaria del consumatore, individuando fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali il conto è offerto senza spese.

La direttiva richiede che in tali casi gli Stati membri devono assicurare ai consumatori orientamento e informazioni adeguate sulle opzioni disponibili.

A tal fine, il numero 6) della lettera *i*) obbliga il Governo a promuovere misure a sostegno dell'educazione finanziaria dei consumatori più vulnerabili, fornendo loro orientamento e assistenza per la gestione responsabile delle loro finanze, informarli circa l'orientamento che le organizzazioni di consumatori e le autorità nazionali possono fornire loro, incoraggiare le iniziative dei prestatori di servizi di pagamento volte a combinare la fornitura di un conto di pagamento con caratteristiche di base con servizi indipendenti di educazione finanziaria.

In ordine al conto corrente di base, ricorda che nell'ordinamento interno tale strumento è stato già previsto dall'articolo 12, comma 3, e seguenti del decreto-legge n. 201 del 2011. La predetta norma ha infatti stabilito che il MEF, la Banca d'Italia, l'ABI, Poste Italiane S.p.A. e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento definissero con apposita convenzione le caratteristiche di un conto di base, che le banche, Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a valere su un conto di pagamento sarebbero stati tenuti a offrire ai consumatori.

La convenzione è stata firmata il 28 marzo 2012: è stato dunque previsto un conto di pagamento pensato per chi ha limitate esigenze di operatività, aperto a tutti, offerto gratuitamente per le fasce svantaggiate (ISEE fino a 7.500 euro) e per i pensionati fino a 1.500 euro al mese. Tale prodotto standard, le cui caratteristiche sono state individuate dalla convenzione (sottoscritta da MEF, Banca d'Italia, ABI, Poste Italiane e Associazione Istituti di pagamento e moneta elettronica) è stato offerto a partire dal 1° giugno 2012.

Ricorda che la mancata ottemperanza di quanto stabilito dalle norme interne non è al momento sanzionata. In virtù delle norme dello schema di decreto (lettera *c*) del comma 1) si prevede invece che il Governo individui disposizioni sanzionatorie per la mancata ottemperanza agli obblighi della direttiva nel suo complesso.

La lettera *l*) del comma 1 dell'articolo 14 obbliga il Governo a mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le vigenti disposizioni più stringenti a tutela dei consumatori; la lettera *m*) infine reca la delega ad apportare alla normativa vigente le abrogazioni e le modificazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le norme di attuazione emanate secondo l'articolo in esame.

Il comma 2 dell'articolo 14 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto invece attiene al termine per l'esercizio della delega di recepimento della direttiva 2014/92/UE, segnala come alle disposizioni in materia si applichi la procedura generale disciplinata dall'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, il quale prevede anzitutto, al comma 1, che il Governo adotti i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato dalle direttive (ovvero, nel caso di specie, entro il 18 maggio 2016).

Tuttavia, per le direttive il cui termine sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea – come nel caso di specie, in quanto la legge di delegazione europea 2015 è entrata in vigore il 16 settembre 2016 – ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta

i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge di delegazione. Di conseguenza, il termine per l'esercizio della delega è posticipato al 16 dicembre 2016.

Rammenta inoltre che, essendo la direttiva 2014/92/UE compresa nell'allegato B della citata legge n. 170 del 2016, il relativo schema di decreto legislativo di attuazione è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari: al riguardo, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2013, gli schemi di decreto legislativo, una volta acquisiti gli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere e le Commissioni parlamentari hanno quaranta giorni dalla data di trasmissione per esprimere il proprio parere, decorsi inutilmente i quali detti decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

Lo schema di decreto legislativo è stato trasmesso dal Governo alle Camere per il predetto parere parlamentare il 16 dicembre 2016 e il termine per l'espressione del parere è fissato al 25 gennaio 2017: pertanto, ai sensi del richiamato articolo 31, comma 3, della citata legge n. 234, in base al quale, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente (dunque dopo il 16 dicembre 2016), il medesimo termine di delega è prorogato di tre mesi, il termine di esercizio della delega per il recepimento della direttiva è ora fissato al 16 marzo 2016.

Passando a illustrare il contenuto dello schema di decreto, ricorda che l'articolo 1, comma 1, introduce nel Titolo VI (relativo alla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti) del TUB un nuovo Capo II-ter, costituito dai nuovi articoli da 126-decies a 126-vicies sexies, contenente disposizioni particolari relative ai conti di pagamento.

Tale nuovo Capo II-ter è articolato in tre sezioni, rispettivamente dedicate ai tre macroargomenti disciplinati dalla direttiva

(trasparenza e comparabilità delle spese; trasferimento del conto; accesso a un conto di base).

Il nuovo articolo 126-decies reca disposizioni di carattere generale, volte a definire l'oggetto e l'ambito di applicazione della normativa, che riguarda i conti di pagamento dei consumatori, se consentono almeno l'esecuzione di tutte le seguenti operazioni: versamento di fondi; prelievo di contanti; esecuzione e ricezione di operazioni di pagamento. A questi conti continuano ad applicarsi anche le disposizioni del Capo II-bis del TUB, relativo alla disciplina dei servizi di pagamento, ove non diversamente previsto. I soggetti destinatari degli obblighi introdotti dalla direttiva sono i prestatori di servizi di pagamento (PSP), ovvero le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. (per l'attività di Bancoposta).

L'articolo 126-decies contiene altresì le definizioni rilevanti per l'applicazione del nuovo Capo II-ter e – per quanto non previsto espressamente – rinvia alle definizioni contenute nella direttiva. La Banca d'Italia è altresì designata quale autorità competente, essendo dotata di poteri di indagine e di intervento, nonché di risorse adeguate per l'adempimento delle funzioni della direttiva.

La Sezione I del nuovo Capo II-ter del TUB (costituito dai nuovi articoli da 126-undecies a 126-quaterdecies) disciplina l'informativa precontrattuale e nel corso di rapporto sul conto di pagamento, nonché gli strumenti volti a favorire il confronto fra le offerte, in attuazione del Capo II della Direttiva.

Il nuovo articolo 126-undecies recepisce le previsioni della direttiva relative alla terminologia standardizzata europea per la designazione dei principali servizi collegati al conto di pagamento, secondo quanto stabilito dall'EBA.

Di conseguenza, l'EBA ha il compito di definire la terminologia per i servizi comuni almeno alla maggioranza degli Stati UE, mentre le Autorità nazionali individuano l'elenco dei servizi più rappresentativi a livello nazionale, lo pubblicano e lo

aggiornano periodicamente, impiegando la terminologia *standard* definita dall'EBA. L'uso della terminologia *standard* è obbligatorio in ogni comunicazione e informazione (contrattuale, di trasparenza, commerciale) resa ai consumatori in relazione al conto di pagamento.

I prestatori di servizi di pagamento possono utilizzare denominazioni e marchi commerciali per individuare i propri servizi nelle comunicazioni e informazioni precontrattuali, contrattuali, commerciali e pubblicitarie indirizzate ai consumatori, nel rispetto dei limiti eventualmente stabiliti con disposizioni della Banca d'Italia.

Il nuovo articolo 126-*duodecies* impone ai prestatori di servizi di pagamento di fornire ai consumatori i documenti precontrattuali (Documento informativo sulle spese) e le comunicazioni periodiche (Riepilogo delle spese), ovvero quei documenti *standard* il cui formato deve essere definito dall'EBA per favorire la confrontabilità, anche a livello europeo, delle offerte relative ai conti di pagamento.

Tali documenti si aggiungono agli obblighi di informativa stabiliti per i servizi di pagamento in attuazione della normativa europea e nazionale. La normativa secondaria in merito deve essere adottata dopo l'entrata in vigore degli standard dell'EBA e deve coordinare i nuovi documenti con quelli già esistenti, tenendo conto del fatto che i documenti *standard* europei non hanno l'obiettivo di fornire informazioni esaustive ma – come specifica la relazione illustrativa dello schema di decreto – di mettere in evidenza le voci di costo più importanti per i consumatori.

Il nuovo articolo 126-*terdecies* disciplina i siti *web* di confronto che devono essere istituiti in ciascuno Stato membro, per agevolare il raffronto tra le offerte dei conti di pagamento. La norma di delega richiede che sia fatto riferimento – per quanto possibile – alle iniziative private; di conseguenza la norma di attuazione della delega prevede che i siti *web* siano costituiti e gestiti da operatori privati (ad esempio associazioni di categoria) e che tutti i prestatori di servizi di pagamento abbiano l'obbligo di parteciparvi.

Affinché risulti assicurata la conformità dei siti a quanto stabilito dalla direttiva (che richiede la sussistenza di alcuni requisiti), è previsto che detti siti siano sottoposti a una certificazione (confermata annualmente) da parte di un ente specializzato, che redige un'apposita relazione.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le caratteristiche dell'ente certificatore e la procedura di accreditamento, che dovrà garantire il rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e correttezza.

Il nuovo articolo 126-*quaterdecies* detta disposizioni di trasparenza specifiche per i conti di pagamento inseriti in un pacchetto insieme ad altri prodotti, per assicurare un'informazione completa al consumatore. È previsto in particolare che il prestatore di servizi di pagamento comunichi al consumatore se l'acquisto del conto di pagamento è condizionato alla sottoscrizione dei prodotti o servizi offerti congiuntamente. Ove sia consentito l'acquisto separato, il prestatore di servizi di pagamento deve inoltre fornire separatamente al consumatore le informazioni relative ai prodotti o servizi offerti congiuntamente (conformemente alla disciplina eventualmente applicabile a ciascuno di essi), specificando quantomeno i costi e le spese relativi a ciascuno dei prodotti e servizi offerti con il pacchetto che possono essere acquistati separatamente.

Restano ferme le disposizioni del codice del consumo (di cui all'articolo 21, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 206 del 2005) che considerano pratica commerciale scorretta la condotta di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario ovvero all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario.

La Sezione II del nuovo Capo II-*ter* del TUB intende far confluire nel TUB stesso quanto disposto dagli articoli 2 e 2-*bis* del

decreto-legge n. 3 del 2015, che ha recepito nell'ordinamento italiano il Capo III della direttiva 2014/92/UE relativo al trasferimento nel conto di pagamento. Tale confluenza è effettuata coerentemente alle disposizioni della delega legislativa, riproducendo dunque sostanzialmente la disciplina vigente. Le integrazioni apportate a tali norme, secondo quanto riferito dalla relazione illustrativa dello schema di decreto, sostanzialmente intendono chiarire gli aspetti sui quali le prime esperienze applicative hanno messo in luce l'opportunità di fornire maggiori dettagli.

In particolare il nuovo articolo 126-*quinquiesdecies*, rispetto alle norme vigenti precisa che il prestatore di servizi di pagamento ricevente trasmette copia dell'autorizzazione al prestatore di servizi di pagamento trasferente, ove richiesto da quest'ultimo; la richiesta non interrompe né sospende il termine per l'esecuzione del servizio di trasferimento. Fermo restando che il servizio di trasferimento è eseguito entro dodici giorni lavorativi dalla ricezione – da parte del prestatore di servizi di pagamento ricevente – dell'autorizzazione del consumatore, viene chiarito che essa deve essere completa di tutte le informazioni necessarie, in conformità alla procedura stabilita dalla direttiva 2014/92/UE.

Inoltre il consumatore, quando intende trasferire solo alcuni dei servizi collegati al conto di pagamento, identifica specificamente i bonifici ricorrenti in entrata, gli ordini permanenti di bonifico e gli ordini relativi ad addebiti diretti per l'addebito in conto che devono essere trasferiti. I bonifici ricorrenti in entrata dovranno essere identificati dal prestatore di servizi di pagamento trasferente, eventualmente sulla base delle indicazioni fornite dal consumatore.

Sono altresì introdotte alcune disposizioni volte ad innalzare le tutele per i consumatori: i prestatori di servizi di pagamento devono assicurare gratuitamente per 12 mesi il reindirizzamento automatico dei bonifici ricevuti sul vecchio conto verso il nuovo conto (ai sensi del comma 7 del nuovo articolo 126-*quinquiesdecies*,

servizio in ogni caso già offerto dal sistema bancario sulla base di iniziative di auto-regolamentazione); sono garantite tutele equivalenti a quelle previste dalla direttiva, per il principio della « garanzia della continuità dei servizi », anche nelle ipotesi in cui il trasferimento non è richiesto volontariamente dal consumatore, ma viene imposto dal prestatore di servizi di pagamento a seguito di operazioni straordinarie (ad esempio in occasione di operazioni di cessione di sportelli da una banca all'altra, ai sensi del comma 10 del nuovo articolo 126-*quinquiesdecies*).

Il nuovo articolo 126-*sexiesdecies* sostanzialmente riproduce il contenuto dell'articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2015 in relazione al divieto di addebito di spese.

Il nuovo articolo 126-*septiesdecies* modifica l'attuale disposizione del decreto-legge n. 3 del 2015 che prevede un indennizzo a favore del consumatore, in caso di mancato rispetto da parte del prestatore di servizi di pagamento delle modalità e dei termini per il trasferimento, commisurato alla durata del ritardo e alle somme giacenti. Le nuove norme recate dallo schema di decreto prevedono infatti un regime più favorevole ai consumatori, prevedendo che il prestatore di servizi di pagamento inadempiente corrisponda al consumatore, senza indugio e senza che sia necessaria la costituzione in mora, una penale pari a quaranta euro maggiorata, per ogni giorno di ritardo, di un ulteriore importo determinato applicando un tasso annuo pari a quello del valore in assoluto più elevato del limite stabilito ai sensi della disciplina dell'usura (di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996) alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento.

Ricorda infatti che, ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2014/92/UE, gli Stati membri assicurano che eventuali perdite finanziarie, compresi le spese e gli interessi, subite dal consumatore e causate direttamente dal mancato rispetto, da parte di un prestatore di servizi di pagamento partecipante alla procedura di trasferimento, degli obblighi a lui imposti

dalla normativa sul trasferimento dei conti di pagamento, siano rimborsate senza indugio da detto prestatore di servizi di pagamento.

Il nuovo articolo 126-*octiesdecies* prevede, in ordine al trasferimento di servizi di pagamento transfrontalieri, che – salvi eventuali obblighi pendenti del consumatore che impediscono la chiusura del conto di pagamento – il prestatore di servizi di pagamento di origine esegue le operazioni di trasferimento specificata dal consumatore nella richiesta. La data è fissata ad almeno sei giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte del prestatore di servizi di pagamento di origine, salvo diverso accordo con il consumatore.

Le disposizioni della Sezione III del nuovo Capo II-*ter* del TUB introdotto dallo schema di decreto recepiscono il Capo IV della direttiva 2014/92/UE, il quale prevede il diritto per tutti i consumatori legalmente soggiornanti di aprire un conto di pagamento con caratteristiche di base senza discriminazioni fondate sulla nazionalità o sul luogo di residenza.

Come riferito nella relazione illustrativa dello schema di decreto, viene sostanzialmente ripreso il contenuto della Convenzione sottoscritta tra MEF, Banca d'Italia e principali associazioni rappresentative dei prestatori di servizi di pagamento, ai sensi del decreto-legge n. 201 del 2011, che è rinnovata, da ultimo, nel maggio 2014. La relazione chiarisce altresì che, rispetto al testo della Convenzione, sono apportate alcune modifiche suggerite dall'esperienza applicativa del conto di base nel corso degli anni, nonché altre invece dettate dall'esigenza di aderenza alla direttiva 2014/92/UE.

A tal fine il nuovo articolo 126-*noviesdecies* impone ai prestatori di servizi di pagamento (banche, Poste italiane s.p.a. e altri prestatori di servizi di pagamento) di offrire un conto di pagamento di base a tutti i consumatori soggiornanti legalmente in UE, senza discriminazioni e a prescindere dal luogo di residenza: per legalmente soggiornanti si intendono tutti i soggetti aventi il diritto di soggiornare in uno Stato membro in virtù del diritto dell'Unione o

del diritto italiano, compresi i consumatori senza fissa dimora e i richiedenti asilo ai sensi delle convenzioni internazionali.

Viene ripreso così, sostanzialmente, il contenuto dell'articolo 16 della direttiva 2014/92/UE, il quale, tuttavia, al comma 2, fa riferimento anche ai consumatori « a cui non è rilasciato il permesso di soggiorno ma che non possono essere espulsi per motivi di fatto o di diritto ».

Il nuovo articolo 126-*vicies* disciplina dettagliatamente i casi in cui il prestatore di servizi di pagamento può rifiutare la richiesta di apertura di un conto di base, coerentemente a quanto richiede la direttiva. Fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il rifiuto del prestatore di servizi di pagamento è legittimo in mancanza dei requisiti previsti dalla legge, ovvero qualora il consumatore sia già titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi minimi previsti *ex lege*, salvo il caso di trasferimento del conto o salvo che il consumatore dichiari di aver ricevuto comunicazione dal proprio prestatore di servizi di pagamento che il conto verrà chiuso.

Sono disciplinate le modalità di comunicazione del rifiuto e il contenuto delle informazioni da dare al consumatore in tale ipotesi. Viene chiarito inoltre che l'apertura del conto di base non può essere condizionata all'acquisto di servizi accessori o di azioni del prestatore di servizi di pagamento, salvo che questa condizione si applichi in modo uniforme a tutta la clientela.

Il nuovo articolo 126-*vicies semel*, analogamente a quanto previsto dalla richiamata Convenzione e in attuazione della delega, prevede che il conto di base deve essere offerto da tutti i prestatori di servizi di pagamento che offrono alla propria clientela conti di pagamento. Esso deve includere un numero predefinito di operazioni annue individuate da un decreto del MEF, adottato sentita la Banca d'Italia.

Nell'adozione delle norme secondarie, lo schema di decreto legislativo si differenzia dalla Convenzione nel consentire la



distinzione tra più profili di clientela, tenendo conto del fatto che il tipo e il numero di operazioni adeguate a coprire le esigenze «di base» del consumatore possono variare in funzione delle caratteristiche delle diverse fasce di utenza. In merito la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto chiarisce che tale discrezionalità intende favorire la diffusione del conto di base, valorizzandone il ruolo di veicolo per l'inclusione finanziaria.

Viene consentito al titolare del conto di richiedere, senza tuttavia che il prestatore di servizi di pagamento possa imporli, l'effettuazione di operazioni aggiuntive o in numero superiore a quello individuato in relazione al conto di base, superando così un divieto presente nella vigente convenzione.

I servizi del conto di base devono includere obbligatoriamente quelli minimi stabiliti dalla direttiva, riportati nell'allegato A dello schema del decreto.

Coerentemente all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, le operazioni e i servizi da includere obbligatoriamente sono i seguenti:

apertura, gestione e chiusura del conto di pagamento;

accreditamento di fondi sui conto di pagamento (es. deposito di contante, ricezione di bonifici);

prelievo di contante nei confini dell'Unione europea, presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento o gli sportelli ATM, anche al di fuori degli orari di apertura del prestatore di servizi di pagamento;

alcune operazioni di pagamento nell'ambito dell'Unione europea, ovvero gli addebiti diretti, le operazioni di pagamento con carta di pagamento, utilizzabile anche *online*; bonifici e ordini permanenti di bonifico presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento e attraverso gli altri canali eventualmente disponibili, ivi compreso il canale *online*.

In ordine alle spese applicabili al conto di base, il nuovo articolo 126-*vicies bis*

consente di applicare solo un canone annuo onnicomprensivo e gli oneri fiscali previsti per legge. Nessun'altra spesa può essere addebitata al titolare del conto, per il numero annuo di operazioni effettuabili e le relative eventuali scritturazioni contabili.

Viene chiarito inoltre che il canone annuo onnicomprensivo e il costo delle operazioni aggiuntive o in numero superiore rispetto al conto di base devono essere ragionevoli e coerenti con la finalità di inclusione finanziaria, avendo riguardo al livello di reddito nazionale e ai costi mediamente addebitati dai prestatori di servizi di pagamento a livello nazionale per i servizi collegati al conto di pagamento, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, tenendo anche conto delle condizioni dei soggetti socialmente svantaggiati.

Il nuovo articolo 126-*vicies ter* disciplina, conformemente alla direttiva 2014/92/UE, i casi di esercizio del diritto di recesso.

In particolare, il prestatore di servizi di pagamento può recedere dal contratto relativo al conto di base solo al ricorrere di una o più delle condizioni singolarmente individuate dalla norma, ovvero:

uso del conto per fini illeciti;

incapienza del conto o mancata movimentazione per un certo periodo di tempo;

accesso al conto di base sulla base di informazioni errate e determinanti per ottenerlo;

consumatore che non soggiorna più legalmente nell'Unione europea;

consumatore che, successivamente al conto di base, ha aperto in Italia un altro conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi minimi.

Viene anche disciplinata l'informativa resa dal prestatore di servizi di pagamento nel caso di recesso e sono predisposte tutele specifiche per il consumatore, che

deve essere informato delle procedure di reclamo disponibili, della facoltà di inviare un esposto alla Banca d'Italia o adire i vigenti sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Il nuovo articolo 126-*vicies quater* demanda a un decreto del MEF, sentita la Banca d'Italia, l'individuazione delle fasce di clientela socialmente svantaggiate e i titolari di trattamenti pensionistici a cui il conto di base è offerto senza spese, con esenzione dall'imposta di bollo.

Il nuovo articolo 126-*vicies quinquies* affida alla Banca d'Italia il compito di definire le modalità con cui i prestatori di servizi di pagamento forniscono chiarimenti e informazioni sul conto di base.

Il nuovo articolo 126-*vicies sexies*, conformemente alla delega legislativa, prevede iniziative di educazione finanziaria in favore dei consumatori, con particolare riguardo a quelli più vulnerabili, attribuendo la promozione di tali iniziative alla Banca d'Italia.

In merito ricorda che la Commissione Finanze sta svolgendo l'esame, in sede referente, di alcune proposte di legge abbinata in tema di educazione finanziaria (C. 3666, C. 3662 e C. 3913).

Il comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto apporta alcune modifiche al TUB, in particolare all'articolo 128-*bis*, che disciplina la risoluzione stragiudiziale delle controversie, al fine di sostituire il vigente riferimento ai «reclami» con la locuzione «esposto», in conformità alle norme di recepimento della direttiva sui servizi di pagamento (di cui agli articoli 14 e 39 del decreto legislativo n. 11 del 2010), ai sensi dei quali si chiarisce che gli utilizzatori dei servizi di pagamento possono presentare esposti alla Banca d'Italia in caso di violazioni, da parte di prestatori di servizi di pagamento, di specifiche disposizioni di legge.

Con il comma 3 dell'articolo 1 dello schema vengono modificate le disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 144 del TUB, al fine di inserirvi gli opportuni riferimenti alle nuove norme introdotte dallo stesso schema di decreto, sanzio-

nando così anche l'inosservanza delle disposizioni di recepimento della direttiva 2014/92/UE recate dallo schema.

L'articolo 2 dello schema di decreto reca le disposizioni finali, in particolare differenziando l'entrata in vigore delle diverse Sezioni introdotte nel TUB dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto stesso.

Il comma 1 reca distinti termini di entrata in vigore, in base alle specificità di ciascuna Sezione.

Per quanto riguarda le norme sulla trasparenza contenute nella Sezione I del nuovo Capo II-*ter* del TUB introdotto dallo schema di decreto, con particolare riferimento all'adozione dei nuovi documenti *standard* previsti dalla direttiva, la relazione illustrativa chiarisce che il Governo intende avvalersi della deroga prevista dalla direttiva 2014/92/UE (ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera *c*), la quale consente di estendere a 18 mesi il termine di recepimento negli Stati membri che già prevedono (come l'Italia) documenti equivalenti.

In particolare, ai sensi della lettera *a*) del comma 1, il nuovo articolo 126-*duodecies* – concernente le informazioni precontrattuali e le comunicazioni periodiche – si applica decorsi 180 giorni dall'emanazione delle relative disposizioni di attuazione, che a loro volta devono essere adottate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione della Commissione UE (articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2014/92/UE) e delle norme tecniche di attuazione dell'EBA (emanate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, e dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva stessa).

In base alla lettera *b*) del comma 1, il nuovo articolo 126-*terdecies*, relativo ai siti web di confronto, si applica decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle norme attuative (decreto del MEF e disposizioni di attuazione della Banca d'Italia), a loro volta da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore dello schema di decreto.

Per quanto concerne invece la Sezione II del nuovo Capo II-*ter* del TUB intro-

dotto dallo schema di decreto, relativa al trasferimento del conto di pagamento, la lettera *c*) del comma 1) prevede che essa trova applicazione decorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto: dalla medesima data è dunque abrogato l'articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2015, ad eccezione dei commi 15 e 19.

Per quanto riguarda specificamente il nuovo articolo 126-*quinquiesdecies*, comma 10, che assicura la continuità nella fruizione dei servizi di pagamento anche qualora il trasferimento del conto sia l'effetto di operazioni di cessione di rapporti giuridici ad altro prestatore di servizi di pagamento, la lettera *d*) del comma 1 prevede che esso si applica decorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni di attuazione, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore dello schema di decreto.

Ai sensi della lettera *e*) del comma 1) la Sezione III del nuovo Capo II-*ter* del TUB introdotto dallo schema di decreto, relativa ai conti di base, si applica decorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina di attuazione, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore delle norme dello schema; conseguentemente, dalla stessa data è abrogata la vigente disciplina dei conti di base (di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 201 del 2011).

Il comma 2 dell'articolo 2 modifica l'articolo 2, comma 15, del decreto-legge n. 3 del 2015 (non abrogato dalle norme dello schema di decreto), che, nella formulazione attuale, estende le disposizioni sul trasferimento del conto di pagamento anche al trasferimento, su richiesta del consumatore, di strumenti finanziari da un conto di deposito titoli ad un altro.

Con le modifiche proposte si chiarisce che detto trasferimento è effettuato senza oneri e spese; inoltre si affida al Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la CONSOB e la Banca d'Italia, l'adozione delle relative disposizioni di attuazione. La norma secondaria può stabilire che, per il trasferimento dei titoli depositati presso un depositario centrale estero o non assoggettati al regime di dematerializza-

zione, al consumatore possano essere addebitate le spese sostenute in diretta conseguenza del necessario intervento di un soggetto terzo.

Sempre per quanto riguarda la Sezione III del nuovo Capo II-*ter* del TUB introdotto dallo schema di decreto, relativa ai conti di base, il comma 3 dell'articolo 2 disciplina il regime transitorio dei conti di base già in essere, prevedendo che, entro un anno dall'entrata in vigore dell'ultimo dei provvedimenti attuativi previsti in materia, i prestatori di servizi di pagamento possono convertire i vecchi conti in conti di base sottoposti alla nuova disciplina; in questo caso, a tutela del consumatore, è previsto un periodo biennale di garanzia durante il quale non possono essere modificate le condizioni economiche del conto.

L'articolo 3 dello schema di decreto reca la clausola di invarianza finanziaria.

Sui riserva quindi di formulare una proposta di parere sullo schema di decreto.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che la Commissione Bilancio ha espresso la sua valutazione favorevole sullo schema di decreto legislativo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.**

**Atto n. 368.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 10 gennaio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice,

Moretto, ha illustrato il contenuto del provvedimento.

Avverte inoltre che la Presidenza della Camera, in data odierna, ha trasmesso il parere espresso dalla Conferenza unificata sullo schema di decreto legislativo in esame, integrando in tal modo la documentazione prescritta per poter concludere l'esame sul provvedimento.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 11 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi.**  
(COM (2015) 586 final).

**Comunicazione della Commissione: «Verso il completamento dell'Unione bancaria».**  
(COM (2015) 587 final).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 gennaio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri, su richiesta del gruppo M5S è stata rinviata la votazione sulla proposta di documento finale (*vedi allegato 1*) formulata dal relatore, Petrini, il 25 ottobre 2016.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, rileva come la tematica oggetto degli atti dell'Unione europea in esame risulti da tempo all'attenzione della Commissione, e come nell'ambito dell'Unione europea sia ancora aperto un dibattito sul cosiddetto « terzo pilastro » dell'Unione bancaria europea, il quale costituisce un elemento fondamentale per assicurare i mercati finanziari e i risparmiatori.

Sottolinea, infatti, come, mentre sugli altri due pilastri dell'Unione bancaria, costituiti dalla vigilanza unica e dal meccanismo unico di risoluzione, si riscontri un ampio consenso circa la necessità di migliorare tali aspetti, sulle problematiche concernenti l'istituzione di un sistema europeo di assicurazione dei depositi si riscontri una diversità di posizioni tra un gruppo di Paesi che ritiene fondamentale realizzare tale meccanismo, in una prospettiva di maggiore solidarietà tra i diversi sistemi nazionali, e altri Paesi, che invece pongono talune condizioni in materia.

In tale complesso quadro la proposta di documento finale da lui formulata intende rappresentare un contributo per la definitiva attuazione di tale sistema di assicurazione dei depositi: ritiene pertanto opportuno che la Commissione proceda, nella seduta odierna, alla votazione della proposta.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel sottolineare la grande attenzione dedicata dal Movimento 5 Stelle al tema della tutela del risparmio in tutte le sue forme, ricorda innanzitutto quanto previsto in tal senso dall'articolo 47 della Costituzione. Nel rilevare come i bassi tassi d'interesse bancari inducano i risparmiatori e, in particolare, le imprese, a investire in titoli azionari e obbligazionari, i quali sono tuttavia soggetti a un rischio elevato di essere azzerati a causa della normativa bancaria di derivazione europea, sottolinea come andrebbe invece assicurata e rafforzata la tutela di tutti i depositi bancari, anche ove essi superino l'importo di 100.000 euro. Ritiene quindi la previsione dell'integrale garanzia solo per i

depositi fino a 100.000 euro assolutamente iniqua e contraria ai principi contenuti nella Costituzione.

Evidenzia infatti come tale limite sia pericoloso, e metta a rischio, in particolare, i depositi bancari di cui sono titolari le imprese medie e grandi le quali, in caso di *shock* finanziari di grande portata, non riceverebbero alcuna tutela dal sistema di garanzia, vedendo così messa in pericolo la possibilità di continuare la loro attività e, conseguentemente, la sicurezza lavorativa per i loro lavoratori dipendenti. Giudica quindi tali misure potenzialmente lesive sia del citato articolo 47 della Costituzione, sia dell'articolo 1 della Carta costituzionale, il quale pone il lavoro a fondamento della Repubblica.

Ribadisce quindi l'esigenza che il Governo muti radicalmente i propri indirizzi in questo campo, impegnandosi a predisporre misure, di segno opposto a quelli indicato dagli atti in esame, al fine di rafforzare il ruolo del Fondo interbancario nazionale di tutela dei depositi e di prospettare anche in sede europea la necessità di predisporre un sistema di garanzia volto a tutelare tutti i crediti e i depositi, senza alcun limite.

Daniele PESCO (M5S) avverte che il suo gruppo ha presentato una proposta alternativa di documento finale (*vedi allegato 2*), la quale intende fornire ulteriori spunti di riflessione che il relatore e la Commissione nel suo complesso dovrebbero valutare: non ritiene pertanto opportuno procedere, già nella seduta odierna, alla votazione sugli atti dell'Unione europea in esame.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, rileva innanzitutto come la proposta alternativa di documento finale presentata dal gruppo M5S sarebbe posta in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di documento finale presentata dal relatore.

Al di là di tali aspetti procedurali ritiene, peraltro, che non sussistano le condizioni politiche per giungere a un documento finale condiviso da tutti i gruppi e che sia pertanto opportuno pro-

cedere nella seduta odierna alla votazione della proposta di documento finale predisposta dal relatore.

Daniele PESCO (M5S) sottolinea come la proposta alternativa di documento finale formulata dal suo gruppo evidenzia i rischi insiti nell'adesione dell'Italia al nuovo sistema europeo di assicurazione dei depositi, in quanto ciò potrebbe comportare gravi pregiudizi per il sistema bancario italiano, sia in quanto sarebbero violati i principi fondamentali della sicurezza economica nazionale sia in ragione del fatto che gli organismi europei potrebbero esigere gravose contropartite in cambio dell'intervento del predetto sistema europeo di assicurazione dei depositi, ad esempio richiedendo ulteriori misure di *austerità*, limitando così ulteriormente gli spazi di sovranità e compromettendo definitivamente la stabilità economica e sociale del Paese.

In tale contesto rileva come i gravi problemi emersi nel sistema bancario e finanziario nazionale ed europeo siano anche dovuti alle carenze nell'azione di vigilanza che deve essere svolta in materia dalla Banca centrale europea e dalla Banca d'Italia: pertanto la responsabilità della tutela dei depositi bancari deve essere assicurata dalle predette autorità, tenuto conto che la BCE ha la possibilità di emettere moneta per finanziare eventuali interventi in favore dei depositanti.

Al fine di scoraggiare eventuali comportamenti non virtuosi che potrebbero essere indotti da tale, così ampio meccanismo di garanzia, occorre, contestualmente, aumentare la severità dell'azione di vigilanza sulle banche, inasprendo le sanzioni per gli illeciti e le irregolarità legati all'erogazione del credito o agli investimenti del settore bancario.

Sottolinea, quindi, in sintesi, come il gruppo M5S intenda richiamare l'esigenza di un radicale mutamento nei paradigmi regolamentari e di vigilanza finora seguiti in Europa, i quali hanno determinato le conseguenze disastrose sotto gli occhi di tutti.

Michele PELILLO (PD) sottolinea come gli argomenti in discussione, da tempo all'attenzione della Commissione, risultino talmente delicati da non poter essere oggetto di scontro politico, ma debbano invece essere affrontati attraverso un confronto costruttivo, seguendo il metodo usualmente seguito dalla Commissione Finanze.

Rileva, tuttavia, come il gruppo M5S, che nell'ambito dei lavori della Commissione si dichiara disponibile ad un dialogo sereno, assuma invece un atteggiamento molto diverso nel corso delle discussioni in Assemblea, ricorrendo in quel contesto al metodo dello scontro continuo. Ritiene che tale atteggiamento ambivalente nuoccia anche al confronto in Commissione su un tema tanto importante, evidenziando pertanto che non sia possibile giungere a un documento finale condiviso sugli atti dell'Unione europea in esame. Chiede quindi di porre in votazione nella seduta odierna la proposta di documento finale formulata da tempo dal relatore, così da fornire al Governo un'utile indicazione politica che gli consenta di agire in modo incisivo nelle sedi europee.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ribadisce l'invito a rinviare di un giorno la votazione della proposta di documento finale, rilevando come il rifiuto opposto dal PD a tale richiesta sia completamente infondato. Sottolinea, infatti, come la motivazione addotta per giustificare tale diniego dal deputato Pelillo, il quale ha sostenuto che ciò dipenderebbe dai toni a suo dire troppo forti utilizzati dal gruppo M5S in sede di dichiarazione di voto in Aula sulle mozioni relative alla crisi del sistema bancario votate ieri in Assemblea, appaia del tutto inaccettabile, sia in quanto risulta in palese contrasto con il diritto di tutti i deputati di esprimere liberamente il proprio pensiero, sia in quanto dimostra l'evidente indisponibilità del PD al confronto su un tema di interesse nazionale, in termini offensivi per i cittadini italiani.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, rileva come la proposta alternativa di do-

cumento finale formulata dal gruppo M5S esprima una valutazione negativa sugli atti dell'Unione europea in esame, e come sia pertanto impossibile, su queste basi, giungere ad un documento finale condiviso sul tema.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) evidenzia come la questione affrontata dagli atti dell'Unione europea in esame risulti particolarmente importante, pur rilevando come tali provvedimenti non siano certamente risolutivi. In questo contesto ritiene quindi che sarebbe saggio accondiscendere alla richiesta di ulteriore approfondimento avanzata dal gruppo M5S, anche in considerazione del fatto che nella giornata di domani è già prevista una seduta della Commissione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, con riferimento alla considerazione da ultimo espressa dal deputato Paglia, rileva come, sulla scorta di quanto convenuto nella riunione di ieri dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, nella giornata di domani si svolgerà, a partire dalle ore 13, in congiunta con la Commissione Finanze e Tesoro del Senato, l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla tutela del risparmio nel settore creditizio.

Pertanto, in coincidenza con tale importante impegno parlamentare, occorrerà rinviare alla prossima settimana la seduta della sola Commissione Finanze della Camera già prevista per domani: tale circostanza suggerisce, a suo giudizio, di procedere nella seduta odierna alla votazione sugli atti dell'Unione europea in esame.

La Commissione approva la proposta di documento finale formulata dal relatore.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL), intervenendo sui lavori della Commissione, alla luce della decisione di rinviare alla prossima settimana tutti i punti all'ordine del giorno della seduta di domani della Commissione, chiede che i gruppi interessati possano trasformare in interrogazioni a risposta in Commissione le interrogazioni a risposta immediata in Commissione le

quali avrebbero dovute essere svolte domani, e che tali interrogazioni siano inserite all'ordine del giorno della Commissione della prossima settimana.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ritiene possibile accedere alla richiesta avanzata dal deputato Paglia, avvertendo pertanto che le interrogazioni a risposta immediata in Commissione il cui svolgimento era previsto per domani, le quali siano eventualmente trasformate in interrogazioni a risposta in Commissione, saranno poste all'ordine del giorno della Commissione stessa nella prossima settimana.

**La seduta termina alle 15.15.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 11 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**7-01130 Villarosa: Estensione del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione ai soggetti che non abbiano acquistato direttamente tali titoli dalle predette banche.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 2 novembre scorso.

Il Sottosegretario Luigi CASERO chiede di rinviare il seguito della discussione della risoluzione, al fine di disporre di raccogliere più compiuti elementi di valutazione su di essa.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) sottolinea innanzitutto l'urgenza della questione posta dal suo atto di indirizzo, il quale sottopone al Governo la necessità di intervenire affinché tutti i cittadini che hanno subito un grave danno economico a seguito dell'azzeramento del valore delle obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione siano rimborsati, anche qualora non abbiano acquistato direttamente tali titoli dalle predette banche.

Rammenta quindi come l'Esecutivo stia procedendo su tale vicenda con grave ritardo, così determinando una disparità di trattamento rispetto ai risparmiatori nel salvataggio del Monte dei Paschi di Siena.

In particolare, stigmatizza il comportamento del Governo, che si accinge ad approvare il decreto sugli arbitrati per stabilire l'eventuale indennizzo ai risparmiatori truffati dalle quattro banche; evidenza infatti come tale provvedimento interverrà troppo tardi per coloro i quali, in caso di sconfitta in sede arbitrale, non potranno più tentare la via del rimborso forfetario pari all'80 per cento della cifra investita, che sarebbe stato possibile solo fino allo scorso 3 gennaio.

Auspica quindi che l'Esecutivo intervenga immediatamente a tutela di tutti i risparmiatori che hanno acquistato i titoli obbligazionari prima del 22 novembre 2015, senza ulteriori rinvii.

Il Sottosegretario Luigi CASERO ribadisce l'attenzione del Governo per la questione posta dalla risoluzione, rammentando in tal senso la positiva valutazione espressa sulla risoluzione 7-01114 Paglia, già approvata dalla Commissione, la quale impegna il Governo a permettere l'adesione alla procedura di rimborso forfetario prevista dal decreto-legge n. 59 del 2016 anche a chi abbia acquistato i titoli obbligazionari subordinati dalle quattro banche, salvo poi cederne la proprietà a parenti fino al secondo grado.

Sottolinea peraltro come l'atto di indirizzo in discussione comporti un ulteriore

ampliamento dei soggetti beneficiari del predetto rimborso e richieda quindi un ulteriore approfondimento ai fini di una sua valutazione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda l'impegno di tutti i gruppi e dell'Esecutivo su tali questioni, come evidenziato dall'ampia convergenza verificatasi in occasione dell'approvazione della richiamata risoluzione Paglia 7-01114, la quale è stata condivisa da tutte le forze politiche ed è stata valutata positivamente dal Governo.

Paolo PETRINI (PD), nel sottolineare la convinta convergenza del PD sui contenuti della risoluzione 7-01114 Paglia, e nel lamentare il ritardo con cui il Governo si accinge ad approvare il provvedimento relativo ai collegi arbitrali chiamati a decidere sui ricorsi presentati nell'ambito della vicenda relativa alle quattro banche, ritiene tuttavia evidente come l'atto di indirizzo in discussione comporti un ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del rimborso forfetario e debba quindi essere necessariamente oggetto di un'attenta valutazione da parte del Governo.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ritiene errate le valutazioni del deputato Petrini, considerando prioritario garantire la parità di trattamento tra tutti i cittadini, riconoscendo il diritto al rimborso a tutti coloro che sono stati truffati, anche qualora non abbiano acquistato i titoli obbligazionari direttamente dalle banche poste in risoluzione.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL), nel condividere l'auspicio di un allargamento dei soggetti beneficiari del rimborso, ricorda che all'approvazione unanime della sua risoluzione 7-01114 da parte della Commissione non ha fatto seguito alcun intervento normativo del Governo.

Auspica quindi che il prossimo avvio dell'esame del decreto-legge n. 244 del 2016, cosiddetto « milleproroghe » e del decreto-legge n. 237 del 2016, recante di-

sposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio, costituiscano l'occasione per porre rimedio a tale ritardo e a trovare adeguata soluzione alla vicenda posta dalla sua risoluzione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad una seduta da convocare la prossima settimana.

#### **Sui lavori della Commissione.**

Domenico MENORELLO (CI), nel rammentare che nella seduta di ieri dell'Assemblea, nell'ambito della discussione delle mozioni sul tema della crisi del sistema bancario, la Camera ha impegnato se stessa a procedere all'istituzione di una Commissione d'inchiesta su tale settore, chiede come la Commissione intenda procedere per attuare tale impegno, ai fini dell'esame delle numerose proposte di legge presentate su tale questione e, in particolare, della proposta di legge n. 3485, a prima firma Monchiero, che chiede sia posta sollecitamente all'ordine del giorno della Commissione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che la Commissione, a seguito delle sollecitazioni in tal senso avanzate dal gruppo del Movimento 5 Stelle, ha più volte affrontato tale questione.

In tale ambito, ribadendo quanto già affermato in precedenza, fa presente come il Senato abbia da tempo all'esame, in sede referente, numerose proposte di legge di contenuto analogo, che prevedono l'istituzione di una Commissione d'inchiesta in materia, ed abbia svolto a questi fini anche un'indagine conoscitiva. Segnala quindi come, in base alle previsioni regolamentari, la Commissione Finanze della Camera non potrebbe in ogni caso avviare l'esame di proposte di legge su tale materia se non a seguito di un'intesa raggiunta in merito



tra la Presidente della Camera e il Presidente del Senato.

Daniele PESCO (M5S) in merito a tale tematica auspica che possa essere convocata a breve una riunione congiunta degli Uffici di presidenza delle Commissioni Finanze di Camera e Senato, al fine di concordare nel modo più efficace tempi e modalità del lavoro delle due Commissioni, ai fini dell'istituzione di una Commissione d'inchiesta sul sistema bancario.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, rileva come la questione sollevata dal deputato Pesco potrà essere affrontata *a latere* dell'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla tutela del risparmio nel settore creditizio, prevista per domani dinanzi alle Commissioni Finanze di Camera e Senato.

**7-01138 Bernardo: Iniziative per favorire la creazione di un distretto finanziario a Milano.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 6 dicembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ritiene opportuno rinviare alla prossima settimana il seguito della discussione sulla risoluzione a sua prima firma, anche al fine di permettere a tutti i deputati che l'hanno sottoscritta di partecipare al dibattito su di essa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad una seduta da convocare la prossima settimana.

**La seduta termina alle 15.30.**

## ALLEGATO 1

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi (COM (2015) 586 final).****Comunicazione della Commissione: « Verso il completamento dell'Unione bancaria » (COM (2015) 587 final).****DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminate la Proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi (COM (2015) 586 final) e la Comunicazione « Verso il completamento dell'Unione bancaria » (COM (2015) 587 final);

tenuto conto del parere del Servizio giuridico del Consiglio dell'UE del 12 aprile 2016 e del parere della Banca centrale europea del 20 aprile 2016;

premesso che:

la crisi economico-finanziaria esplosa nel 2008 ha prodotto rilevanti impatti negativi sui bilanci delle banche, derivanti dall'aumento delle sofferenze provocato dalla crescita delle insolvenze;

allo scopo di ridurre l'eventualità di crisi bancarie di carattere sistemico, suscettibili di mettere a rischio la stabilità finanziaria complessiva, sono state introdotte nell'ordinamento europeo norme che recepiscono l'accordo di Basilea 3 sui requisiti patrimoniali delle banche;

per le medesime finalità è stato avviato il progetto di Unione bancaria, che, nelle intenzioni delle istituzioni europee, dovrebbe costituire il secondo pilastro, accanto alle regole della *governance* eco-

nomica e finanziaria, per sostenere la stabilità dell'area euro; allo stato attuale, l'Unione bancaria vede realizzati i primi due obiettivi:

1) il meccanismo unico di vigilanza bancaria, che prevede l'attribuzione alla BCE di compiti di vigilanza prudenziale direttamente sulle banche cosiddette « sistemiche » e indirettamente – per il tramite delle autorità di vigilanza nazionali – su tutti gli istituti di credito;

2) il meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie, che mira a limitare l'impatto sui bilanci pubblici degli interventi di salvataggio delle banche in crisi;

la Proposta di regolamento e la Comunicazione in esame intendono realizzare concretamente il terzo dei pilastri costituenti l'Unione bancaria, ovvero un sistema comune di assicurazione dei depositi bancari (*European deposit insurance scheme*, EDIS);

è già in vigore una disciplina che armonizza i livelli di tutela offerti dai sistemi nazionali di garanzia dei depositi (SGD) e le loro modalità di intervento in caso di crisi;

la base giuridica della proposta di regolamento (COM (2015) 586 final) è l'articolo 114 del Trattato sul funziona-

mento dell'Unione europea (TFUE), che consente l'adozione di misure di ravvicinamento delle disposizioni nazionali aventi per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno: a fronte delle obiezioni di taluni Stati membri, nel parere pubblicato il 12 aprile 2016 il Servizio giuridico del Consiglio dell'UE ha confermato la fondatezza di tale base giuridica;

l'EDIS si applicherebbe a tutti gli SGD ufficialmente riconosciuti in uno Stato membro partecipante e a tutti gli enti creditizi affiliati a tali sistemi;

la Proposta di regolamento (COM (2015) 586 final) prospetta opportunamente un'attuazione graduale, con il progressivo subentro dell'EDIS ai sistemi nazionali di garanzia;

l'EDIS risponde all'esigenza di evitare problemi di stabilità finanziaria dovuti alla vulnerabilità dei sistemi nazionali di garanzia a *shock* locali di ampie proporzioni, nonché di trattare i depositanti delle banche allo stesso modo indipendentemente dal Paese di incorporazione della banca, allentando in tal modo il legame tra solidità dei Paesi e solvibilità delle banche;

la comunicazione (COM (2015) 587 final) prevede misure di riduzione dei rischi, quali la riduzione delle opzioni e discrezionalità nazionali nell'applicazione delle regole prudenziali e, soprattutto, l'avvio di iniziative riguardanti il trattamento prudenziale delle esposizioni delle banche al rischio sovrano, sulla base dei lavori del Comitato economico e finanziario e del Comitato di Basilea;

nel parere pubblicato il 20 aprile 2016 la Banca centrale europea sottolinea che l'EDIS « è il terzo pilastro necessario per l'unione bancaria » e la sua introduzione non dovrebbe essere ritardata in conseguenza dei mancati progressi in materia di riduzione dei rischi, che devono

comunque essere « definiti *ex ante*, oggettivamente verificabili e realisticamente realizzabili »;

il negoziato appare molto complesso, avendo alcuni Stati membri (tra cui la Germania) richiesto che l'approvazione del sistema comune di assicurazione dei depositi sia subordinata alla previa armonizzazione di altre importanti normative nazionali, quali le leggi fallimentari, la disciplina delle garanzie, alcuni aspetti relativi al trattamento fiscale e, soprattutto, all'introduzione di requisiti prudenziali sui titoli di Stato detenuti dalle banche;

peraltro, in tema di riduzione del rischio, si dovrebbe forse focalizzare l'attenzione, piuttosto che sull'esposizione sovrana, sull'utilizzo eccessivo della leva finanziaria nei bilanci bancari e sulla valutazione dei prodotti derivati complessi, che sono illiquidi e non hanno un prezzo di mercato;

l'Italia ha già concorso al risanamento di sistemi bancari di altri Paesi europei, in particolare della Spagna e di Cipro, mediante gli interventi effettuati a valere sull'ESM (il cosiddetto Fondo salva-Stati), al cui finanziamento l'Italia ha contribuito per una quota rilevante;

nel prosieguo dei negoziati in materia è auspicabile che da parte di tutti si proceda con il massimo senso di responsabilità, nella consapevolezza della delicatezza della materia, per evitare il rischio di sollevare argomenti pretestuosi e avanzare proposte che possano mettere in dubbio l'affidabilità di Paesi *partner*, in tal modo alimentando le pressioni speculative e minando, in definitiva, la stabilità dell'eurozona nel suo complesso;

rilevata l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso, unitamente al parere approvato dalla XIV Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio

e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale,

esprime

#### UNA VALUTAZIONE POSITIVA

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* il Governo si attivi affinché, nelle competenti sedi negoziali, si possa pervenire rapidamente all'adozione del regolamento istitutivo dell'EIDS, sulla base dell'impegno assunto a completare il progetto dell'Unione bancaria, pilastro fondamentale per la stabilità dell'area euro, senza

subordinarlo all'introduzione di ulteriori e più restrittive misure di riduzione dei rischi;

*b)* per quanto riguarda la questione del regime da applicare ai titoli di Stato detenuti dalle banche, esso dovrà essere affrontato nella sede propria del Comitato di Basilea, come opportunamente si è convenuto in sede di Consiglio ECOFIN il 17 giugno 2016, e, dunque, inquadrato in una prospettiva globale, evitando di introdurre criteri e vincoli più stringenti per i soli Paesi dell'eurozona che rischierebbero di penalizzarli; in attesa che in tale sede si pervenga a soluzioni condivise, si mantenga l'attuale regime.

## ALLEGATO 2

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi (COM (2015) 586 final).****Comunicazione della Commissione: « Verso il completamento dell'Unione bancaria » (COM (2015) 587 final).****PROPOSTA ALTERNATIVA DI DOCUMENTO FINALE PRESENTATA DAL GRUPPO M5S**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminate la Proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi (COM (2015) 586 final) e la Comunicazione « Verso il completamento dell'Unione bancaria (COM (2015) 587 final);

premesso che:

la proposta di modifica del Regolamento UE n. 806 del 2014 qualifica i sistemi di garanzia dei depositi come potenzialmente vulnerabili agli *shock* locali di grande portata e considera altresì i bilanci degli Stati membri potenzialmente esposti ai rischi dei rispettivi settori bancari;

il sistema europeo di assicurazione dei depositi si applica a tutti i sistemi di garanzia dei depositi degli Stati membri la cui moneta è l'Euro e agli altri Stati membri che hanno instaurato una stretta cooperazione con la Banca centrale europea per partecipare al sistema unico di vigilanza europeo (SSM);

la modalità di contribuzione prevista per il nuovo sistema europeo di assicurazione dei depositi introduce una ripartizione dell'onere finanziario in base alla

ponderazione del rischio di una banca rispetto agli altri istituti di credito dell'unione europea, ovvero agli altri istituti di credito del settore bancario nazionale: il nuovo criterio di ripartizione dell'onere finanziario determinerà il sorgere di gruppi di banche avvantaggiati dal nuovo sistema, che quindi hanno tutto l'interesse a parteciparvi, e gruppi di banche particolarmente svantaggiati che potrebbero peggiorare ulteriormente la propria stabilità economica e finanziaria;

ad oggi non sono stati valutati ancora gli effetti dell'applicazione del criterio di diretta proporzionalità tra contributi e rischio e la predisposizione di una radicale modifica dei sistemi di garanzia dei depositi da parte delle Istituzioni europee, senza alcuna valutazione circa i richiamati effetti negativi per la stabilità economica e finanziaria di specifiche categorie e gruppi di banche, evidenzia una carenza di conoscenza di un aspetto di particolare rilievo del sistema bancario oggetto di modifica: da quanto evidenziato si desume che procedere alla modifica dei sistemi di garanzia dei depositi senza prima valutare gli effetti sulla stabilità economico e finanziaria di tutti gli istituti di credito potrebbe determinare, paradossalmente, per specifiche categorie o gruppi di banche, eventuali « *shock* locali », con conseguenti pregiudizi per la stabilità del si-

stema finanziario nel suo complesso e connessi oneri a carico del bilancio dello Stato;

considerato che:

in base ai dati forniti dalla Banca Centrale Europea (BCE) e pubblicati nel mese di settembre 2016 si evince che gli aiuti pubblici al sistema bancario disposti dal 2008 al 2014 dagli Stati membri della UE sono stati pari a 800 miliardi di euro: la Germania ha predisposto un intervento pubblico di 238 miliardi di euro, pari all'8,2 per cento del PIL; la Spagna ha disposto invece un intervento pubblico di 52 miliardi di euro, pari al 5 per cento del PIL; l'Irlanda un intervento pubblico di 42 miliardi di euro, pari al 22,6 per cento del PIL e la Grecia un intervento pubblico di 40 miliardi di euro, pari al 22,2 per cento del PIL;

il sistema bancario italiano, negli anni di riferimento, non è stato oggetto di nessun sostanziale intervento pubblico, che avrebbe potuto consentire allo stesso una garanzia di stabilità economico-finanziaria: la disparità di trattamento concessa e posta in essere dagli Stati membri della UE ha generato un diverso livello di stabilità del sistema bancario e finanziario dei medesimi Stati membri: quindi aderire a un nuovo sistema europeo di assicurazione dei depositi il cui onere finanziario dipenda da una ponderazione del rischio delle banche nazionali rispetto agli altri istituti di credito dell'Unione europea indurrebbe ad un grave ed irreparabile pregiudizio per il sistema bancario italiano, violando i principi fondamentali della sicurezza economica nazionale e inducendo la Repubblica Italiana ad esser preda della tecnocrazia europea, di organi privi di una diretta legittimazione popolare e della finanza speculativa internazionale; si altresì evidenzia la totale assenza dei criteri di accesso al sistema di garanzia dei depositi europei, mentre non risulta nemmeno garantita una qualche forma di automatismo, motivo per il quale si riscontra inevitabilmente il rischio che l'accesso alla

garanzia possa essere ulteriormente subordinato a eventuali misure di *austerità* che potrebbero compromettere definitivamente la stabilità economica e sociale dello Stato membro di riferimento;

per scoraggiare comportamenti non virtuosi che potrebbero innescarsi con una garanzia così ampia è in ogni modo palese che le pene e le sanzioni relativi ai cattivi comportamenti legati all'erogazione del credito o agli investimenti del settore bancario vadano adeguate con severità;

ritenuto che:

gli organi di vigilanza Banca d'Italia e Banca Centrale Europea rappresentano i punti di riferimento della prevenzione da ogni possibile precarietà della stabilità del sistema bancario e finanziario nazionale ed europeo e per tal motivo la tutela dei depositi delle banche non può che attribuirsi ai medesimi organi di vigilanza: quindi, se l'esercizio delle competenze e dei poteri di tali organi di vigilanza non sono sufficienti o adeguati a prevenire il generarsi di una crisi finanziaria di un istituto di credito, ovvero addirittura del sistema bancario nel suo complesso, la responsabilità, gli effetti e i rimedi relativi non possono che essere attribuiti ai medesimi organi di vigilanza; è quindi compito di questi ultimi – dopo ogni intervento del Fondo interbancario nazionale di tutela dei depositi – disporre delle somme necessarie e utili a soddisfare i crediti ed i depositi, senza alcun genere di limite, dei risparmiatori, atteso anche che, vista la facoltà delle banche centrali di « creare » moneta, il compito della tutela dei depositi risulta pienamente annoverabile nell'ambito della funzione di politica monetaria attribuita alle medesime banche centrali;

il meccanismo della doppia tutela che investe il Fondo interbancario e la Banca centrale è riscontrabile in altre esperienze

internazionali, come nel caso degli Stati Uniti d'America, dove i risparmi dei cittadini sono tutelati dalla *Federal Deposit Insurance Corporation* e, in ultima istanza, dalla *Federal Reserve*;

sarebbe quindi opportuno attribuire la competenza del sistema di garanzia dei depositi alla Banca d'Italia ed alla Banca centrale europea – in base alla tipologia di

banche vigilate – in qualità di organo di vigilanza,

esprime

UNA VALUTAZIONE NEGATIVA

Pesco, Villarosa, Alberti, Pisano.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina della dottoressa Olga Cuccurullo, del dottor Nicola Giuliano, del professor Aldo Grasso e del dottor Carlo Verdone a componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro Sperimentale di cinematografia. Nomine nn. 90, 91, 92, 93 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 96

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 98

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente revisione e aggiornamento del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 gennaio 2014, recante principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università. Atto n. 370 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 98

ALLEGATO 1 (*Relazione dell'on. Ghizzoni*) ..... 100

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno. Atto n. 366 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 98

ALLEGATO 2 (*Relazione dell'on. Rampi*) ..... 104

##### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 11 gennaio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti dell'Acqua.*

**La seduta comincia alle 16.30.**

**Proposte di nomina della dottoressa Olga Cuccurullo, del dottor Nicola Giuliano, del professor Aldo Grasso e del dottor Carlo Verdone a componenti del**

**consiglio di amministrazione della Fondazione Centro Sperimentale di cinematografia.**

**Nomine nn. 90, 91, 92, 93.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 10 gennaio 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita dal circuito chiuso e che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, convocata per oggi, proporrà che due punti all'ordine del giorno della seduta di domani siano anticipati a una seduta



odierna, che potrebbe essere fissata al termine della seduta comune del Parlamento. Dato conto delle sostituzioni e poiché non vi sono dichiarazioni di voto, indice la votazione nominale sulla proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice sulle nomine n. 90 e n. 91.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulle proposte di parere favorevole della relatrice.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica il risultato della votazione relativa alla nomina n. 90:

Presenti .....	33
Votanti .....	24
Astenuti .....	9
Maggioranza .....	13
Hanno votato sì .....	24
Hanno votato no .....	0.

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:* Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Carloni, Carocci, Coscia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Galperti, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Murgia, Narduolo, Pagani, Palmieri, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Santerini, Ventricelli, Vezzali.

*Si sono astenuti i deputati:* Brescia, Civati, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Pannarale, Vacca, Simone Valente.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica il risultato della votazione relativa alla nomina n. 91:

Presenti .....	33
Votanti .....	24
Astenuti .....	9
Maggioranza .....	13
Hanno votato sì .....	24
Hanno votato no .....	0.

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:* Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Carloni, Carocci, Coscia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Galperti, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Murgia, Narduolo, Pagani, Palmieri, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Santerini, Ventricelli, Vezzali.

tavio, Galperti, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Murgia, Narduolo, Pagani, Palmieri, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Santerini, Ventricelli, Vezzali.

*Si sono astenuti i deputati:* Brescia, Civati, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Pannarale, Vacca, Simone Valente.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, indice la votazione nominale sulla proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice sulle nomine n. 92 e n. 93.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica il risultato della votazione relativa alla nomina n. 92:

Presenti .....	32
Votanti .....	24
Astenuti .....	8
Maggioranza .....	13
Hanno votato sì .....	24
Hanno votato no .....	0.

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:* Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Carloni, Carocci, Coscia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Galperti, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Murgia, Narduolo, Pagani, Palmieri, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Santerini, Ventricelli, Vezzali.

*Si sono astenuti i deputati:* Brescia, Civati, Di Benedetto, Luigi Gallo, Marzana, Pannarale, Vacca, Simone Valente.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica il risultato della votazione relativa alla nomina n. 93:

Presenti .....	32
Votanti .....	24
Astenuti .....	8
Maggioranza .....	13
Hanno votato sì .....	24
Hanno votato no .....	0.

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:* Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Carloni, Carocci, Coscia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Galperti, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Murgia, Narduolo, Pagani, Palmieri, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Santerini, Ventricelli, Vezzali.

*Si sono astenuti i deputati:* Brescia, Civati, Di Benedetto, Luigi Gallo, Marzana, Pannarale, Vacca, Simone Valente.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunicherà il parere favorevole testé espresso sulle nomine alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

**La seduta termina alle 17.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.10 alle 17.25.

**ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 11 gennaio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.*

**La seduta comincia alle 18.55.**

**Schema di decreto ministeriale concernente revisione e aggiornamento del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 gennaio 2014, recante principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università.**

**Atto n. 370.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è

garantita dal circuito chiuso. Comunica che, come concordato nella riunione dell'Ufficio di Presidenza conclusa nel pomeriggio di oggi, saranno esaminati i due atti del Governo che erano stati calendarizzati per la giornata di domani. Ricorda che la Commissione dovrà esprimere il proprio parere sull'atto n. 370 entro il 17 gennaio.

Manuela GHIZZONI (PD), *relatrice*, nel rinviare a un documento scritto illustrativo (*vedi allegato 1*) del contenuto dello schema di decreto interministeriale che apporta una serie di modifiche tecniche al decreto interministeriale n. 19 del 2014, osserva che la Commissione dovrebbe svolgere una riflessione di carattere preliminare e di sistema in ordine al fatto che alle università si va chiedendo di dotarsi di metodi contabili simili a quelli delle imprese. Non nega che taluni principi contabili siano universali, per le necessità di chiarezza e correttezza matematica. È altrettanto vero però che le università non producono beni materiali e servizi di tipo commerciale che possano essere contabilizzati con l'approccio della ragioneria aziendale. Pensa che in definitiva la Commissione dovrà esprimere un parere favorevole, però auspica che emerga anche una sollecitazione nel senso da lei appena esposto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno. Atto n. 366.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che la Commissione dovrà esprimere il proprio parere sull'atto n. 366 entro il 25 gennaio.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, rinvia anch'egli a un documento scritto (*vedi allegato 2*) che espone con ampiezza le problematiche sottese allo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/26/UE, in ordine alla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e alla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno. Gli è sufficiente in questa sede rappresentare che il testo oggi all'esame della Commissione è l'esito di un lavoro condotto presso la XIV Commissione all'atto di approvare la legge di delegazione europea 2015, cui hanno partecipato numerosi membri della Commissione cultura e nel contesto dei quali è intervenuto in audizione anche il Ministro Franceschini. Fa presente che sono pervenute richieste di audizione di soggetti esterni, che egli propone di accogliere.

Luigi GALLO (M5S) ricorda che la sua posizione era per una liberalizzazione del dominio del diritto d'autore e pertanto

chiede che sia ascoltata anche la voce di chi sostiene e argomenta questa posizione.

Bruno MOLEA (CI) crede che il diritto d'autore debba proteggere la creazione artistica usata per scopi commerciali. Invece le manifestazioni sportive, talora anche dilettantistiche e amatoriali – come, per esempio, la danza e la ginnastica artistica – dovrebbero poter fruire del prodotto musicale senza dover pagare i diritti alla SIAE.

Roberto RAMPI (PD) non si opporrà all'audizione di ulteriori soggetti e crede che la discussione su questi temi non possa esaurirsi con l'esame di questo schema di decreto delegato.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Sui lavori della Commissione, fa presente che comunicherà tempestivamente ai componenti la data dell'audizione della Ministra Fedeli – in congiunta con l'omologa Commissione del Senato della Repubblica – che verosimilmente sarà fissata per una data nella settimana che comincia il 23 gennaio.

**La seduta termina alle 19.25.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto ministeriale concernente revisione e aggiornamento del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 gennaio 2014, recante principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università (Atto n. 370).**

**RELAZIONE DELL'ON. GHIZZONI**

Avviamo oggi l'esame di uno schema di decreto interministeriale che apporta una serie di modifiche tecniche al decreto ministeriale n. 19 del 2014, che per le università ha individuato i principi contabili e gli schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale, stanti le disposizioni della legge n. 240 del 2010 (dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*) e dell'articolo 5, comma 4, lettera *a*) in ordine al sistema di contabilità economico-patrimoniale e al bilancio unico di ateneo, nonché a sistemi e procedure di contabilità analitica.

In particolare, il decreto ministeriale n. 19 del 2014 ha analizzato le poste di bilancio più significative per il settore universitario e, per quanto non espressamente previsto, ha rimandato alle disposizioni del Codice civile e ai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Con l'apporto di una apposita Commissione, costituita nel 2014, il MIUR può procedere alla revisione e all'aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di bilancio. Sempre avvalendosi di questa Commissione, poi, il MIUR ha adottato – con un'ultima versione aggiornata al 2016 – un manuale tecnico-operativo a supporto delle attività gestionali delle università. Proprio in sede di elaborazione del manuale, la Commissione ha riscontrato alcune incongruenze che hanno fatto emergere l'esigenza di intervenire a chiarimento di alcuni concetti per la valutazione di significative poste di bilancio, al fine di rendere omogenea e univoca l'ap-

plicazione dei criteri stessi da parte degli atenei e, quindi, conformi e comparabili i relativi bilanci.

All'illustrazione dettagliata di queste modifiche tecniche ritengo opportuno premettere alcune valutazioni di natura più prettamente politica.

Le università statali, in quanto pubbliche amministrazioni finanziate principalmente dallo Stato (ma non si dimentichi la capacità che esse hanno di avere entrate proprie derivanti dalle contribuzioni studentesche, dall'acquisizione di progetti di ricerca, dallo svolgimento di attività per conto di terzi, etc.), sono ovviamente e giustamente soggette da sempre ai principi della contabilità pubblica e all'obbligo di rendicontare le loro attività sulla base di schemi di bilancio predefiniti e coerenti con tutti gli altri bilanci delle pubbliche amministrazioni.

Le norme sopra citate della legge n. 240 del 2010 – inserite in un quadro di generale riordino della contabilità pubblica – hanno stabilito che le università statali, come molti altri enti pubblici economici, dovessero passare dal sistema di contabilità finanziaria a quello di contabilità economico-patrimoniale e analitica di tipo civilistico, adottando ogni anno un bilancio unico e un bilancio consolidato di ateneo, nonché predisponendo anche un bilancio preventivo e un rendiconto in contabilità finanziaria; come anticipato, i principi di questo nuovo e complesso sistema di contabilità e bilanci sono stati fissati nel decreto ministeriale n. 19 del 2014 che, dopo una prima fase di appli-

cazione, deve essere sottoposto ad alcune correzioni tecniche, contenute nel decreto in esame.

Ma la prima fase di applicazione ha evidenziato problematiche di più vasta portata che dovrebbero indurre il decisore politico a riflettere più complessivamente sulla questione. Faccio riferimento, in particolare, alla continua segnalazione al Parlamento, da parte di larghi strati delle comunità accademiche e di singoli ricercatori, delle notevoli difficoltà operative indotte dalla nuova normativa nell'espletamento delle attività istituzionali delle università, in particolare per l'attività di ricerca. Non è in effetti facile, e probabilmente nemmeno utile, ricondurre l'attività di ricerca universitaria ad una attività di natura economica e produttiva senza correre il rischio di rallentarne l'esecuzione, il che sarebbe esiziale per un'attività in cui rapidità, prontezza e libertà di azione sono fondamentali per sopravvivere nella accelerata competizione internazionale di oggi.

Più in generale – e così vengo al tema del decreto in esame – è davvero utile concepire e classificare l'attività finanziaria delle università come fatta di attivi e passivi patrimoniali e di costi e ricavi della « produzione » (pur definiti « costi e proventi operativi »), alla stregua di una qualunque impresa produttrice di beni e servizi da vendere sul mercato? È ovvio che occorre chiedere alle università la più oculata e trasparente gestione di risorse che provengono loro dai contribuenti con il sistema fiscale generale o dalle famiglie degli studenti per il tramite delle contribuzioni studentesche, ma dovremmo forse interrogarci se la contabilità economico-patrimoniale sia davvero la più adatta a rappresentare contabilmente l'attività universitaria e a favorirne lo sviluppo. Qual è il legame economico-finanziario tra i proventi delle attività didattiche e di ricerca e il « prodotto » fornito (formazione e nuova conoscenza), che non ha costi unitari? Qual è la natura patrimoniale delle apparecchiature sperimentali per la ricerca o dei volumi delle biblioteche?

Non suggerisco affatto di tornare indietro alla tradizionale contabilità puramente finanziaria delle entrate e delle uscite, ma mi sembrerebbe opportuna una riflessione politica e amministrativa sull'effettivo esito, in termini di costi e benefici, della nuova normativa introdotta dalla legge n. 240 del 2010, anche per tener conto delle osservazioni e delle richieste che sono provenute e provengono continuamente dal mondo accademico, spesso espresse in termini di « semplificazione » anche se, non di rado, più che semplificazioni, sono richieste di modifiche profonde della normativa vigente.

Il Parlamento, con l'ultima legge di stabilità e con altri atti importanti come il decreto legislativo n. 218 del 2016 sull'attività degli enti di ricerca, ha effettivamente provveduto a semplificare sotto più aspetti la normativa ma senza che queste semplificazioni siano state effettivamente percepite come tali, in termini di nuova efficienza, dagli addetti ai lavori. Forse perché, ed è questo il senso delle mie osservazioni, è mancata un'analisi tecnico-politica più approfondita del contesto generale delle norme che regolano l'attività universitaria.

A questo proposito segnalo anche un altro e ultimo punto delicato dell'organizzazione universitaria, come è stato modificato dalla legge n. 240 del 2010. Alludo alla questione dell'autonomia contabile e amministrativa dei dipartimenti universitari. Non vi è alcun dubbio che ogni università debba fornire allo Stato finanziatore un rendiconto unitario della propria attività. Ma è stato saggio, per l'efficienza e l'efficacia delle attività, ridurre così drasticamente l'autonomia dei dipartimenti? Per una corretta esigenza di unitarietà, non si è forse sacrificata un po' troppo la scioltezza dell'attività corrente dei dipartimenti, spesso alle prese con una centralizzazione che sembrava essere stata definitivamente dimenticata da quasi quarant'anni fa, a seguito del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, e che, rimessa in auge, ha finito spesso, nonostante gli strumenti informa-

tici e telematici ora disponibili, col riprodurre i difetti per i quali era stata eliminata dalla normativa universitaria?

Ammetto: sono domande a cui non ho e alle quali non propongo risposte definitive, ma che intendono solo sollevare un problema e suscitare un dibattito – che va evidentemente oltre il parere da esprimere sull'atto in parola – affinché il mondo universitario ritrovi fiducia nel fatto che la politica comprende appieno le sue problematiche e interviene conseguentemente per favorire lo sviluppo dell'alta formazione e della ricerca libera quali obiettivi strategici del Paese che non possono rischiare di essere sepolti da normative concepite per tutt'altri contesti e situazioni.

Venendo al merito del provvedimento, si tratta di un ambito di intervento molto tecnico, sul quale è peraltro chiamata ad esprimersi – proprio in virtù dell'argomento – anche la Commissione bilancio. In questa sede indicherò, dunque, solo alcuni degli interventi proposti, segnalando, preliminarmente, che, in qualche caso, le modifiche sono derivate dall'opportunità di evitare riferimenti normativi specifici, che possono risultare superati nel tempo.

In particolare, l'articolo 2 reca alcune modifiche relative alle voci dello stato patrimoniale, prevedendo, fra l'altro, nel caso di donazione, lascito testamentario o altre liberalità, la possibilità di valorizzare i beni tenendo conto del valore indicato non solo (come ora) nell'atto di donazione, ma anche nell'atto di successione. Si tratta di una modifica finalizzata a completare i riferimenti delle diverse ipotesi di provenienza per gli atti a titolo gratuito. In mancanza di questi valori, inoltre, per gli immobili si prevede ora la valorizzazione sulla base del valore catastale, mentre per le altre tipologie di beni rimane ferma la previsione (ora generale) di una relazione di stima da parte di un esperto del settore.

Con riferimento alle immobilizzazioni finanziarie, ossia le partecipazioni destinate ad investimento durevole, si propone ora che la partecipazione in aziende, società o altri enti controllati e collegati, solo

in presenza di perdite durevoli di valore, è valutata in base all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato. Al riguardo, la relazione illustrativa evidenzia che così si ottiene una notevole semplificazione nella valutazione da parte degli atenei, senza comunque pregiudicare la correttezza della rappresentazione in linea con i principi civilistici.

Una ulteriore modifica riguarda la valutazione contabile delle commesse, dei progetti e delle ricerche finanziate o cofinanziate da soggetti terzi, in particolare consentendo di omogeneizzare la disciplina dei proventi applicabile alle diverse fattispecie.

L'articolo 3 reca modifiche inerenti i criteri di predisposizione del primo Stato Patrimoniale degli atenei, e in particolare quello relativo ad immobili e terreni di terzi a disposizione. In particolare, mentre il testo vigente prevede che tali immobili non devono essere valorizzati nei conti d'ordine qualora l'ateneo non abbia su di essi diritti reali perpetui – nel qual caso il relativo valore va imputato tra le immobilizzazioni –, la modifica proposta prevede che essi debbano essere valorizzati in ogni caso nei conti d'ordine. La relazione illustrativa fa presente che con tale modifica si rende omogenea la classificazione nei conti d'ordine di tutti gli immobili di terzi concessi in uso, anche perpetuo e gratuito, agli atenei.

Con riferimento all'articolo 4 – riformulato secondo le indicazioni della Ragioneria generale dello Stato –, la relazione illustrativa evidenzia, anzitutto, che le modifiche da esso recate si rendono necessarie per coordinare le disposizioni previste per le università, considerate amministrazioni pubbliche ai sensi della legge di contabilità, alle disposizioni previste dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 91 del 2011 per tutte le amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica.

In particolare, specifica che le amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica non sono tenute all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 91 del 2011,

mentre hanno l'obbligo di redigere un documento previsionale e consuntivo in termini di cassa.

Pertanto, l'articolo 4 anzitutto abroga l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 19 del 2014, che dispone che le università sono tenute ad adottare (a decorrere dal 1° gennaio 2014) il Piano dei conti, la cui struttura deve essere definita con decreto MIUR, di concerto con il MEF (mai adottato).

Inoltre, apporta alcune modifiche all'articolo 7 del decreto ministeriale n. 19 del 2014, inerente i criteri per la predisposizione del bilancio preventivo unico di ateneo non autorizzatorio e del rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria.

In particolare, introduce l'obbligo di redazione del bilancio preventivo unico di ateneo e del rendiconto unico di ateneo in termini di cassa.

Inoltre, con riferimento alle modalità di predisposizione contabile dei documenti citati, richiede la coerenza tra le risultanze del rendiconto unico d'ateneo e quelle del rendiconto finanziario dell'ateneo.

Infine, stabilisce che le codifiche SIOPE (Sistema informativo sulle informazioni degli enti pubblici) sono aggiornate – tenendo conto della specificità del settore universitario e del regime contabile vigente per il comparto – secondo la struttura del piano dei conti finanziario di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2013. A decorrere dall'adeguamento SIOPE, cessa l'obbligo di redigere il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria con le modalità precedenti. Inoltre, le università allegano al bilancio unico d'ateneo d'esercizio il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria secondo la codifica SIOPE che contiene, relativamente alla spesa, la ripartizione per missioni e programmi.

Ulteriori modifiche recate dall'articolo 5 riguardano gli allegati 1 e 2 che riportano, rispettivamente, gli schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale e gli schemi del bilancio di previsione e del rendiconto finanziario.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno. (Atto n. 366)****RELAZIONE DELL'ON. RAMPI**

Lo schema di decreto legislativo è volto al recepimento della direttiva 2014/26/UE, relativa alla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e alla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno.

Prima di entrare nel merito, occorrono alcune considerazioni di ordine generale che lascino comprendere la vastità del problema del diritto d'autore oggi.

Il diritto d'autore è materia che promana direttamente dall'articolo 21, primo comma, della Costituzione, che reca testualmente: « *Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione* ». Peraltro, la materia trova anche albergo costituzionale nell'articolo 33, che a sua volta reca al primo comma: « *L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento* ».

Il diritto d'autore consiste di due ceppi: il diritto della personalità, a essere moralmente riconosciuti come autori di una certa opera (cfr. articolo 8 della legge n. 633 del 1941); e il diritto patrimoniale, di sfruttare economicamente i proventi che quell'opera può dare (cfr. articoli 12 e seguenti della medesima legge).

La disciplina attualmente vigente, pur modificata e integrata nel corso del tempo, ha un impianto maturato e pensato negli anni '30 dello scorso secolo (si tratta, infatti, della citata legge n. 633 del 1941), allorquando erano ben definiti i confini

territoriali e linguistici della produzione artistica, teatrale e cinematografica oggetto della legge.

Come in tutti i settori del diritto e dell'economia, l'ultima parte del ventesimo secolo e l'epoca attuale hanno mostrato come la circoscrizione territoriale e la limitazione nazionale e linguistica dei fenomeni cui si pretende di applicare la regola giuridica non sono più possibili. I fondamenti statuali classici (popolo, territorio e insieme delle regole che essi si danno) sono ormai largamente superati dallo sviluppo tecnologico, dal libero movimento del capitale e del lavoro e, in generale, da tutti i fenomeni che vanno sotto il nome di globalizzazione.

Per questi motivi, diverse proposte di legge già assegnate alla Commissione cultura si pongono l'obiettivo di aggiornare la disciplina del diritto d'autore, il cui sostrato materiale è uno di quelli che più risentono degli effetti dei fenomeni di cui si viene discutendo.

La proposta di legge Bonomo, Rampi, Ascani e altri (C. 2005) si fa carico in modo – a mio avviso – più organico dei profili esposti in premessa. Vale la pena citare testualmente l'esordio della relazione introduttiva:

« *Le nuove tecnologie offrono ai creatori di qualsiasi genere di opera musica, film, libri, fotografie, software, multimedia la possibilità di distribuire la loro creazione in modo diretto e immediato attraverso modelli di business prima inesistenti e, soprattutto, garantiscono o, almeno, potreb-*



*bero garantire a ciascun creatore il diritto di percepire un compenso direttamente proporzionato all'effettivo utilizzo, da parte della collettività, del proprio sforzo creativo. In tale nuovo "ecosistema creativo" si sono progressivamente sgretolati i confini geografici e si è aperto un mercato globale nel quale ogni autore, per la prima volta nella storia, può mettere la propria opera a disposizione di una comunità costituita da miliardi di cittadini di Paesi diversi, contribuendo così ad accrescere il patrimonio culturale dell'umanità. È, tuttavia, sotto gli occhi di tutti che autori, artisti, interpreti, esecutori e creatori di opere dell'ingegno non riescono a beneficiare di tali straordinarie potenzialità. Il sistema creativo e culturale italiano e il mercato dei contenuti protetti da diritto d'autore, in particolare, rimangono drammaticamente chiusi, asfittici e quasi impermeabili all'affermazione di nuovi modelli di produzione e distribuzione di opere creative. Si tratta, ovviamente, di un fenomeno straordinariamente complesso e imputabile a una pluralità di concause, difficilmente riconducibili a unità, di matrice sensibilmente diversa: sociale, economica, culturale e giuridica. Appare, tuttavia, fuor di dubbio che tra tali concause vi sia l'inadeguatezza della vigente disciplina della materia con particolare riferimento al mercato dell'intermediazione dei diritti, un'inadeguatezza che minaccia di paralizzare il sistema creativo e culturale, facendo venire meno stimoli e incentivi che la legge sul diritto d'autore – se correttamente applicata – dovrebbe garantire a chiunque, attraverso il proprio sforzo creativo, metta a disposizione della collettività nuove opere ».*

Tale proposta di legge, nell'articolato, è volta a individuare in due nuovi soggetti coloro che possono con più facilità gestire in nome e per conto degli autori i diritti connessi all'esercizio delle prerogative degli autori medesimi, attuando la direttiva comunitaria 2014/26.

Da questo punto di vista, gli organi deputati a gestire i diritti sarebbero alternativamente:

a) un organo di gestione collettiva, detenuto o controllato dai titolari dei diritti e organizzato senza fini di lucro;

b) un ente di gestione indipendente, che al contrario sarebbe terzo dagli autori (non controllato, pertanto, da essi) e agirebbe a fini commerciali, a seguito di un contratto di intermediazione e rappresentanza stipulato con i titolari dei diritti d'autore.

La proposta di legge disciplina in modo dettagliato l'organizzazione e il funzionamento di questi soggetti, liberalizza il settore e di fatto soppianterebbe il ruolo della SIAE, cui l'attuale articolo 180 della legge n. 633 del 1941 riserva l'esclusiva nell'intermediazione sui diritti d'autore.

Gli organismi e gli enti di gestione avrebbero, oltre che il compito di riscuotere per conto degli autori i diritti, anche l'incarico di rilasciare licenze multi-territoriali.

Il superamento della SIAE avverrebbe, in particolare, attraverso la sua soppressione e l'istituzione di un'Agenzia per il diritto d'autore, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri dello Sviluppo economico e dei Beni e attività culturali.

L'Agenzia per il diritto d'autore, in buona sostanza, funzionerebbe come un'autorità amministrativa indipendente di regolazione del settore, i cui provvedimenti sarebbero impugnabili al Tar Lazio. L'Agenzia assorbirebbe il personale della SIAE.

La proposta di legge C. 2011, Andrea Romano, Balduzzi e altri, a sua volta, si pone essenzialmente nello stesso solco, proponendo di superare il monopolio della SIAE quale necessario intermediario nella gestione dei diritti derivanti dallo sfruttamento delle opere, attraverso una modifica dell'articolo 180; la previsione di requisiti minimi e oneri di comunicazione al pubblico per le imprese che intendano svolgere attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti d'autore; una delega al Governo per il riordino della materia.

Lo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione (fatta eccezione

per la soppressione della SIAE, che non viene disposta) riprende cospicui aspetti della proposta C. 2005 poiché questa a sua volta si rifaceva alla direttiva.

Altre proposte hanno un taglio generalmente più limitato.

Le proposte Liuzzi, Baldassarre e altri (n. 1639) e Quintarelli, Coppola e altri (n. 2521) affrontano essenzialmente il problema della repressione penale della pirateria su *Internet*, proponendo modificazioni agli articoli 171 e seguenti della legge n. 633 del 1941.

Ulteriori proposte attengono alla promozione della musica giovanile (nn. 522 e 1557), all'esenzione dal pagamento dei diritti d'autore nelle manifestazioni a scopo benefico (nn. 1136 e 3003), alla determinazione dell'equo compenso per la riproduzione privata dei fonogrammi e videoprogrammi (n. 2203) e alla tutela dei fumi (n. 1192).

L'atto del Governo 366 affronta dunque solo una parte del problema (come, del resto, lo stesso ministro Franceschini ha implicitamente riconosciuto nell'audizione svolta presso le Commissioni riunite VII e XIV il 30 marzo 2016, sede in cui diversi dei sottoscrittori delle proposte di legge di cui si è riferito sono intervenuti). Si può concludere che, sul piano sostanziale, il dilemma posto dalla globalizzazione è nello scontro tra due esigenze.

Da un lato sta *Internet*, con le sue annesse infinite possibilità diffusive (declinate anche secondo i nuovi *social media*) che offre potenzialità di consumo e smercio dei contenuti creativi; dall'altro, sta la necessità che queste possibilità diffusive, che inizialmente giovano agli autori, poi non finiscano per distruggere le stesse premesse della creazione dei contenuti. In altre parole, la produzione artistica, scientifica e culturale è un lavoro, che costa fatica e inventiva. Essa pertanto deve essere – sì – promossa secondo modalità nuove e dinamiche; ma deve anche essere retribuita. L'attitudine della rete invece è per un consumo tendenzialmente illimitato e gratuito.

Si pone allora il tema di chi possa permettersi – sul medio e lungo periodo –

di rendere disponibili contenuti creativi sul *web* senza chiedere nulla in cambio. E ancora: mentre esistono già centrali di contenuto (testate *on line*, biblioteche, musei, eccetera) le quali chiedono un modesto prezzo per gli accessi *on line* superiori a un certo numero iniziale, queste entità rischiano di andare subito fuori mercato per l'esistenza di altri centri che invece forniscono tutto *gratis*.

Le biblioteche nel mondo – a loro volta – tentano di mediare: il fatto di mettere a disposizione *gratis* testi di studio – come esse fanno per le copie cartacee – è un loro tratto caratteristico. Esso si scontra però con le istanze di autori ed editori, che invece tendono a voler massimizzare il ricavato delle opere letterarie e musicali (e dunque a imporre alle biblioteche limiti stringenti).

La stessa problematica riguarda la produzione musicale commerciale e, perfino, quella dei diritti sportivi.

In definitiva, bisogna sempre distinguere tra lo stabilire *quali* regole dare alla protezione del diritto d'autore nel mercato globalizzato; e il problema (che dal primo deriva e che è affrontato dalla direttiva 2014/26 e nell'atto del Governo 366) di *a chi* e come farle applicare.

La licenza multi-territoriale è un istituto che si atteggia a cerniera tra i due aspetti. Nella direttiva (e conseguentemente nello schema di decreto legislativo) è riferita solo alle opere musicali diffuse *on line* nel mercato interno dell'UE.

Tornando al procedimento in esame, è opportuno segnalare, preliminarmente, che il 26 maggio 2016 è stata avviata nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione per il mancato recepimento di tale direttiva, il cui termine di recepimento è scaduto il 10 aprile 2016.

La direttiva 2014/26/UE definisce i requisiti necessari per garantire il buon funzionamento della gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione collettiva, coordinando le normative nazionali in materia, al fine di superare le notevoli differenze e di inserire la tutela dei diritti d'autore nell'ambito della libera circola-

zione di beni e servizi nel contesto del mercato unico europeo. Inoltre, ridisegna le modalità di *governance* degli organismi di gestione collettiva nonché il quadro di sorveglianza, e stabilisce i requisiti per la concessione di licenze multiterritoriali per l'uso *online* di opere musicali, in un'ottica sempre più transfrontaliera.

Passando al merito del provvedimento, esso si compone di 51 articoli, suddivisi in 6 Capi.

Più nel dettaglio gli articoli da 1 a 3 recepiscono gli omologhi articoli della direttiva dedicati, rispettivamente, all'oggetto, alle definizioni e all'ambito di applicazione.

Le disposizioni di cui al Capo II disciplinano gli organismi di gestione collettiva. In particolare l'articolo 4 sancisce anzitutto il principio per cui gli organismi di gestione collettiva agiscono nell'interesse dei titolari dei diritti che rappresentano, senza imporre loro obblighi non oggettivamente necessari per la protezione dei loro diritti e interessi, nonché per la gestione efficace di questi ultimi.

Dispone, dunque, che i titolari dei diritti possono affidare a un organismo di gestione collettiva o a un'entità di gestione indipendente di loro scelta la gestione dei loro diritti – per le categorie o tipi di opere o di materiali protetti, nonché per i territori da essi indicati – indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, residenza o stabilimento dell'organismo di gestione collettiva, dell'entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti. Relativamente all'attività di intermediazione dei diritti d'autore, resta però ferma l'esclusiva riservata alla SIAE dall'articolo 180 della legge n. 633 del 1941.

L'articolo 5 stabilisce che i requisiti per l'adesione agli organismi di gestione collettiva sono basati su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori e devono essere stabiliti nello statuto o nelle condizioni di adesione dei medesimi organismi ed essere pubblicamente accessibili. Con riferimento al caso di rigetto di una domanda di adesione, dispone che la stessa sia fornita per iscritto entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

L'articolo 6 prevede che negli statuti degli organismi di gestione collettiva sono previsti adeguati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei propri membri ai processi decisionali, nonché l'equa ed equilibrata rappresentanza delle diverse categorie di membri in tali processi. Dispone, inoltre, sull'istituzione del registro dei membri e sul regolare aggiornamento. L'articolo 7 disciplina i diritti dei titolari che non sono membri dell'organismo di gestione collettiva, ma i cui diritti siano gestiti dallo stesso organismo in base ad un rapporto giuridico diretto derivante dalla legge o da una cessione di diritti, da una licenza o da un qualsiasi altro accordo contrattuale.

L'articolo 8 stabilisce i requisiti che devono possedere gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti che intendono svolgere l'attività di amministrazione ed intermediazione dei diritti connessi. Inoltre, l'articolo 8 dispone che la distribuzione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi, ad esclusivo favore dei propri associati, da parte delle associazioni di produttori di fonogrammi, opere audiovisive e videogrammi, non costituisce attività di amministrazione ed intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore.

Gli articoli da 9 a 13 riguardano gli organi degli organismi di gestione collettiva, individuati in: assemblea generale dei membri, organo di sorveglianza, organo di amministrazione, organo di controllo contabile.

In particolare si segnala l'articolo 11, il quale, fatte salve le disposizioni del decreto legislativo n. 231 del 2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, dispone in ordine all'organo di sorveglianza. Tale organo è tenuto ad assicurare il controllo e il monitoraggio costanti delle attività dei soggetti titolari degli organi di gestione, tra cui la corretta esecuzione delle delibere dell'assemblea generale dei membri, in particolare, sull'attuazione delle politiche generali. Gli

articoli da 14 a 19 riguardano la gestione dei proventi da parte degli organismi di gestione collettiva. In particolare l'articolo 19 dispone che gli importi non distribuiti sono considerati non distribuibili trascorsi 3 anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti, purché siano state adottate tutte le misure per l'identificazione e la localizzazione dei titolari.

Gli importi non distribuibili sono utilizzati in modo separato e indipendente al fine di finanziare attività sociali, culturali ed educative a beneficio esclusivo dei titolari dei diritti, secondo le deliberazioni dell'assemblea generale dei membri o dell'assemblea dei delegati, fatto salvo il diritto dei titolari di reclamare gli importi nel termine di prescrizione di quattro anni dalla scadenza del termine ultimo per la distribuzione.

Gli articoli 20 e 21 definiscono le modalità di gestione dei diritti per conto di altri organismi di gestione collettiva. Più nel dettaglio, l'articolo 20 prevede che gli organismi di gestione collettiva non operano alcuna discriminazione nei confronti dei titolari dei diritti di cui gestiscono i diritti nell'ambito di un accordo di rappresentanza, in particolare per quanto concerne le tariffe applicabili, le spese di gestione, le condizioni per la riscossione dei proventi e per la distribuzione degli importi.

L'articolo 21 dispone che, fatte salve le spese di gestione, gli organismi di gestione collettiva non effettuano detrazioni dai proventi dei diritti che gestiscono in base ad un accordo di rappresentanza, o da eventuali introiti provenienti dall'investimento degli stessi proventi, a meno che l'altro organismo parte dell'accordo di rappresentanza non acconsenta espressamente. Con riferimento agli altri organismi di gestione collettiva che rappresentano, prescrive che la distribuzione e i pagamenti avvengono regolarmente, diligentemente e accuratamente.

Gli articoli 22 e 23 disciplinano le relazioni con gli utilizzatori dei repertori, disponendo, in particolare, che le negoziazioni fra gli organismi di gestione collettiva

e gli utilizzatori ai fini della concessione di licenze sui diritti sono condotte in buona fede e attraverso lo scambio di tutte le informazioni.

L'articolo 23 disciplina l'obbligo degli utilizzatori di far pervenire agli organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendente le informazioni sull'utilizzo delle opere, necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari. Gli articoli 24-28 riguardano trasparenza e comunicazioni; individuando le informazioni minime che gli organismi di gestione collettiva devono rendere pubbliche sul proprio sito internet, mantenendole aggiornate; e disponendo che gli organismi di gestione collettiva elaborano per ciascun esercizio finanziario una relazione di trasparenza annuale, che deve essere pubblicata sul proprio sito internet per almeno 5 anni. Si prevede inoltre che la SIAE, in quanto organismo operante in virtù di specifiche disposizioni legislative, trasmetta alle Camere e agli enti vigilanti, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sui risultati dell'attività svolta.

Gli articoli da 29 a 37 recepiscono la disciplina della direttiva in materia di concessione da parte di organismi di gestione collettiva di licenze multiterritoriali per l'esercizio di diritti su opere musicali diffuse *online*.

In particolare l'articolo 30 disciplina la capacità di trattamento dei dati sulle licenze multiterritoriali, richiedendo, ai fini della concessione di licenze multiterritoriali, il possesso di alcuni puntuali requisiti.

Con riguardo agli oneri di trasparenza rispetto alla trasmissione delle informazioni sui repertori, l'articolo 31 impone agli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali di fornire, su richiesta debitamente motivata, ai fornitori di servizi musicali *online*, ad altri organismi di gestione collettiva, informazioni aggiornate che consentano di identificare il repertorio musicale *online* rappresentato.

Al fine di assicurare la correttezza delle informazioni sui repertori multiterrito-

riali, ai sensi dell'articolo 32, gli organismi di gestione collettiva devono prevedere procedure finalizzate che consentano ai titolari di diritti, ad altri organismi di gestione collettiva e ai fornitori di servizi *online* di chiedere la correzione dei dati o delle informazioni non corretti, rese ai sensi degli articoli 30 e 31.

L'articolo 33 detta disposizioni specifiche volte ad assicurare la correttezza e puntualità nelle dichiarazioni sull'uso e nella fatturazione, prevedendo in capo ai fornitori di servizi *online* puntuali obblighi di comunicazione, anche per via elettronica, agli organismi di gestione concernenti l'utilizzo delle opere musicali e le relative modalità di fatturazione.

L'articolo 34 impone, poi, agli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali di distribuire senza ritardo gli importi dovuti ai titolari dei diritti su opere musicali *online*.

L'articolo 35 disciplina gli accordi tra organismi di gestione collettiva per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *online*, precisandone la natura non esclusiva. La gestione di tali diritti è attribuita all'organismo di gestione collettiva mandatario, il quale è tenuto ad informare l'organismo mandante delle principali condizioni (inclusa la natura dello sfruttamento, delle disposizioni che riguardano i diritti e la durata della licenza) in base alle quali possono essere concesse le licenze su opere musicali *online*.

Con riguardo all'obbligo di rappresentanza di un altro organismo di gestione collettiva per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *online*, l'articolo 36 impone all'organismo di gestione collettiva interpellato di rispondere all'organismo di gestione collettiva richiedente per iscritto e senza indebito ritardo; di gestire il repertorio rappresentato dell'organismo di gestione collettiva richiedente alle stesse condizioni a cui gestisce il proprio repertorio; nonché di includere il repertorio rappresentato dall'organismo di gestione collettiva richiedente in tutte le offerte che trasmette ai fornitori di servizi *online*.

Sono esclusi dall'ambito applicativo di tali disposizioni, gli organismi di gestione collettiva che concedono, sulla base dell'aggregazione volontaria dei diritti richiesti e nel rispetto delle norme sulla concorrenza, una licenza multiterritoriale per i diritti su opere musicali *online* richiesta da un'emittente al fine di comunicare al pubblico i propri programmi radiofonici o televisivi contemporaneamente o dopo la prima trasmissione; nonché ogni altro materiale *online* prodotto o commissionato dall'emittente che sia accessorio alla prima trasmissione del programma.

Gli articoli da 38 a 44 dettano norme in materia di risoluzione delle controversie, vigilanza e sanzioni.

Rinvio per il dettaglio alla documentazione predisposta dal Servizio Studi.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	110
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato, recante « Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette », di rappresentanti della Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali (FEDERPARCHI) e di rappresentanti di Legambiente, WWF, Club Alpino Italiano (CAI), Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), Fondo Ambiente Italiano (FAI), Italia Nostra, Lega Anti Vivisezione (LAV), Lega Italiana protezione uccelli (Lipu), Marevivo, Mountain Wilderness e Pro Natura .....	110
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico. Atto n. 362 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	111
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008. Atto 363 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	111
ERRATA CORRIGE .....	111

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 11 gennaio 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

#### AUDIZIONI INFORMALI

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato, recante « Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette », di rappresentanti della Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali (FE-

DERPARCHI) e di rappresentanti di Legambiente, WWF, Club Alpino Italiano (CAI), Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), Fondo Ambiente Italiano (FAI), Italia Nostra, Lega Anti Vivisezione (LAV), Lega Italiana protezione uccelli (Lipu), Marevivo, Mountain Wilderness e Pro Natura.

Le audizioni si sono svolte dalle 14.40 alle 17.

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 11 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.*

**La seduta comincia alle 17.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico.**

**Atto n. 362.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 20 dicembre scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che, in data odierna, è stato trasmesso il parere della Conferenza unificata. Avverte poi che, al fine di consentire di esaminare tale parere, è stata acquisita, per le vie brevi, la disponibilità del Governo ad attendere il parere della Commissione fino a martedì 17 gennaio.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008.**  
**Atto 363.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo rinviato nella seduta del 20 dicembre scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che, in data odierna, è stato trasmesso il parere della Conferenza unificata. Avverte poi che, al fine di consentire di esaminare tale parere, è stata acquisita, per le vie brevi, la disponibilità del Governo ad attendere il parere della Commissione fino a martedì 17 gennaio.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 17.20.**

#### *ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 745 del 10 gennaio 2017: a pagina 145, seconda colonna, sesta riga, le parole: « conclusione dell'indagine conoscitiva sulle concessioni autostradali » devono intendersi sostituite dalle seguenti: « conclusione dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici ».

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confindustria nell'ambito dell'esame congiunto della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio «Verso una politica commerciale solida per l'UE nell'interesse della crescita e dell'occupazione» (COM(2016) 690 final) e della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di <i>dumping</i> da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (COM(2016) 721 final) .....	112
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	112

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 11 gennaio 2017.*

**Audizione di rappresentanti di Confindustria nell'ambito dell'esame congiunto della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio «Verso una politica commerciale solida per l'UE nell'interesse della crescita e dell'occupazione» (COM(2016) 690 final) e della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di *dumping* da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE)**

**2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (COM(2016) 721 final).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.45.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 11 gennaio 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.05.



## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di ACTA (Associazione consulenti del terziario avanzato), Alta Partecipazione, Confassociazioni e Confprofessioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4135, approvato dal Senato, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato ..... 113

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio. C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino e C. 4185 Polverini (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino e C. 4185 Polverini*) ..... 113

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 11 gennaio 2017.*

**Audizione di rappresentanti di ACTA (Associazione consulenti del terziario avanzato), Alta Partecipazione, Confassociazioni e Confprofessioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4135, approvato dal Senato, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.45.

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 11 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.*

**La seduta comincia alle 15.45.**

##### Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio.

**C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino e C. 4185 Polverini.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino e C. 4185 Polverini).*

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 maggio 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, come stabilito nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 20 dicembre 2016, nella seduta odierna è prevista la ripresa dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli e C. 3601 Damiano, recanti modifiche alla disciplina del lavoro accessorio.

Al riguardo, ricorda che la discussione è stata avviata, con la relazione introduttiva della relatrice, lo scorso 28 aprile 2016 e che l'esame è stato, da ultimo,

rinvio nella seduta del 3 maggio 2016. Rammenta, altresì, che la Commissione aveva avviato un ciclo di audizioni informali, allo scopo di raccogliere elementi utili nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle medesime proposte di legge. Il ciclo di audizioni non si è tuttavia completato in ragione della concorrente adozione da parte del Governo dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151 (Atto del Governo n. 311), che è intervenuto anche sulla disciplina del lavoro accessorio.

Segnala, altresì, che sono state successivamente assegnate alla Commissione le proposte di legge Ciprini C. 3796, D'Agostino C. 4125 e Polverini C. 4185, che vertono su materia identica a quella affrontata dalle proposte di legge già all'esame della Commissione. Avverte, quindi, che il loro esame sarà abbinato a quello delle proposte di legge già all'esame della Commissione.

Fa presente, infine, che anche deputati dei gruppi SI-SEL e LNA hanno presentato proposte di legge vertenti sul medesimo argomento, ancora non assegnate. Evidenzia che, una volta intervenuta l'assegnazione di tali proposte alla XI Commissione, si potrà valutare l'abbinamento del loro esame a quello delle proposte già in discussione.

Patrizia MAESTRI (PD), *relatrice*, illustrando sinteticamente il contenuto delle proposte di legge testé abbinata, osserva in primo luogo che la proposta di legge Atto Camera n. 3796 Ciprini consta di due articoli, segnalando che il suo articolo 1, così come l'articolo 1 della proposta di legge Atto Camera n. 3601 Damiano, è volto a limitare l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell'istituto del lavoro accessorio, attraverso ampie modifiche agli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015 tese, sostanzialmente, a ripristinare l'impianto normativo originario del decreto legislativo n. 276 del 2003. Rispetto a tale proposta di legge, tuttavia, il nuovo testo dell'articolo 48

introduce l'espresso divieto per le pubbliche amministrazioni di avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio, ad eccezione degli interventi di emergenza, esclusivamente dovuti a calamità o a eventi naturali improvvisi, ovvero di interventi di solidarietà. Segnala, inoltre, che il valore del buono orario, nelle more dell'adozione dello specifico decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali chiamato a definirne l'importo, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali, è fissato a 15 euro e che il committente è tenuto a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente anche il giorno e l'orario di inizio e termine della prestazione nonché la tipologia dell'attività prestata. L'articolo 2, infine, prevede, in caso di superamento dei limiti quantitativi e qualitativi di utilizzo del lavoro accessorio, la trasformazione in contratto a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, qualora le prestazioni rese risultino funzionali all'attività di impresa o professionale.

Anche la proposta di legge Atto Camera n. 4185 Polverini, che consta di due articoli, analogamente alla proposta di legge Atto Camera 3601 ridefinisce l'ambito oggettivo e soggettivo del lavoro accessorio, riconducendolo al disegno originario del decreto legislativo n. 276 del 2003. Segnala, in particolare, l'obbligo per i servizi per l'impiego di erogare ai prestatori di lavoro accessorio una formazione di base in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, i diversi obblighi di comunicazione previsti per gli imprenditori agricoli, la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie, da applicarsi in caso di mancato rispetto dei limiti fissati per i compensi per ciascun lavoratore e, infine, l'istituzione di un'apposita banca dati volta a monitorare l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio.

Osserva, invece, che la proposta di legge Atto Camera n. 4125 D'Agostino ha una

portata diversa. Tale proposta, modificando l'articolo 48 del decreto legislativo n. 81 del 2015, è volta, infatti, a ridefinire i limiti per il ricorso al lavoro accessorio in agricoltura. In particolare, la disposizione incrementa da 7.000 a 50.000 euro il volume di affari dei produttori agricoli che possono ricorrere ai buoni per il lavoro accessorio, fermo restando che le attività non possono essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Dopo avere, ancora una volta, sottolineato la sostanziale omogeneità delle proposte Atto Camera n. 3796 e n. 4185 e della proposta n. 3601, di cui è primo firmatario il presidente Damiano, si riserva di approfondire il contenuto anche delle ulteriori proposte che saranno assegnate, segnalando l'opportunità di valutare la possibilità di rinnovare e completare l'attività istruttoria già svolta anche alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 185 del 2016. Terminato l'esame preliminare, a suo avviso, sarebbe auspicabile elaborare un testo unificato delle varie proposte in discussione, che sembrano muoversi prevalentemente nella direzione della riconduzione dell'utilizzo dei buoni a prestazioni di carattere realmente occasionale.

Tiziana CIPRINI (M5S) esprime soddisfazione per la ripresa dell'esame delle proposte di legge in materia di lavoro accessorio, interrotto lo scorso maggio a causa della presentazione da parte del Governo dello schema di decreto legislativo correttivo dei decreti legislativi attuativi del cosiddetto *Jobs Act*. Osserva, tuttavia, che la Commissione riprende l'esame delle proposte di legge con finalità strumentali, unicamente per tentare di evitare che si tenga il *referendum* proposto dalla CGIL, volto all'abolizione dei *voucher*. Giudica, a tale proposito, significativa la scelta di riprendere la discussione proprio nel giorno in cui la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile la proposta referendaria in materia. Ricorda, invece, che il M5S aveva paventato la possibilità di un uso distorto di tale stru-

mento fin dalla presentazione del decreto-legge n. 76 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99 del 2013, con il quale il Governo Letta si proponeva di rilanciare l'occupazione, eliminando, tra l'altro, alcuni dei limiti originariamente previsti per l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio. Il progressivo smantellamento dei presidi normativi previsti dal legislatore ha portato all'abuso dei *voucher* che, invece di favorire l'emersione di lavoro nero, ha contribuito a creare ulteriori sacche di precariato e false aspettative, persino nella pubblica amministrazione, se si pensa che alcuni comuni, pensando di potere aggirare i limiti alle spese di personale previsti dalla legislazione vigente, hanno fatto un massiccio ricorso al lavoro accessorio, peraltro condannato da recenti pronunce della Corte dei conti.

Roberto SIMONETTI (LNA), auspicando la tempestiva assegnazione alla Commissione della sua proposta di legge in materia di lavoro accessorio, osserva che il tema dei *voucher* è diventato di interesse nazionale solo dopo che è risultata concreta la possibilità che si celebri il *referendum* proposto dalla CGIL, che ne chiede l'abolizione. Si dichiara contrario all'eliminazione di tale strumento che, se riportato all'impostazione originaria del decreto legislativo n. 276 del 2003, costituirebbe un valido presidio contro il ricorso al lavoro nero, laddove l'abuso che se ne è fatto dopo le modifiche introdotte già dal Governo Monti ha finito per configurare il lavoro accessorio come una sorta di *part-time*. Auspica, pertanto, che la relatrice possa proporre quanto prima un testo unificato sul quale la Commissione possa continuare la discussione.

Davide BARUFFI (PD), dopo avere ringraziato la relatrice per il lavoro fin qui svolto, intende sottolineare alcuni aspetti che reputa di particolare interesse. In primo luogo, a suo avviso, l'odierna pronuncia della Corte costituzionale, che ha ritenuto ammissibile il *referendum* proposto dalla CGIL per l'abolizione dei *vou-*

cher, pone la politica di fronte al dilemma se assumersi la responsabilità di intervenire con proposte mirate o lasciare la decisione alla consultazione referendaria. A suo avviso, è preferibile l'adozione di un intervento normativo volto a superare le crescenti distorsioni verificatesi nell'uso dei *voucher* a causa della progressiva eliminazione dei limiti originariamente previsti per il loro utilizzo. A tale riguardo, reputa importanti le parole del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che, al Senato, nella giornata di ieri ha auspicato un intervento normativo volto a riportare i *voucher* alla finalità originaria di « copertura » dei lavori occasionali per portarli fuori dal lavoro nero. Anche a suo avviso, infatti, l'intervento normativo si rende necessario per evitare che il lavoro accessorio si configuri come una modalità sostitutiva del lavoro regolare. Registra, a questo proposito, la sostanziale convergenza dei gruppi presenti in Commissione sull'opportunità di ritornare a delimitare con chiarezza gli ambiti soggettivi e oggettivi per il ricorso al lavoro accessorio, così come era previsto nel decreto legislativo n. 276 del 2003, attuativo delle deleghe contenute nella cosiddetta « legge Biagi ». Infine, prendendo atto dell'oggettiva ristrettezza dei tempi entro i quali il Parlamento sarebbe chiamato a lavorare, si chiede se non sia opportuno che il Governo non intervenga con un provvedimento di urgenza che, oltretutto, sarebbe perfettamente in linea con le politiche perseguite dalla maggioranza fin dall'inizio della legislatura, volte alla stabilizzazione dei posti di lavoro e alla lotta al precariato.

Giuseppe ZAPPULLA (PD) osserva che l'odierna pronuncia della Corte costituzionale, che ha dichiarato ammissibile il quesito referendario proposto dalla CGIL, apre, a suo avviso, una fase politica nuova in cui si conferma la necessità, di cui finora si è molto discusso, di introdurre correttivi alla disciplina vigente in materia di lavoro accessorio, per evitare che esso si sostituisca ai rapporti di lavoro regolare. Dichiarandosi d'accordo con il collega Ba-

ruffi, che invita a non rassegnarsi alla necessità di celebrare il *referendum*, preannuncia la sua intenzione di adoperarsi per sostenere l'introduzione di disposizioni meditate e calibrate che riportino l'istituto del lavoro accessorio allo spirito originario.

Titti DI SALVO (PD) ricorda ai colleghi dell'opposizione intervenuti che l'idea della maggioranza di un intervento normativo volto a riportare l'istituto del lavoro accessorio alla sua finalità originaria, di riduzione del precariato e di contrasto al lavoro nero, è precedente all'iniziativa referendaria intrapresa dalla CGIL. Riferendosi poi, in particolare, ad alcune dichiarazioni di *leader* di opposizione, osserva che nella giornata di oggi la Corte costituzionale non ha assunto alcuna decisione politica, ma, conformemente a quanto previsto nel nostro ordinamento, si è limitata ad accertare la conformità dei quesiti referendari proposti dalla CGIL alle norme che regolano l'ammissibilità del *referendum* senza entrare nel merito delle questioni oggetto dei quesiti.

Giorgio PICCOLO (PD) ritiene che sia un dovere del legislatore intervenire per sanare le storture più volte messe in evidenza nel ricorso ai *voucher*, senza per questo arrivare a sostenere, come fa la CGIL, la necessità dell'abolizione dell'istituto del lavoro accessorio. Si tratta, a suo avviso, di uno strumento estremamente utile, se riportato alla sua finalità originaria di contrasto del lavoro nero. Per questo motivo, reputa opportuno che il legislatore agisca di concerto con il Governo per giungere, il più celermente possibile, alla definizione di un nuovo quadro normativo, che ricalchi, nella sostanza, quello delineato dal decreto legislativo n. 276 del 2003.

Sergio PIZZOLANTE (AP-NCD-CpI) osserva preliminarmente che recentemente, con il decreto legislativo n. 185 del 2016, sono state introdotte disposizioni volte a correggere la disciplina del lavoro accessorio, tese, in particolare, a rafforzare la

tracciabilità dei buoni orari. A suo avviso, sarebbe, quindi, consigliabile di evitare di intraprendere iniziative frettolose, subordinando l'adozione di ulteriori provvedimenti correttivi, che giudica comunque opportuni per contrastare abusi che si sono verificati e ancora si verificano in specifici settori, ad un'attenta valutazione degli effetti delle recenti innovazioni legislative, che potrebbero limitare grandemente le distorsioni che si erano prodotte in passato. Paventa, infatti, il rischio che si avvii una discussione ideologica, volta a contestare in radice l'esistenza stessa di una disciplina legislativa del lavoro accessorio, che consente, invece, di limitare il ricorso al lavoro nero consentendo un'emersione di molte attività prima esclusivamente affidate a rapporti informali. Reputa, quindi, importante che i lavori della Commissione siano strettamente coordinati con le iniziative annunciate dal Governo, che potranno basarsi sui più recenti dati derivanti dal monitoraggio del ricorso ai *voucher*, evitando di rincorrere iniziative demagogiche e ipocrite come quelle della CGIL, che intende sopprimere la disciplina del lavoro accessorio, pur utilizzandola con frequenza, come testimoniato oggi dal presidente dell'INPS Boeri.

Roberto SIMONETTI (LNA), riferendosi all'intervento della collega Di Salvo, osserva che non può sostenersi che il Partito Democratico ha sempre sostenuto un intervento normativo volto a riportare l'istituto del lavoro accessorio alla sua finalità originaria, essendo stati approvati nel corso di questa legislatura diversi provvedimenti, a partire dal decreto-legge n. 76 del 2013, volti ad estendere l'utilizzabilità dei *voucher*. A suo avviso, invece, la decisione di promuovere un intervento legislativo è strettamente connessa all'esigenza di contrastare l'iniziativa referendaria promossa dalla CGIL.

Patrizia MAESTRI (PD), *relatrice*, con riferimento alle considerazioni emerse nel corso della discussione, osserva che la proposta di legge Atto Camera n. 3601 Damiano è stata presentata l'11 febbraio

2016 e che la Commissione ne ha avviato l'esame, unitamente a quello delle proposte C. 584 Palmizio e C. 1681 Vitelli, il 28 aprile scorso, ben prima che si avesse contezza degli esiti della raccolta delle firme promossa dalla CGIL. Dopo aver ricordato l'evoluzione normativa dell'istituto, che ha portato a una progressiva riduzione dei paletti inizialmente previsti per il ricorso al lavoro accessorio, ritiene che vi siano ora le condizioni per discutere seriamente di un intervento legislativo volto ad assicurare l'effettiva occasionalità delle prestazioni retribuite mediante i buoni orari. Nel dichiarare di non condividere le valutazioni del collega Pizzolante sul comportamento della CGIL, che reputa assolutamente legittimo, auspica che si possa pervenire all'elaborazione di un testo condiviso non tanto per contrastare l'iniziativa referendaria oggi dichiarata ammissibile, quanto piuttosto per risolvere le numerose criticità emerse in questi anni nell'utilizzo del lavoro accessorio.

Cesare DAMIANO, *presidente*, osserva preliminarmente che le decisioni della Corte costituzionale meritano sempre e comunque rispetto, chiedendosi se si sarebbe parlato di una decisione politica qualora la Consulta avesse ritenuto ammissibile anche il quesito riferito alla disciplina dei licenziamenti, in linea con una pronuncia assunta in passato su un quesito di analogo tenore. Quanto ai tempi dell'esame delle proposte all'attenzione della Commissione, sottolinea che – come già segnalato dalla relatrice – la proposta di cui è primo firmatario è stata presentata l'11 febbraio scorso con l'intendimento di migliorare la disciplina del lavoro accessorio, limitando gli abusi riscontrati nella prassi, in un momento nel quale non era assolutamente possibile ipotizzare l'intento di contrastare l'iniziativa referendaria della CGIL. A suo avviso, occorre, infatti, recuperare lo spirito originario della cosiddetta legge Biagi e del decreto legislativo n. 276 del 2003, sottolineando come nella propria attività politica abbia sempre riconosciuto la bontà anche delle disposizioni adottate da una parte politica

diversa dalla sua. Ricorda, in particolare, che proprio grazie a una propria iniziativa in qualità di Ministro del lavoro fu possibile per la prima volta attuare le disposizioni relative al lavoro accessorio contenute in provvedimenti adottati dal precedente Governo di centro-destra. Osserva, tuttavia, che nell'originaria configurazione dell'istituto, i *voucher* erano utilizzabili solo per ben delimitate prestazioni di carattere occasionale, in precedenza prevalentemente svolte ricorrendo al lavoro « in nero ». Sottolinea come la sua proposta di legge, sottoscritta da circa 100 deputati del gruppo del Partito Democratico e affiancata da proposte analoghe di altri gruppi politici, si muove nella direzione di un ritorno alle origini dell'istituto, che ritiene auspicabile, a prescindere dal fatto che tale modifica possa o meno evitare lo svolgimento della consultazione referendaria.

Quanto al fatto che l'esame delle proposte in materia fosse stato avviato nell'aprile 2016 e poi sospeso, osserva che l'iniziativa della Commissione ha costituito un importante stimolo per il Governo, che nel decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi del cosiddetto *Jobs Act* ha operato una prima, significativa, revisione delle norme del decreto legislativo n. 81 del 2015 rafforzando la tracciabilità dei

buoni orari. Ora, a suo avviso, vi sono le condizioni per andare oltre e muoversi nella direzione di una più puntuale riconduzione del lavoro accessorio a prestazioni di lavoro occasionale. Giudica, infatti, sbagliata un'integrale soppressione dell'istituto, che ha un'efficace funzione di contrasto al lavoro nero, specialmente per prestazioni di breve durata, difficilmente riconducibili alle altre tipologie contrattuali vigenti. Nel segnalare di aver in prima persona utilizzato i buoni orari per retribuire prestazioni di carattere meramente occasionale, auspica che vi siano le condizioni per un dibattito sereno che porti a una correzione della normativa in grado di frenare gli abusi fin qui riscontrati nel ricorso al lavoro accessorio.

Fa presente, infine, che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata per la giornata di domani potranno stabilirsi le modalità di prosecuzione dell'esame delle proposte di legge, valutando in particolare l'opportunità di rinnovare l'attività istruttoria già svolta anche alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 185 del 2016.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.40.**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Istituzione della « Giornata della lotta contro la povertà ». Testo unificato C. 197 Pisicchio e C. 3397 Marazziti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	119
ALLEGATO ( <i>Emendamento</i> ) .....	121

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Ivan Cavicchi, docente di Sociologia delle organizzazioni sanitarie e Filosofia della medicina presso l'Università Tor Vergata di Roma, di Giuseppe Novelli, vicepresidente della Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI), e di Gavino Maciocco, coordinatore del sito web saluteinternazionale.info, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3868 Governo, approvato dal Senato, recante « Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute » e delle abbinare proposte di legge C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino .....	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	120

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 11 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.*

#### La seduta comincia alle 14.50.

**Istituzione della « Giornata della lotta contro la povertà ».**  
**Testo unificato C. 197 Pisicchio e C. 3397 Marazziti.**  
*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 ottobre 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, ricorda che il 29 settembre è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato delle proposte di legge in esame, adottato dalla Commissione come testo base il 22 settembre 2016. Al riguardo, comunica che è stato presentato un solo emendamento da parte del MoVimento 5 Stelle (*vedi allegato*).

In sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, esprime parere contrario sull'emendamento Nesci 1.1.

Dà, quindi, la parola al rappresentante del Governo per l'espressione del parere sul suddetto emendamento.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Nesci 1.1.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che il testo unificato delle proposte di legge in titolo sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'acquisizione dei rispettivi pareri.

Fa presente, quindi, che sulla base di contatti informali con i gruppi sarebbe emerso un assenso generale verso il trasferimento del provvedimento alla sede legislativa. Precisa pertanto che, a seguito dell'acquisizione dei pareri delle Commissioni competenti, potrà essere verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 92, comma 6, del regolamento.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 11 gennaio 2017.*

Audizione di Ivan Cavicchi, docente di Sociologia delle organizzazioni sanitarie e Filosofia della medicina presso l'Università Tor Vergata di Roma, di Giuseppe Novelli, vicepresidente della Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI), e di Gavino Maciocco, coordinatore del sito *web saluteinternazionale.info*, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3868 Governo, approvato dal Senato, recante « Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute » e delle abbinare proposte di legge C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.55 alle 16.15.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.15 alle 16.25.



ALLEGATO

**Istituzione della «Giornata della lotta contro la povertà». Testo unificato C. 197 Pisicchio e C. 3397 Marazziti.**

**EMENDAMENTO**

ART. 1.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.*

- 1. 1.** Nesci, Lorefice, Silvia Giordano, Di Vita, Grillo, Mantero, Colonnese.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3265 Romanini, recante disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.	
Audizione di rappresentanti della Federazione italiana panificatori pasticceri e affini (FIPPA), dell'Associazione nazionale dei panificatori e pasticceri (Assopanificatori) e dell'Associazione nazionale panificatori (ASSIPAN) .....	122
Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1932 L'Abbate, recante disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo.	
Audizione di rappresentanti della Federazione italiana panificatori pasticceri e affini (FIPPA), dell'Associazione nazionale dei panificatori e pasticceri (Assopanificatori) e dell'Associazione nazionale panificatori (ASSIPAN) .....	122
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	122

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 11 gennaio 2017.*

**Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3265 Romanini, recante disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.**

**Audizione di rappresentanti della Federazione italiana panificatori pasticceri e affini (FIPPA), dell'Associazione nazionale dei panificatori e pasticceri (Assopanificatori) e dell'Associazione nazionale panificatori (ASSIPAN).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.30.

**Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1932 L'Abbate, recante disposizioni concernenti l'e-**

**tichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo.**

**Audizione di rappresentanti della Federazione italiana panificatori pasticceri e affini (FIPPA), dell'Associazione nazionale dei panificatori e pasticceri (Assopanificatori) e dell'Associazione nazionale panificatori (ASSIPAN).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 16.

##### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.10.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. Atto n. 355 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	123
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico. Atto n. 362 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .	123
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008. Atto n. 363 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	124
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. Atto n. 367. ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..	124
Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. Atto n. 368 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	126
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	128

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 11 gennaio 2017. – Presidenza del presidente Michele BORDO.*

#### **La seduta comincia alle 14.35.**

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.**

**Atto n. 355.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del

giorno, rinviato nella seduta del 13 dicembre 2016.

Marco BERGONZI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico.**

**Atto n. 362.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 dicembre 2016.

Massimiliano MANFREDI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008. Atto n. 363.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 dicembre 2016.

Massimiliano MANFREDI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. Atto n. 367.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Tea ALBINI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, in sede consultiva, ai fini del parere parlamentare al Governo, lo schema di decreto legislativo n. 367 volto al recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva n. 2014/92/UE, che reca specifiche prescrizioni sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. Ricorda che il termine per il recepimento da parte degli Stati membri della direttiva 2014/92/UE è scaduto il 18 settembre 2016.

Segnala peraltro che la direttiva è tra quelle elencate all'allegato B della legge di delegazione europea 2015 (legge 12 agosto 2016, n. 170) e ad essa si applica la disciplina di cui all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 che prevede, anzitutto che il Governo adotti i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato nella direttiva (ovvero, nel caso di specie, entro il 18 giugno 2016). Tuttavia, per le direttive il cui termine sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea – come nel caso di specie, in quanto la legge di delegazione europea 2015, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* il 1° settembre 2016, è entrata in vigore il 16 settembre 2016 – ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Di conseguenza, il termine per l'esercizio della delega è posticipato al 16 dicembre 2016. Nel caso di specie, ricorda che lo schema di decreto è stato trasmesso alla Presidenza il 16 dicembre 2016 ed il termine per l'espressione del parere è pertanto fissato al 25 gennaio 2017, posto che ai sensi del richiamato articolo 31, comma 3, ove il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente (dunque dopo il 16 dicembre 2016), i medesimi termini sono prorogati di tre mesi. Ne deriva, di conseguenza, che il provvedimento di recepimento può es-

sere approvato dal Consiglio dei Ministri, in via definitiva, entro il 16 marzo 2017.

Con riguardo alla norma di delega al recepimento della direttiva 2014/92/UE, segnala che l'articolo 14 della legge di delegazione europea 2015 reca alcuni principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della normativa UE. Quanto al contenuto dello schema di decreto legislativo n. 367, fa presente che lo stesso si compone di due articoli volti a dare esecuzione alle specifiche prescrizioni della direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

Ricorda che, secondo la direttiva, il conto di pagamento è definito come il conto detenuto a nome di uno o più clienti utilizzato esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni di pagamento.

In sintesi, l'articolo 1, comma 1 integra il Testo Unico Bancario – TUB (decreto legislativo n. 385 del 1993) introducendo un nuovo Capo II-ter, recante disposizioni particolari relative ai conti di pagamento, al Titolo VI del TUB: il nuovo capo è articolato in tre sezioni, rispettivamente dedicate ai tre macroargomenti disciplinati dalla direttiva (trasparenza e comparabilità delle spese; trasferimento del conto; accesso a un conto di base).

In particolare, la Sezione I del nuovo Capo II-ter disciplina l'informativa precontrattuale e in corso di rapporto sul conto di pagamento, nonché gli strumenti volti a favorire il confronto fra le offerte. Sono in particolare recepite le norme che impongono l'uso di una determinata terminologia standardizzata europea per la designazione dei principali servizi collegati al conto di pagamento. I prestatori di servizi di pagamento devono fornire ai consumatori i documenti precontrattuali e le comunicazioni periodiche, ovvero quei documenti *standard* il cui formato deve essere definito dall'Autorità Bancaria Europea per favorire la confrontabilità, anche a livello europeo, delle offerte relative ai conti di pagamento. Sono dettate disposizioni di trasparenza specifiche per i conti

di pagamento inseriti in un pacchetto insieme ad altri prodotti, per assicurare un'informazione completa al consumatore.

La Sezione II intende far confluire nel Testo Unico Bancario quanto disposto dagli articoli 2 e 2-bis del decreto-legge n. 3 del 2015, che ha recepito nell'ordinamento italiano il Capo III della direttiva 2014/92/UE relativa al trasferimento del conto di pagamento, con alcune integrazioni volte a chiarire alcuni aspetti alla luce dei primi anni di applicazione delle predette norme e, in alcuni casi, per innalzare le tutele per i consumatori. In particolare, in luogo di disporre un indennizzo in favore del consumatore nel caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini per il trasferimento del conto di pagamento, si dispone che al cliente sia corrisposta una penale di quaranta euro (maggiorabile secondo la durata del ritardo), salva la risarcibilità del danno ulteriore, anche non patrimoniale. Tale prestazione è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.

Infine, le disposizioni della Sezione III recepiscono il Capo IV della direttiva, che prevede il diritto per tutti i consumatori legalmente soggiornanti di aprire un conto di pagamento con caratteristiche di base senza discriminazioni fondate sulla nazionalità o sul luogo di residenza. Viene recepita sostanzialmente la Convenzione stipulata dal 2012 (rinnovata sino al 2014) da Ministero dell'Economia e delle Finanze, Banca d'Italia e associazioni rappresentative dei prestatori di servizi di pagamento (PSP), con qualche modifica all'assetto attuale, derivante sia dalle norme europee (con particolare riferimento al diritto di recesso e al rifiuto legittimo all'apertura del conto di base) che dalla prassi instauratasi nel tempo. Sono inoltre previste iniziative di educazione finanziaria in favore dei consumatori, con particolare riguardo a quelli più vulnerabili; i relativi compiti di promozione di tali iniziative spettano alla Banca d'Italia.

Il comma 2 dell'articolo 1 modifica la disciplina del Testo Unico Bancario relativa alla risoluzione stragiudiziale delle

controversie coi consumatori, al fine di chiarire che alla Banca d'Italia possono essere presentati esposti in luogo di reclami.

Con il comma 3 dell'articolo 1 si modificano le disposizioni sanzionatorie del Testo Unico Bancario al fine di inserirvi gli opportuni riferimenti alle nuove norme introdotte, sanzionando così anche l'inservanza delle disposizioni di recepimento della Direttiva 2014/92/UE.

Da ultimo, l'articolo 2 dello schema in esame reca le disposizioni finali, in particolare differenziando l'entrata in vigore delle diverse Sezioni introdotte nel Testo Unico Bancario dall'articolo 1, comma 1 dello schema. Segnala al riguardo che per quanto riguarda le norme sulla trasparenza contenute nella Sezione I, con riferimento all'adozione dei nuovi documenti *standard* previsti dalla direttiva, il Governo si è avvalso della deroga prevista dall'articolo 29, paragrafo 2, lettera c) della Direttiva 2014/92/UE che consente di estendere a 18 mesi il termine di recepimento negli Stati membri che già prevedono (come l'Italia) documenti equivalenti.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

**Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.**

**Atto n. 368.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Tea ALBINI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esa-

minare – ai fini del parere parlamentare al Governo – lo schema di decreto legislativo Atto del Governo n. 368 recante il recepimento della direttiva (UE) 2015/2376 (DAC 3) del Consiglio dell'8 dicembre 2015 che interviene sulla materia dello scambio di informazioni nel settore fiscale, in particolare modificando la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni concernenti i *ruling* preventivi transfrontalieri e gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. In particolare, la direttiva 2015/2376 introduce una definizione più ampia di *ruling* preventivo transfrontaliero e di accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, che comprende ulteriori ipotesi.

Ricorda al riguardo che la direttiva 2011/16/UE (c.d. DAC 1) concernente la reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi, è stata attuata in Italia con il decreto legislativo n. 29/2014.

Preliminarmente, rileva che le menzionate direttive in tema di attività di cooperazione fiscale internazionale per il contrasto all'elusione e all'evasione transfrontaliera si inseriscono nel contesto delineato dalla Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio concernente un « Piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale » del 6 dicembre 2012 (COM(2012) 722 final), dando seguito alle Conclusioni del Consiglio Europeo del 18 dicembre 2014, ove si affermava la necessità di « proseguire con urgenza gli sforzi nella lotta all'elusione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva, a livello sia globale sia dell'UE ». Ricorda altresì che il 18 marzo 2015 la Commissione europea ha presentato una nuova Comunicazione (COM(2015)136 final) ed un pacchetto di proposte sulla trasparenza fiscale, il cui elemento centrale veniva individuato proprio nella proposta legislativa intesa a migliorare la cooperazione tra gli Stati membri in re-

lazione ai *ruling* fiscali transfrontalieri da essi emanati, confluita nella direttiva in recepimento.

Segnala che il termine per il recepimento della direttiva 2015/2376 è scaduto il 31 dicembre 2016 e che la norma di delega per l'attuazione della direttiva è inserita nella legge di delegazione europea 2015 (articolo 1 e allegato B della legge n. 170 del 2016) che non detta principi e criteri direttivi specifici.

Quanto al contenuto dello schema di decreto in esame che si compone di 4 articoli, ricorda che l'articolo 1, comma 1, integra (inserendo le nuove lettere da *h-bis* ad *h-quinquies*) le definizioni recate dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 29 del 2014 di attuazione della direttiva 2011/16/UE. Sono quindi introdotte le definizioni di: *ruling* preventivo transfrontaliero; accordo preventivo sui prezzi di trasferimento; operazione transfrontaliera; registro centrale sicuro.

Al *ruling* preventivo transfrontaliero (lett. *h-bis*) sono ricondotte sei tipologie di accordi aventi ad oggetto operazioni transfrontaliere oppure pareri aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di operazioni transfrontaliere: accordi preventivi che non rientrano tra quelli indicati alla lettera *h-ter*) e che sono stipulati ai sensi dell'articolo 31-*ter*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, concernente gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale; accordi preventivi stipulati ai sensi dell'articolo 1, commi 37-45, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) – come modificati dal decreto legge n. 3 del 2015 – che introducono un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo e/o dalla cessione di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (c.d. *patent box*); pareri resi su istanze di interpello presentate ai sensi dell'articolo

11, comma 1, lettera *a*) e *c*), della legge n. 212 del 2000, concernente lo statuto dei diritti del contribuente; pareri resi su istanze di interpello presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 128 del 2015 relativo alla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, con specifico riferimento al regime dell'adempimento collaborativo; pareri resi su istanze di interpello presentate ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 147 del 2015 relativo alle misure per la crescita e la internazionalizzazione delle imprese, che introduce nell'ordinamento una nuova tipologia di interpello, indirizzato alle società che effettuano nuovi investimenti; infine, accordi o pareri con effetti simili alle categorie elencate nei numeri 1)-5) disciplinati da normativa emanata successivamente all'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento (lett. *h-ter*) sono ricondotte due fattispecie: gli accordi per la preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni (articolo 110, comma 7, del TUIR) e gli accordi per l'applicazione di norme concernenti l'attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente, stipulati ai sensi dell'articolo 31-*ter*, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 in tema di accertamento delle imposte sui redditi.

Vengono inoltre introdotte le definizioni di operazione transfrontaliera (lett. *h-quater*) e di registro centrale sicuro, istituito presso la Commissione europea (lett. *h-quinquies*).

Il comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto aggiunge cinque ulteriori commi all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 29 del 2014 (rubricato « Scambio automatico obbligatorio di informazioni »). Il nuovo comma 1-*bis* stabilisce che i servizi di collegamento hanno la competenza allo scambio delle informazioni sui *ruling* preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. Il nuovo comma 1-*ter* prevede la possibilità

per il servizio di collegamento di inviare e richiedere informazioni supplementari, compreso il testo integrale del *ruling* o accordo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 29/2014, in materia di scambio di informazioni su richiesta. Il nuovo comma 1-*quater* stabilisce che qualora un *ruling* preventivo transfrontaliero riguardi esclusivamente la situazione fiscale di una o più persone fisiche il sopracitato comma 1-*bis* non è applicabile. Il nuovo comma 1-*quinquies* prevede che siano esclusi dall'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni gli accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento conclusi con paesi terzi, nel caso in cui l'accordo fiscale internazionale, alla luce del quale è stato negoziato l'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, non ne consenta la divulgazione a terzi. Il nuovo comma 1-*sexies* prevede che le informazioni che devono essere comunicate ai sensi del comma 1-*bis* sono trasmesse nel registro centrale istituito entro il 31 dicembre 2017 dalla Commissione europea relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale in cui sono registrate ai fini dello scambio automatico.

L'articolo 2 dello schema di decreto, alle lettere *a)* e *b)*, apporta modifiche puntuali al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1973, n. 600 in tema di accertamento delle imposte sui redditi. La lettera *a)* interviene sul comma 2-*bis* dell'articolo 31-*bis*, laddove è stabilito che, in sede di assistenza e cooperazione nello scambio di informazioni, l'amministra-

zione finanziaria opera nel rispetto dei termini indicati agli articoli 7, 8 e 10 della direttiva 2011/16/UE (che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977). A questo elenco di tre articoli viene aggiunto anche l'articolo 8-*bis* della predetta direttiva che stabilisce l'ambito di applicazione e le condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui *ruling* preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. La lettera *b)* abroga il comma 4 del citato articolo 31-*ter* che prevede l'invio, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di copia dell'accordo all'autorità fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con le quali i contribuenti pongono in essere le relative operazioni.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 4, infine, reca la decorrenza dell'entrata in vigore del decreto (1° gennaio 2017).

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

**La seduta termina alle 14.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.



# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'attuazione del federalismo fiscale

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) sulla finanza delle Province e delle Città metropolitane ( <i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i> ) .....	129
---	-----

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 11 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.*

#### **La seduta comincia alle 8.10.**

**Audizione di rappresentanti dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) sulla finanza delle Province e delle Città metropolitane.**

*(Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).*

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Giuseppe RINALDI, *componente del consiglio direttivo dell'Unione delle Pro-*

*vince d'Italia (UPI)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI, i senatori Magda Angela ZANONI (PD), Antonio D'ALÌ (FI-PdL) e Federico FORNARO (PD), nonché i deputati Roger DE MENECH (PD) e Giovanni PAGLIA (SI-SEL).

Giuseppe RINALDI, *componente del consiglio direttivo dell'Unione delle Province d'Italia (UPI)*, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il dottor Rinaldi per la relazione e dichiara conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 9.10.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	130
Audizione del Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli. (Svolgimento e conclusione) .....	130
Comunicazioni del presidente .....	131
ALLEGATO (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (dal n. 538/2632 al n. 539/2633) .....	132
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	131

*Mercoledì 11 gennaio 2017. – Presidenza del presidente Roberto FICO. – Interviene il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

**Audizione del Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Dopo gli interventi sull'ordine dei lavori del senatore Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII) e del deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), Antonello GIACOMELLI, *Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*, svolge una relazione, al termine della quale prendono la parola, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, i senatori Maurizio ROSSI (Misto-LC), Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII) e Alberto AIROLA (M5S), il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), il senatore Salvatore MARGIOTTA (PD), la deputata Lorenza BONACCORSI (PD), i senatori Francesco VERDUCCI (PD), Lello CIAMPOLILLO (M5S), Augusto MINZOLINI (FI-PdL XVII) e Raffaele RANUCCI (PD) e Roberto FICO, *presidente*.

Antonello GIACOMELLI, *Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare il sottosegretario Giacomelli, dichiara conclusa l'audizione.

**Comunicazioni del presidente.**

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 538/2632 al n. 539/2633, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 16.45.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 11 gennaio 2017. – Presidenza del presidente Roberto FICO.*

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 16,45 alle 17,05.

ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA  
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (dal n. 538/2632 al n. 539/2633)**

SPILABOTTE, LO MORO, FABBRI,  
AIELLO – *Al Direttore generale della Rai* –  
Premesso che:

durante la trasmissione «I fatti vostri», in onda ogni mattina su Raidue da lunedì al venerdì, dopo il 'gioco della telefonata', dove bisogna rispondere con il titolo del programma per vincere il premio in denaro, il conduttore Giancarlo Magalli, si è lasciato andare ad una triste battuta, per usare un eufemismo;

il tutto succede dopo una telefonata fatta a Casignana, in provincia di Reggio Calabria, dove Magalli, non ricevendo risposta, fa questa battuta: «Non rispondono mai al telefono perché questi sono in giro a scippare le vecchiette», creando imbarazzo ed espressioni di incredulità dei co-conduttori del programma, ma comunque senza nessun intervento riparatore da parte dei responsabili della trasmissione, autori, regista e responsabili Rai;

la predetta affermazione infastidisce tutti i calabresi e non solo, scatenando il mondo del *web* con discussioni e interventi dei cittadini via social, radio e televisioni che hanno portato il conduttore in questione alla registrazione di un video per cercare di riparare a questo increscioso avvenimento. In questo video il conduttore cerca di negare l'offesa fatta, di ritrattare, ma in realtà le scuse servono a poco se non a nulla, quando le prove sono così schiaccianti, anzi, sembra risultare peggiorativo poiché Magalli ha dato del «permalosi» a tutti i calabresi. Inoltre, sempre durante questo video, il conduttore si prende la libertà di inveire contro l'*Huffington post*, reo di essere stato tra i primi a dare risalto alla notizia, e contro una testata ulteriormente sbeffeggiata: *vesuvio.it*;

considerato che:

con il suo video intervento Magalli non ha chiesto scusa per aver offeso una categoria di persone, ma ne ha offesa ancora una, ovvero quella giornalistica italiana. In una volta sola il conduttore romano ha offeso i cittadini calabresi appellandoli come criminali, gli spettatori e gli internauti giudicandoli non in grado di formarsi un'opinione, e i giornalisti ed i giornali *online* che hanno trattato l'argomento;

Giancarlo Magalli è un dipendente pubblico e che con i soldi dei contribuenti, anche calabresi, viene pagato per il suo lavoro e che con gli stessi soldi del canone Rai viene finanziato tutto il programma «I fatti vostri». Per questo è inaccettabile che battute del genere possano essere lasciate impunte. La Rai è un'azienda pubblica e statale, nessuno può lasciarsi scappare battute infelici che sono riferite, in quel contesto, ad una determinata regione;

il commento di Magalli, complice il programma, non può essere considerato una battuta, ma razzismo. E il razzismo non va alimentato, neanche per scherzo. Non ci si può nascondere dietro la battuta specialmente se non si fa un programma di satira ma di *infotainment*. Il Sud va tutelato, riqualificato, difeso e incentivato. Quello che ha detto Magalli è volgare e discriminatorio sotto tutti i punti di vista. La televisione è uno strumento che parla alle masse, che le rappresenta e non può e non deve ghettonizzare o denigrare nessuna fascia della società, soprattutto se poi si parla della Rai. La Rai è un bene comune italiano e non può tollerare atteggiamenti del genere da parte dei suoi dipendenti di maggiore notorietà;

si chiede di sapere:

quali iniziative e provvedimenti disciplinari il Direttore in indirizzo intenda adottare nei confronti del conduttore e del programma in questione;

se ritenga, in questo modo, dare un segnale forte di tutta l'azienda Rai, per preservare e chiedere scusa ad una fetta di pubblico ora totalmente indignata.

(538/2632)

**RISPOSTA.** – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

*In primo luogo, si ritiene opportuno mettere in evidenza come nell'episodio di cui all'interrogazione il riferimento ai calabresi appaia assolutamente forzato; non c'è, infatti, alcuna esplicita e/o insistita connessione tra il nome di un piccolo paese « in provincia di » e la comunità calabrese. « I calabresi » non vengono mai nominati in quanto tali, come parte geograficamente precisa rispetto al resto d'Italia. La battuta, ancora, è assolutamente scherzosa e priva di « imputazione territoriale ».*

*In ogni caso il conduttore – fermo restando quanto sopra sintetizzato – nella consapevolezza del fatto che la battuta in questione potesse essere stata equivocata, ha successivamente postato un video di scuse sul profilo Facebook.*

**RAMPELLI.** – *Al Direttore generale della Rai.* – Premesso che:

in occasione del referendum confermativo della riforma costituzionale previsto per il 4 dicembre, il telegiornale di Raidue ha mandato in onda, a margine dell'edizione serale, una serie di confronti diretti tra un esponente del « sì » e un esponente del « no »;

nel corso di uno di questi confronti il Presidente del partito Fratelli d'Italia – Alleanza nazionale, Onorevole Giorgia Meloni, ha sostenuto un dibattito – in qualità di rappresentante del « no » – con l'Onorevole Denis Verdini, sostenitore, invece, delle ragioni del « sì »;

il confronto tra questi due esponenti politici, che era stato registrato in attesa della messa in onda in una delle puntate previste, è stato in un primo tempo inspiegabilmente cancellato senza che dalla testata giornalistica venisse data spiegazione o comunicazione alcuna agli interessati;

la decisione di non mandare in onda la puntata in oggetto nel giorno originariamente stabilito era stata motivata dall'azienda, secondo quanto riportato in alcuni articoli di stampa, con la necessità di ridurre, nonostante l'efficacia del *format*, il numero di queste trasmissioni;

per queste ragioni, si affermava in alcuni di questi articoli, la testata giornalistica aveva effettuato un sorteggio che aveva portato alla cancellazione dal palinsesto del suddetto confronto;

tuttavia, tale decisione, ove mantenuta, avrebbe penalizzato gravemente la possibilità di esprimere la propria posizione politica in merito al referendum ad un partito di minoranza che siede in Parlamento, mettendo in atto una vera e propria censura, mentre nelle puntate rimaste è stato, invece, dato ampio spazio al partito di maggioranza che già molto spazio aveva ricevuto nelle puntate precedenti;

successivamente il TG 2 ha tuttavia ritenuto di mandare in onda il suddetto confronto, ancorché in una data diversa e dopo le polemiche sulla stampa;

i fatti in oggetto rappresentano una palese violazione di quei principi di trasparenza, indipendenza e autonomia che dovrebbero caratterizzare il servizio radiotelevisivo pubblico e al quale esso ha il dovere di conformarsi nei periodi di campagna elettorale o referendaria;

si chiede di sapere:

per quali motivi e in base a quali criteri la testata giornalistica del Tg2 aveva in un primo tempo negato al partito

Fratelli d'Italia – Alleanza nazionale la possibilità di esprimere la propria posizione;

chi avesse assunto la decisione di cancellare dal palinsesto alcune delle puntate registrate. (539/2633)

**RISPOSTA.** – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

*La decisione di far slittare la trasmissione della puntata del « Il Confronto » tra*

*Giorgia Meloni e Denis Verdini è stata dettata esclusivamente da ragioni connesse agli interventi messi in atto sul palinsesto del canale con l'obiettivo di rendere più « fluido » il passaggio tra la chiusura del telegiornale e l'inizio del programma successivo incentrato sull'approfondimento (in analogia agli schemi che vengono ordinariamente definiti in situazioni simili); in tale contesto, pertanto, si è ritenuto di posticipare di qualche giorno la trasmissione del « Confronto » in questione.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	135
COMMISSIONE PLENARIA:	
Seguito dell'audizione del Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Teresa Maria Principato ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	135

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 11 gennaio 2017. – Presidenza della Presidente Rosy BINDI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 19.30 alle 20.15.

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Mercoledì 11 gennaio 2017. – Presidenza della Presidente Rosy BINDI indi del Vice Presidente Claudio FAVA.*

#### La seduta comincia alle 20.20.

**Seguito dell'audizione del Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Teresa Maria Principato.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Rosy BINDI, *presidente*, introduce il seguito dell'audizione del Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribu-

nale di Palermo, Teresa Maria Principato, iniziata lo scorso 23 novembre 2016, dedicata alla vicenda della latitanza di Matteo Messina Denaro e al rapporto tra mafia e massonerie.

Teresa Maria PRINCIPATO, *Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Palermo*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Claudio FAVA, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Claudio FAVA, *presidente*, ringrazia il Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Teresa Maria Principato, per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 22.30.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

#### S O M M A R I O

Audizione di Francesco Paolo Tronca, ex commissario straordinario di Roma Capitale ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	136
Audizione dell'ex direttore generale di Ama spa, Giovanni Fiscon ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .	137
Comunicazioni del Presidente .....	137
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	138

*Mercoledì 11 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Audizione di Francesco Paolo Tronca, ex commissario straordinario di Roma Capitale.**

(*Svolgimento e conclusione*).

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Francesco Paolo Tronca, ex commissario straordinario di Roma Capitale, accompagnato da Ugo Taucer e Camillo De Milato, ex subcommissari di Roma Capitale, nonché da Gianfranco Oggiano e Giovanni Capelli, ex componenti della segreteria tecnica, che ringrazia della presenza.

Francesco Paolo TRONCA, *ex commissario straordinario di Roma Capitale*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori

Laura PUPPATO (PD), Paola NUGNES (M5S) e Paolo ARRIGONI (LN-Aut), la deputata Stella BIANCHI (PD), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Francesco Paolo TRONCA, *ex commissario straordinario di Roma Capitale*, risponde ai quesiti posti.

Camillo DE MILATO, *ex subcommissario straordinario di Roma Capitale*, rende alcune precisazioni.

Francesco Paolo TRONCA, *ex commissario straordinario di Roma Capitale*, chiede che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Alessandro BRATTI, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(*I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica*).



Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Luis Alberto ORELLANA (Aut-PSI-MAIE), Paola NUGNES (M5S) e la deputata Stella BIANCHI (PD).

Ugo TAUCER, *ex subcommissario straordinario di Roma Capitale*, e Francesco Paolo TRONCA, *ex commissario straordinario di Roma Capitale*, rispondono ai quesiti posti, chiedendo quindi che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Alessandro BRATTI, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).*

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

**La seduta, sospesa alle 16.10, è ripresa alle 20.10.**

**Audizione dell'ex direttore generale di Ama spa,  
Giovanni Ficon.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'ex direttore generale di Ama spa, Giovanni Ficon, accompagnato dall'avvocato Salvatore Sciuillo, che ringrazia della presenza.

Giovanni FICON, *ex direttore generale di Ama spa*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Paolo ARRIGONI (LN-Aut), Laura PUPPATO (PD), i deputati Chiara BRAGA (PD), Stella BIANCHI (PD), Piergiorgio CARRESCIA (PD), Alberto ZOLEZZI (M5S) e Alessandro BRATTI, *presidente*.

Giovanni FICON, *ex direttore generale di Ama spa*, risponde ai quesiti posti.

Salvatore SCIULLO, *difensore di Giovanni Ficon ex direttore generale di Ama spa*, rende alcune precisazioni.

Alessandro BRATTI, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 21.35, è ripresa alle 21.40.**

Giovanni FICON, *ex direttore generale di Ama spa*, prosegue lo svolgimento delle risposte ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Alessandro BRATTI, *presidente*, ricorda la figura del dottor Maurizio Santoloci, magistrato, consulente della Commissione, scomparso lo scorso 7 gennaio all'età di 60 anni. Di lui ripercorre la brillante carriera nella magistratura, oltre i numerosi incarichi svolti in diversi ambiti istituzionali e le svariate pubblicazioni. Ne sottolinea l'impegno e la dedizione nello svolgimento delle sue attività, dove si è sempre distinto non solo per la straordinaria competenza e la correttezza istituzionale, ma anche per il tratto umano, che ha connotato tutta la sua azione.

Tutte queste ragioni rendono più amara la sua scomparsa, contribuendo però a rendere vivo il ricordo di una persona che è stata un degnissimo rappresentante della magistratura e delle istituzioni nazionali presso le quali ha prestato i propri servizi.

Nel celebrarne il ricordo, fa presente che la presidenza ha già fatto pervenire

alla famiglia, a nome di tutta la Commissione, i sensi più sinceri della vicinanza e della partecipazione.

*(La Commissione osserva un minuto di silenzio).*

Comunica quindi che, nella riunione odierna dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato deliberato che la Commissione si avvalga, con funzioni prevalentemente di gestione e tenuta dell'archivio della Commissione, della collaborazione temporanea del maresciallo aiutante della Guardia di finanza Daniele Fortuzzi.

Comunica infine che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, nella riunione svoltasi lo scorso 20

dicembre 2016, ha stabilito la conferma di tutti i collaboratori della Commissione anche per l'anno 2017, conservandone il medesimo regime stabilito.

**La seduta termina alle 22.35.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle 16.10 alle 16.20.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	139
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente .....	139

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 11 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.*

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.40 alle 15.15.

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Mercoledì 11 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.*

#### La seduta comincia alle 15.15.

#### Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso della riunione odierna, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

incaricare il dottor Donadio, il dottor Salvini e il tenente colonnello Giraudo di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una serie di persone in relazione alla vicenda dell'irruzione in via Fracchia, a Genova;

incaricare la dottoressa Picardi, la dottoressa Tintisona e il generale Scriccia

di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una persona al corrente dei fatti;

incaricare la dottoressa Tintisona, il colonnello Pinnelli e il generale Scriccia di acquisire sommarie informazioni testimoniali da due persone in relazione ai rapporti tra l'area dell'Autonomia operaia e le Brigate rosse nel periodo del sequestro Moro e nel corso della latitanza di Valerio Morucci e Adriana Faranda;

incaricare la polizia di Stato di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una persona al corrente dei fatti;

incaricare il dottor Mastelloni di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una persona al corrente dei fatti, in relazione a Duccio Berio;

incaricare il colonnello Pinnelli di acquisire da un privato documentazione di interesse, nonché di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una persona al corrente dei fatti;

richiedere al Ministero della difesa di fornire ogni documentazione utile su un ex appartenente alle Forze armate;

richiedere al Ministero dell'interno di fornire, se esistente, documentazione sulle persone ricevute dal Ministro Cossiga durante il sequestro Moro;

acquisire una serie di ulteriori documenti del cosiddetto « Processo Pecorelli », tra cui il verbale di catalogazione del reperto n. 102647, come da proposta dell'onorevole Grassi;

acquisire un analitico profilo criminale di Luciano Dal Bello;

richiedere all'Archivio storico del Senato e – nel caso di documentazione riservata – al Presidente del Senato di trasmettere copia di alcuni elaborati prodotti dai consulenti della Commissione stragi.

Comunica inoltre che:

il 28 dicembre 2016 il dottor Salvini ha trasmesso una nota, riservata, relativa a possibili approfondimenti in archivi esteri;

il 31 dicembre 2016 l'ex senatore Flamigni ha trasmesso un esposto, riservato, relativo a documentazione di interesse dell'inchiesta;

il 2 gennaio 2017 il dottor Salvini ha trasmesso copia, di libera consultazione, della sentenza-ordinanza del 1990 contro Francesco Ravizza Garibaldi e altri componenti del Superclan in relazione a una rapina avvenuta a Milano;

il 4 gennaio 2017 il Ministero dell'interno ha trasmesso una raccolta, riservata, di documentazione relativa alla collaborazione delle forze di polizia italiane con il BKA (BundesKriminalAmt) nel periodo del sequestro Moro;

il 5 gennaio 2017 il dottor Donadio ha depositato una proposta operativa, riservata a possibili approfondimenti sull'operazione di polizia di via Fracchia, a Genova;

nella stessa data il generale Scriccia ha trasmesso una nota, riservata, contenente l'elenco della documentazione rela-

tiva alla scuola di lingue Hypérion selezionata presso l'AISE che sarà prossimamente trasmessa alla Commissione;

nella stessa data il tenente colonnello Giraudo ha trasmesso una nota, segreta, relativa a indagini su un possibile covo brigatista nell'area della Balduina;

nella stessa data il dottor Mastelloni ha trasmesso una nota, riservata, relativa all'avvenuto decesso di Carlo Fortunato;

il 9 gennaio 2007 l'AISE ha trasmesso due raccolte, segrete, di documenti, una relativa a Giustino De Vuono e una relativa al tenente colonnello Giovanni De Iudicibus e a Tito Caterino;

il 10 gennaio 2017 il dottor Donadio ha depositato una proposta operativa, riservata, relativa alla « copertura medica » di cui avrebbero usufruito le Brigate rosse;

nella stessa data l'ex deputato Falco Accame ha trasmesso una nota, di libera consultazione, relativa ad Antonio Arconte.

Comunica altresì l'esposto del signor Riccardo Fabio Gioviale, relativo alla situazione di latitanza di Alessio Casimirri e la richiesta dell'avvocato Daniele Osnato di acquisire atti eventualmente acquisiti dalla Commissione in relazione alla vicenda della strage di Ustica.

In relazione a questa seconda richiesta, si risponderà chiarendo che la Commissione non ha compiuto acquisizioni mirate su questo tema, non avendo peraltro competenza a farlo, ma che sarà comunque compiuta una verifica sulla documentazione eventualmente acquisita nell'ambito di altri filoni di inchiesta.

Illustra poi il contenuto di una lettera inviata il 21 dicembre 2016 al Presidente del Consiglio dei ministri, con la quale – come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza del 20 dicembre 2016 – si rappresenta l'opportunità di declassificare una raccolta di documenti dell'AISE relativi ai rapporti tra Italia e

Medio Oriente, che è stata messa a disposizione dei componenti della Commissione e che non sono stati acquisiti, in quanto non direttamente connessi all'oggetto dell'inchiesta.

Illustra infine il programma dei lavori della Commissione, che prevede l'audizione, nel corso della prossima settimana, di Valerio Morucci e dell'ex senatore Giuseppe

Zamberletti e, in quella successiva, il seguito dell'audizione di Alberto Franceschini.

**La seduta termina alle 15.25.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate**

---

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	142
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 11 gennaio 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
8.50 alle 9.50.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni**

### S O M M A R I O

#### COMMISSIONE PLENARIA

##### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	143
Seguito dell'audizione del dottor Paolo Pasquinelli ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	143
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	144
Comunicazioni del Presidente .....	144

#### COMMISSIONE PLENARIA

##### AUDIZIONI

*Mercoledì 11 gennaio 2017. – Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Seguito dell'audizione del dottor Paolo Pasquinelli.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il dottor Pasquinelli per la sua presenza e introduce l'audizione all'ordine del giorno, che costituisce il seguito di una prima parte svolta lo scorso 9 novembre.

Paolo PASQUINELLI aggiunge ulteriori elementi alla relazione già svolta nella precedente seduta.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Mauro PILI (Misto), Gianluca RIZZO (M5S), Maria Chiara CARROZZA (PD) e Gian Piero SCANU, *presidente*.

Paolo PASQUINELLI risponde ai quesiti posti dai deputati.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il dottor Pasquinelli per il contributo fornito ai lavori della Commissione. Dichiarata quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.55.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 11 gennaio 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

*Mercoledì 11 gennaio 2017. – Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.*

**La seduta comincia alle 16.**

**Comunicazioni del Presidente.**

Gian Piero SCANU, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che la seduta abbia luogo in forma segreta.

*(I lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Gian Piero SCANU, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

**La seduta termina alle 16.05.**



## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

#### S O M M A R I O

#### COMMISSIONE PLENARIA

##### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	145
Audizione dell'ex Presidente dell'AIPA, Guido Rey ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	145
Audizione dell'ex Presidente dell'AIPA, Alberto Zuliani ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	146
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	146
AVVERTENZA .....	146

#### COMMISSIONE PLENARIA

##### AUDIZIONI

*Mercoledì 11 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.*

**La seduta comincia alle 15.**

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo COPPOLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione dell'ex Presidente dell'AIPA, Guido Rey.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Paolo COPPOLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'au-

dizione dell'ex Presidente dell'AIPA, Guido Rey, accompagnato da Sandro Clemente, suo collaboratore all'AIPA, che ringrazia della presenza.

Guido REY, *ex Presidente dell'AIPA*, svolge una relazione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Federico D'INCÀ (M5S) e Paolo COPPOLA, *presidente*.

Guido REY, *ex Presidente dell'AIPA*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Paolo COPPOLA, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(*I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica*).

Paolo COPPOLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta, sospesa alle 15.45, riprende alle 15.50.**

**Audizione dell'ex Presidente dell'AIPA,  
Alberto Zuliani.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Paolo COPPOLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'ex Presidente dell'AIPA, Alberto Zuliani

Alberto ZULIANI, *ex Presidente dell'AIPA*, svolge una relazione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Diego DE LORENZIS (M5S), Gian Mario FRAGOMELI (PD) e Paolo COPPOLA, *presidente*.

Alberto ZULIANI, *ex Presidente dell'AIPA*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Paolo COPPOLA, *presidente*, ringrazia l'intervenuto per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 11 gennaio 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.25 alle 16.30.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

#### AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Pasquale Maietta. (doc. IV, n. 18) <i>(Cancellazione dall'ordine del giorno)</i> .....	3
---	---

#### DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito del procedimento penale nei confronti della deputata Argentin (procedimento n. 16867/14 RG DIB) (doc. IV-ter, n. 17) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> .....	3
--	---

AVVERTENZA .....	6
------------------	---

### COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. Atto n. 355 <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e una osservazione)</i> .....	7
--	---

ALLEGATO <i>(Parere approvato)</i> .....	8
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

#### RISOLUZIONI:

7-00773 Arlotti: Misure a favore del cicloturismo.	
7-01110 Polidori: Misure a favore del cicloturismo.	
7-01141 Abrignani: Misure a favore del cicloturismo <i>(Seguito discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 8-00213, n. 8-00214 e 8-00215)</i> .....	11

ALLEGATO 1 <i>(Risoluzione approvata)</i> .....	25
---	----

ALLEGATO 2 <i>(Risoluzione approvata)</i> .....	28
---	----

ALLEGATO 3 <i>(Risoluzione approvata)</i> .....	31
---	----

ERRATA CORRIGE .....	13
----------------------	----

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### COMITATO DEI NOVE:

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano. Emendamenti C. 56-A cost. Alfreider ....	33
---	----

#### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	33
-----------------------------------	----

Variazioni nella composizione della Commissione .....	33
---	----

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. C. 3113 Nesci ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	34
ALLEGATO ( <i>Relazione tecnica trasmessa dal Governo</i> ) .....	36

## II Giustizia

### SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere. C. 3824 Misiani (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame rinvio</i> ) .....	46
--	----

### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. C. 3671-bis Governo, C. 3609 Fabbri e C. 3884 Fanucci ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	47
Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. C. 3500 Bindi ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .	47
ALLEGATO ( <i>Emendamenti dei relatori</i> ) .....	52

### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. Atto n. 365 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i> ) .....	47
ERRATA CORRIGE .....	51

## IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	57
---	----

## V Bilancio, tesoro e programmazione

### SEDE CONSULTIVA:

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. C. 3258 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	58
ALLEGATO 1 ( <i>Relazione tecnica</i> ) .....	61
Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato. Nuovo testo C. 3666 e abb. (Parere alla VI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	59

### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali o per l'uso <i>online</i> del mercato interno. Atto n. 366 (Rilievi alla VI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	60
ALLEGATO 2 ( <i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i> ) .....	67
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	60

## VI Finanze

### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. Atto n. 367 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	70
---	----

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. Atto n. 368 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	83
---	----

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi (COM (2015) 586 final).	
Comunicazione della Commissione: «Verso il completamento dell'Unione bancaria» (COM (2015) 587 final) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i> ) .....	84
ALLEGATO 1 ( <i>Documento finale approvato dalla Commissione</i> ) .....	90
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di documento finale presentata dal gruppo M5S</i> ) .....	93

## RISOLUZIONI:

7-01130 Villarosa: Estensione del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione ai soggetti che non abbiano acquistato direttamente tali titoli dalle predette banche ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	87
Sui lavori della Commissione .....	88
7-01138 Bernardo: Iniziative per favorire la creazione di un distretto finanziario a Milano ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	89

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina della dottoressa Olga Cuccurullo, del dottor Nicola Giuliano, del professor Aldo Grasso e del dottor Carlo Verdone a componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro Sperimentale di cinematografia. Nomine nn. 90, 91, 92, 93 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	96
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	98
---	----

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente revisione e aggiornamento del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 gennaio 2014, recante principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università. Atto n. 370 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	98
ALLEGATO 1 ( <i>Relazione dell'on. Ghizzoni</i> ) .....	100
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso <i>online</i> nel mercato interno. Atto n. 366 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	98
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione dell'on. Rampi</i> ) .....	104

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	110
---	-----

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato, recante «Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette», di rappresentanti della Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali (FEDERPARCHI) e di rappresentanti di Legambiente, WWF, Club Alpino Italiano (CAI), Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), Fondo Ambiente Italiano (FAI), Italia Nostra, Lega Anti Vivisezione (LAV), Lega Italiana protezione uccelli (Lipu), Marevivo, Mountain Wilderness e Pro Natura .....	110
--	-----

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico. Atto n. 362 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	111
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008. Atto 363 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	111
<b>ERRATA CORRIGE</b> .....	111

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confindustria nell'ambito dell'esame congiunto della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio «Verso una politica commerciale solida per l'UE nell'interesse della crescita e dell'occupazione» (COM(2016) 690 final) e della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di <i>dumping</i> da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (COM(2016) 721 final) .....	112
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	112

**XI Lavoro pubblico e privato**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di ACTA (Associazione consulenti del terziario avanzato), Alta Partecipazione, Confassociazioni e Confprofessioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4135, approvato dal Senato, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato .....	113
--	-----

## SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio. C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino e C. 4185 Polverini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino e C. 4185 Polverini</i> ) .....	113
--	-----

**XII Affari sociali**

## SEDE REFERENTE:

Istituzione della «Giornata della lotta contro la povertà». Testo unificato C. 197 Pisicchio e C. 3397 Marazziti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	119
<b>ALLEGATO (Emendamento)</b> .....	121

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Ivan Cavicchi, docente di Sociologia delle organizzazioni sanitarie e Filosofia della medicina presso l'Università Tor Vergata di Roma, di Giuseppe Novelli, vicepresidente della Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI), e di Gavino Maciocco, coordinatore del sito web saluteinternazionale.info, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3868 Governo, approvato dal Senato, recante «Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute» e delle abbinare proposte di legge C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino .....	120
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	120

**XIII Agricoltura**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3265 Romanini, recante disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana panificatori pasticceri e affini (FIPPA), dell'Associazione nazionale dei panificatori e pasticceri (Assopanificatori) e dell'Associazione nazionale panificatori (ASSIPAN) ..... 122

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1932 L'Abbate, recante disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo.

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana panificatori pasticceri e affini (FIPPA), dell'Associazione nazionale dei panificatori e pasticceri (Assopanificatori) e dell'Associazione nazionale panificatori (ASSIPAN) ..... 122

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 122

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. Atto n. 355 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 123

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico. Atto n. 362 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) . 123

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008. Atto n. 363 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 124

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. Atto n. 367. (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) .. 124

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. Atto n. 368 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 126

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 128

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

## AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) sulla finanza delle Province e delle Città metropolitane (*Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione*) ..... 129

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

Sulla pubblicità dei lavori ..... 130

Audizione del Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli. (*Svolgimento e conclusione*) ..... 130

Comunicazioni del presidente .....	131
<i>ALLEGATO (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (dal n. 538/2632 al n. 539/2633))</i> .....	132
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	131
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	135
COMMISSIONE PLENARIA:	
Seguito dell'audizione del Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Teresa Maria Principato ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	135
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI</b>	
Audizione di Francesco Paolo Tronca, ex commissario straordinario di Roma Capitale ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	136
Audizione dell'ex direttore generale di Ama spa, Giovanni Fiscon ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .	137
Comunicazioni del Presidente .....	137
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	138
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	139
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente .....	139
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	142
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI</b>	
COMMISSIONE PLENARIA	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	143
Seguito dell'audizione del dottor Paolo Pasquinelli ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	143
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	144
Comunicazioni del Presidente .....	144



**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE**

## COMMISSIONE PLENARIA

## AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	145
Audizione dell'ex Presidente dell'AIPA, Guido Rey ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	145
Audizione dell'ex Presidente dell'AIPA, Alberto Zuliani ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	146
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	146
AVVERTENZA .....	146

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*



\*17SMC0007630\*